

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

166^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000 sono pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito a quanto accaduto nella seduta di mercoledì 7 febbraio, in particolare su alcuni giudizi espressi in merito agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, che sarebbero stati definiti come meramente ostruzionistici, e anche sulla qualità delle opposizioni, che sarebbero capaci di fare appunto soltanto ostruzionismo.

A tale riguardo, ricorda che, nel gennaio 1971, nel dibattito sull'attribuzione di maggiore autonomia alla Provincia di Bolzano, l'onorevole Almirante intervenne per nove ore e 16 minuti. Negli anni successivi ci furono altri esempi di questo tipo, addirittura l'onorevole Boato parlò per circa 14 ore, senza pause. Successivamente, anche attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari, si è introdotto il contingentamento dei tempi e si sono ridotti i poteri del Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo, privilegiando la stabilità a discapito della rappresentanza.

Attualmente, quindi, per contrastare democraticamente il Governo e la maggioranza, l'opposizione ha come unico strumento, previsto dal Regolamento, la presentazione di un numero elevato di emendamenti.

Pertanto, respinge ogni tentativo di ridicolizzare il comportamento e gli emendamenti dell'opposizione, auspicando una rettifica e un ritorno al rispetto reciproco in Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene irragionevole illustrare, nello stesso intervento, emendamenti e subemendamenti che incidono su due testi diversi. In ogni caso, gli interventi emendativi di cui è firmatario sono volti non solo a contrastare la proposta del Governo, ma anche a ribadire argomenti che magari potrebbero essere condivisi dalla maggioranza in futuro.

Sottolinea che l'articolo 2 incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera. Ritiene che tale previsione sia in linea con l'impianto della riforma proposta, che prevede l'elezione delle Camere contestualmente a quella del *Premier* e quindi quasi per "trascinamento", rendendo il Parlamento un organo "operativo", attuativo dell'indirizzo del Governo, e non più espressione del pluralismo politico, sociale e culturale. I parlamentari, infatti, saranno condizionati fortemente dal risultato ottenuto dal Presidente del Consiglio, dal momento che le liste a lui collegate riceveranno il 55 per cento dei seggi, secondo la versione originaria, o la maggioranza assoluta, nel testo emendato dal Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza, il disegno di legge costituzionale in esame ridimensiona significativamente i poteri del Presidente della Repubblica, sia in diritto, poiché incide sul potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, sia in fatto, in quanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio altera gli equilibri costituzionali. Tali elementi configurano un sistema presidenziale, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, che non si riscontrano in altri Paesi. Per questa ragione l'emendamento ed i subemendamenti presentati prevedono la soppressione delle modifiche introdotte dal disegno di legge e dall'emendamento proposto dal Governo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.12, a sua firma, che in realtà è simbolico e, come altre proposte, mira a contrastare una riforma non condivisibile, che favorisce una deriva plebiscitaria e quindi pericolosa. Nello specifico, si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere, oltre ai rispettivi Presidenti consulti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con la finalità appunto di rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento, che la Costituzione riconosce ai partiti politici. A suo avviso, l'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa presente che la senatrice Valente, in qualità di Segretaria d'Aula è impegnata nella seduta dell'Assemblea e non può pertanto essere presente in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le consentirà di illustrare i propri emendamenti nella seduta già convocata per le ore 20.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.14, formulando considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 88 della Costituzione dal testo in esame. La riforma proposta, a suo avviso, altera l'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri; incide sul rapporto tra Governo e Parlamento, riducendo quest'ultimo alla funzione di ratifica dei provvedimenti dell'Esecutivo; ridimensiona il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; non risolve il problema dell'assetto federale delle Regioni, che invece si sarebbe dovuto affrontare destinando una Camera al ruolo di rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni regionali.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.15, con cui si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che lo scioglimento delle Camere debba essere sempre disposto se lo richiedano i due rami del Parlamento, con una mozione approvata a maggioranza dei due terzi.

In questo modo, si tenta di restituire dignità al ruolo del Parlamento, attualmente sempre più svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 02.1, con il quale si modificano i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, stabilendo che la maggioranza assoluta sia necessaria dopo il sesto scrutinio e non più dopo il terzo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.23, che circoscrive il potere di scioglimento delle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, a tre ipotesi: in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale impostazione è coerente con il meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*".

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico riconosce l'esigenza di garantire maggiore stabilità degli Esecutivi e ha cercato di presentare emendamenti in tal senso, restando nell'ambito di una Repubblica parlamentare e ispirandosi al modello tedesco. Tale sistema, infatti, dimostra che si può ottenere un rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio senza ricorrere all'elezione diretta e senza sminuire il ruolo del Parlamento.

Con l'emendamento 2.34, quindi, si propone che, in caso di scioglimento delle Camere, siano coinvolti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia il Parlamento - che ha ricevuto un mandato diretto dagli elettori - a verificare se ci sia la possibilità di un proseguimento della legislatura.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) osserva che le Camere sono state disegnate fin dall'inizio, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo sia con riferimento alla forma organizzativa, per rappresentare istanze e finalità differenti. Il Senato, in particolare, si caratterizzava per una sorta di specializzazione nella rappresentanza degli enti locali, delle Regioni e, quindi, dei rapporti con il territorio. Ritiene quindi che non vi siano motivi per sopprimere la possibilità di sciogliere solo un ramo del Parlamento, in quanto la norma non ha mai creato difficoltà applicative. A suo avviso, lo scioglimento contestuale delle due Camere ha una sua ragion d'essere, ma è opportuno salvaguardare la facoltà del Presidente della Repubblica di scioglierne anche una sola.

In ogni caso, la riforma costituzionale proposta dal Governo non risolve alcune criticità, quali la qualità della legislazione e l'affermazione di un monocameralismo di fatto. Inoltre, è sconsigliabile affrettare i tempi di esame, impedendo la necessaria ponderazione.

Il ministro CASELLATI interviene per illustrare l'emendamento 2.2000, precisando che la riformulazione dell'articolo 88 della Costituzione costituisce una sorta di coordinamento con l'articolo 94, perché prefigura alcune ipotesi di scioglimento delle Camere.

Non possono pertanto essere condivise le critiche che ritengono che tale formulazione comporti un ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 88 della Costituzione.

Con riferimento al primo comma, quindi alla possibilità di scioglimento di una sola delle due Camere, ribadisce che questa facoltà era stata prevista quando la durata dei due rami del Parlamento era differente, cinque anni la Camera e sei il Senato, ed è stata superata dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, che ha uniformato la durata della legislatura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 88, invece, ricorda che fin dal principio la *ratio* della norma era limitare i poteri del Presidente della Repubblica, al fine di evitare che, negli ultimi sei mesi di legislatura, potesse utilizzare lo scioglimento delle Camere per condizionare i partiti e favorire la propria rielezione.

Rivendica quindi i tentativi posti in essere dal Governo per una composizione delle diverse istanze e sottolineando che, nel programma elettorale, era prevista inizialmente l'elezione diretta del Capo dello Stato, su cui invece c'è stata una netta chiusura da parte del Partito democratico. Quanto al confronto con il modello tedesco, osserva che in Germania il Presidente della Repubblica non ha un proprio peso significativo e sono invece i partiti, associazioni di diritto pubblico, ad avere un ruolo centrale.

Sottolinea, pertanto, che la maggioranza e il Governo non intendono approvare la riforma senza l'apporto delle opposizioni, purché queste rinuncino a contrapposizioni ideologiche e siano disponibili a una effettiva mediazione, come ha dimostrato il Governo rinunciando al presidenzialismo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 2.10, sottolinea che la ricostruzione del confronto politico con il Partito democratico è diversa da quella prospettata dal Ministro nel suo intervento.

A suo avviso, infatti, la maggioranza non intende tenere conto delle numerose criticità sollevate, che rischiano di snaturare l'equilibrio dei poteri previsto dall'Assemblea Costituente, nell'ambito del quale il Parlamento ha un ruolo centrale e il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia.

Progressivamente, invece, si è configurata un'alterazione della democrazia rappresentativa e del pluralismo, anche a causa delle leggi elettorali maggioritarie, con un rafforzamento dell'Esecutivo e un indebolimento delle prerogative del Parlamento. La riforma prospettata dal Governo non trova soluzione a nessuno di questi problemi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ritiene che non vi sia una reale esigenza di rafforzare l'Esecutivo, considerato che anche in questa legislatura il Presidente della Repubblica ha dato l'incarico di Presidente del Consiglio a chi aveva ricevuto un consenso elettorale più ampio.

In ogni caso, il potere di scioglimento delle Camere è, a suo avviso, fondamentale per la democrazia, in quanto consente di restituire la scelta all'elettorato. Invita quindi il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti delle opposizioni, che tentano di ristabilire l'equilibrio tra i poteri: a fronte di un rafforzamento del Presidente del Consiglio, occorre accrescere le prerogative del Parlamento, in particolare in caso di scioglimento delle Camere, come proposto con l'emendamento 2.18.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore De Cristofaro può intervenire per ulteriori cinque minuti, in quanto unico esponente del Gruppo ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.46, replica al Ministro ricordando che la questione centrale, che rende impossibile la mediazione, è l'elezione diretta del *Premier*. Per la sua parte politica, infatti, questo elemento rischia di aggravare la crisi della democrazia che si sta verificando nei Paesi occidentali, soprattutto laddove non sono previsti i contrappesi tipici dei sistemi presidenziali puri, dove per esempio l'elezione del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene contestualmente. Nella proposta in esame, invece, si propone una votazione per le due Camere quasi per "trascinamento", insieme a quella per il Capo del Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 2.0.1, che va incontro a chi sostiene l'esigenza di una tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, indicando esplicitamente gli atti che, per prassi consolidata, sono di esclusiva competenza del Capo dello Stato, non richiedendo di essere controfirmati ai sensi del primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Su questo aspetto vi è anche il conforto di buona parte della dottrina oltre alla giurisprudenza costituzionale.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 935

Art. 2

2.2000/1

Musolino, Enrico Borghi

Sopprimere l'emendamento.

2.2000/2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" » con le seguenti: «alle parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono aggiunte le seguenti: "o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto"».

2.2000/4

Delrio

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» con le seguenti: «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo».*

2.2000/5

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".*

2.2000/64

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/65

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/3

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/6

Franceschelli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/51

Verducci

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/7

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/52

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/8

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/53

[Zambito](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/9

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/54

[Zampa](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/10

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/55

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/11

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/56

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/12

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/57

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/13

Lorenzin

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/58

Casini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/14

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/59

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/15

Malpezzi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/60

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/16

Manca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/61

Delrio

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/17

Martella

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/62

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/18

[Sensi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/66

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/19

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"

2.2000/20

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".

2.2000/68

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"

2.2000/21

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

2.2000/69

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/22

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

2.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/23

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

2.2000/71

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"

2.2000/24

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/72

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/25

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/73

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/26

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

2.2000/74

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"

2.2000/27

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/75

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/28

Manca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/29

Martella

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/76

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/77

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/30

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/78

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" con *le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/31

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» con *le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/79

Zambito

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/32

Misiani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/80

Zampa

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/33

Nicita

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/81

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/34

Parrini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/82

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/35

Rando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/83

Bazoli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/36

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/84

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/37

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/85

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: *"sentiti i loro Presidenti"* sono inserite le seguenti: *"e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"*.

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/38

[Sensi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/86

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/39

[Tajani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/87

[D'Elia](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/40

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/88

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/41

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/89

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/42

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/90

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"

2.2000/91

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"

2.2000/44

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"

2.2000/92

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"

2.2000/45

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/93

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/46

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/94

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/47

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"

2.2000/95

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"

2.2000/48

[Zampa](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/96

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/49

[Zambito](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/97

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/50

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/98

Franceschelli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/63

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

2.2000/99

Rossomando

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/102

Parrini

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/100

Rojc

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"».

2.2000/103

Nicita

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione

dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

2.2000/101

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/104

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/105

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/106

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".

2.2000/107

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

2.2000/108

[Manca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

2.2000/109

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

2.2000/110

[Durnwalder, Unterberger, Patton](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura".

2.2000/111

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/112

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/113

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

2.2000/114

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/115

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

2.2000/116

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/117

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/118

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/120

[D'Elia](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/121

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/122

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/123

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/124

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/125

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/126

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/127

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/128

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000

Il Governo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

Art. 3

3.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri".

Art. 3 - quater.

(Modifica dell'articolo 96 della Costituzione)

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e le Ministre, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/2

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

«Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/10

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

3.2000/11

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «costituito dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/12

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «formato dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/13

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sopprimere la seguente parola: «insieme».

3.2000/14

[Maiorino, Patuanelli, Cataldi, Damante, Barbara Floridia, Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi secondo, terzo e quarto;*
- b) sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri».*

3.2000/15

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

3.2000/16

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il secondo comma.

3.2000/17

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/18

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/19

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/20

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/21

Malpezzi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/22

Martella

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/23

Rossomando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/24

Sensi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/25

Rojc

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/26

Rando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/27

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/28

Nicita

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/29

Losacco

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/30

Lorenzin

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/31

Lorenzin

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/32

La Marca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/33

Furlan

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/34

Franceschini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/35

Bazoli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/36

Basso

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/37

Malpezzi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/38

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri."

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/39

Franceschelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/40

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/41

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/42

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/43

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

3.2000/44

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "e del Presidente del Consiglio".

3.2000/45

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere», sopprimere il secondo periodo e sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/46

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/47

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/48

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

3.2000/49

Irto

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».*

3.2000/50

Giacobbe

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/51

Casini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/52

Camusso

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/53

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/54

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/55

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/56

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/57

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*
- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/58

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;
- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/59

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: «a suffragio universale e diretto».

3.2000/60

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/61

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/62

Irto

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/63

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/64

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/65

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/66

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/67

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/68

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/69

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/71

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/72

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/73

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/74

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/75

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/76

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/77

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/78

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/79

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/80

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/81

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/82

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/83

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/84

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/85

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/86

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/87

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/88

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/89

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/90

Zambito

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/91

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/92

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/93

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/94

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/95

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/96

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/97

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/98

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/99

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/100

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/101

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/102

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/103

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/104

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/105

Alfieri

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/106

Bazoli

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/107

Meloni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/108

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/109

Meloni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/110

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/111

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/112

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/113

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/114

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/115

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/116

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/117

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/118

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/120

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

3.2000/121

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/122

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/123

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/124

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/125

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/126

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/127

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/128

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/129

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/130

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/131

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/132

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/133

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/134

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/135

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/136

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/137

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/138

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/139

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/140

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/141

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/142

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/143

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/144

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/145

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/146

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/147

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/148

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/149

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/150

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/151

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/152

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/153

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/154

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/155

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/156

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/157

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/158

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/159

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

3.2000/160

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: "per cinque anni".

3.2000/161

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il novanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/162

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/163

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/164

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/165

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le parole: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/166

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quaranta mesi".

3.2000/167

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantuno mesi".

3.2000/168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantadue mesi".

3.2000/169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantatre mesi".

3.2000/170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantaquattro mesi".

3.2000/171

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantacinque mesi".

3.2000/172

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasei mesi".

3.2000/173

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasette mesi".

3.2000/174

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantanove mesi".

3.2000/175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquanta mesi".

3.2000/176

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantuno mesi".

3.2000/177

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantadue mesi".

3.2000/178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantatre mesi".

3.2000/179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantaquattro mesi".

3.2000/180

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantacinque mesi".

3.2000/181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasei mesi".

3.2000/182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasette mesi".

3.2000/183

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantotto mesi".

3.2000/184

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantanove mesi".

3.2000/185

Meloni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/186

Nicita

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/187

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/188

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/189

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/190

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/191

Meloni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/192

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/193

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/194

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/195

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/196

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/197

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/198

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/199

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/200

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/201

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/202

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/203

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/204

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/205

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/206

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/207

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/208

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/209

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/210

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/211

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/212

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/213

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/214

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/215

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/216

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/217

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/218

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/219

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/220

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/221

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/222

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatré per cento degli aventi diritto".

3.2000/223

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatré per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/224

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/225

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/226

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/227

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/228

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/229

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/230

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/231

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/232

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/233

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/234

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/235

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/236

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/237

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/238

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/239

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/240

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/241

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/242

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/243

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/244

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/245

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/246

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/247

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/248

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il

cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/249

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/250

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/251

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/252

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/253

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/254

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/255

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/256

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/257

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/258

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: ", per non più di" fino a: "sei mesi" con le seguenti: ". Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica".

3.2000/259

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma sopprimere le parole: «elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi».

3.2000/260

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/261

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/262

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/263

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/264

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/265

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/266

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/267

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/268

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/269

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/270

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/271

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/272

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/273

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/274

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/275

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/276

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/277

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/278

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/279

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/280

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/281

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/282

Rossomando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/283

Nicita

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/284

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/285

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/286

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/287

Nicita

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/288

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/289

Lorenzin

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/290

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/291

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/292

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/293

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/294

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/295

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/296

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/297

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/298

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/299

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/300

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/301

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/302

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/303

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/304

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/305

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/306

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/307

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/308

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/309

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/310

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/311

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/312

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/313

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/314

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/315

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/316

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/317

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/318

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/319

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/320

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/321

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/322

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/323

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/324

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/325

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/326

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/327

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/328

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/329

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/330

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/331

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/332

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/333

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/334

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/335

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/336

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/337

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/338

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/339

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/340

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/341

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/342

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/343

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/344

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/345

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/346

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/347

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/348

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/349

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/350

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/351

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/352

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/353

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/354

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/355

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/356

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/357

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/358

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del sessanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/359

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/360

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/361

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/362

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/363

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/364

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/365

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/366

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/367

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/368

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/369

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/370

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/371

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/372

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/373

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto".

3.2000/374

Tajani

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/375

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/376

Alfieri

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/377

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole "delle due Camere", con le seguenti: "del Parlamento".

3.2000/378

Verducci

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sopprimere le parole: «e del Presidente del Consiglio».

3.2000/379

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo", con la seguente: "avvengono".

3.2000/380

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo" con le seguenti: "sono compiute".

3.2000/381

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/382

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/383

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/384

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/385

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/386

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/387

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/388

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/389

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo in caso di comprovata impossibilità di formare una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/390

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, entrambe le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo».

3.2000/391

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica non abbia nominato un nuovo Presidente del Consiglio».

3.2000/392

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 88.».

3.2000/393

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni».

3.2000/394

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante tre diverse schede».

3.2000/395

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante schede diverse».

3.2000/396

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «separatamente».

3.2000/397

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, secondo comma, sostituire la parola "contestualmente", con la seguente:

"contemporaneamente".

3.2000/398

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere i commi terzo e quarto.

3.2000/399

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il terzo comma.

3.2000/400

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.2000/401

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/402

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/403

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi.».

3.2000/404

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/405

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/406

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/407

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti.».

3.2000/408

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/409

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/410

Alfieri

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/411

Tajani

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta.».

3.2000/412

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità.».

3.2000/413

Rando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/414

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/415

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

3.2000/416

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti".

3.2000/417

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici".

3.2000/418

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati direttamente scelti dagli elettori".

3.2000/419

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 51% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 49% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/420

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,9% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,9% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/421

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente::

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,8% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,8% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/422

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,7% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,7% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/423

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,6% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,6% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/424

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,5% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,5% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/425

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,4% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,4% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/426

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,3% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,3% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/427

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,2% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,2% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/428

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,1% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,1% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/429

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regola».

3.2000/430

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regolamenta».

3.2000/431

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «meccanismo».

3.2000/432

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «procedimento».

3.2000/433

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 3», comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma, sostituire le parole da: «e del Presidente del Consiglio, assegnando» fino alla fine del comma con le parole: «nel pieno rispetto del principio di rappresentanza».

3.2000/434

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «attribuendo».

3.2000/435

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando», con la seguente: «concedendo».

3.2000/436

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «conferendo».

3.2000/437

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «prevedendo».

3.2000/438

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «fissando».

3.2000/439

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «collegati» con la seguente: «connessi».

3.2000/440

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «in modo da garantire adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico».

3.2000/441

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza di entrambi i generi.».

3.2000/442

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza delle minoranze».

3.2000/443

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «rappresentanza proporzionale».

3.2000/444

Durnwalder, Unterberger, Patton

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art.3», al comma 1, capoverso «Art.92», terzo comma, dopo le parole: «del principio di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle minoranze linguistiche».

3.2000/445

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/446

Basso

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/447

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/448

Nicita

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/449

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/450

Martella

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/451

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/452

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/453

Rossomando

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/454

Rossomando

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/455

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/456

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/457

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/458

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/459

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/460

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/461

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/462

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 50 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/463

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/464

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/465

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/466

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/467

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/468

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/469

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/470

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/471

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/472

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/473

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/474

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/475

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/476

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/477

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/478

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/479

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/480

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/481

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/482

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/483

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/484

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/485

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del quattro per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/486

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del tre per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/487

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del due per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/488

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il quarto comma.

3.2000/489

Camusso

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il quarto comma.

3.2000/490

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato».

3.2000/491

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire le parole: «nella quale» con la seguente: «dove».

3.2000/492

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «avanzato».

3.2000/493

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «proposto».

3.2000/494

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «promosso».

3.2000/495

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

3.2000/496

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «attribuisce».

3.2000/497

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «assegna».

3.2000/498

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «accorda».

3.2000/499

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «dà».

3.2000/500

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il compito».

3.2000/501

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «la responsabilità».

3.2000/502

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il mandato».

3.2000/503

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'impegno".

3.2000/504

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'onere".

3.2000/505

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "formare" con la seguente: "costituire".

3.2000/506

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "proposta" con la seguente: "istanza".

3.2000/507

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, infine aggiungere il seguente capoverso:

«Le controversie concernenti l'elezione del Presidente del Consiglio, promosse con ricorso diretto firmato da almeno dieci tra deputati e senatori, sono decise dalla Corte costituzionale».

3.2000/508

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 3.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 66 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"».

3.2000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."

3.0.2000/1

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite dalla legge e"».

3.0.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio pluralistico e"».

3.0.2000/3

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del pluralismo territoriale e"».

3.0.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle autonomie territoriali e»".

3.0.2000/5

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/6

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/7

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando un diritto di tribuna ai rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/8

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori montani e»".

3.0.2000/9

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle aree interne e»".

3.0.2000/10

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori insulari e»".

3.0.2000/11

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e»".

3.0.2000/12

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e»".

3.0.2000/13

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando l'adeguata rappresentanza dei partiti politici e»".

3.0.2000/14

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/15

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/16

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/17

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/18

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/19

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/20

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/21

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/22

Basso

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/23

Verini

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/24

Nicita

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/25

Giacobbe

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/26

Rando

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/27

La Marca

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».

3.0.2000/28

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila».

3.0.2000/29

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi e».

3.0.2000/30

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».

3.0.2000/31

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».

3.0.2000/32

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».

3.0.2000/33

Nicita

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/34

Casini

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/35

Franceschini

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/36

Sensi

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centonovantamila abitanti o per frazione superiore a centoventimila».".

3.0.2000/37

Manca

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/38

Parrini

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti e».".

3.0.2000/39

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti e».".

3.0.2000/40

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/41

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/42

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/43

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/44

[Losacco](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/45

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/46

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/47

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/48

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre

quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/49

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/50

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/51

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/52

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/53

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centotrentamila».".

3.0.2000/54

Verducci

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».

3.0.2000/55

Zambito

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».

3.0.2000/56

Zampa

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».

3.0.2000/57

D'Elia

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».

3.0.2000/58

Verducci

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».

3.0.2000/59

Verini

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/61

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/62

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentotrentamila abitanti o per frazione superiore a centodiecimila».".

3.0.2000/63

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta e».".

3.0.2000/64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.0.2000, al comma 1, sopprimere le parole "su base nazionale".

3.0.2000/65

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.0.2000, dopo le parole: "dall'articolo 92" aggiungere le seguenti: "e comunque nel rispetto delle norme a tutela delle minoranze linguistiche."

3.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: "e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92".

Art. 4

4.2000/1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere il primo, secondo e terzo comma.

4.2000/2

Camusso

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «sostituire la lettera b)» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sopprimere la lettera b)»

4.2000/3

Bazoli

All'emendamento 4.2000, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sopprimere la lettera a) e».

4.2000/4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente

eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»; b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 della Costituzione sono abrogati;
- 2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può revocare la fiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«Le dimissioni volontarie del Governo sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere e al termine della relativa discussione. Il Presidente della Repubblica non può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, deve essere presentata contestualmente sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La Camera vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento»"

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal presente:

"Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione."

Conseguentemente, sopprimere l'alinnea e la lettera a).

4.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-*bis*. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto i Ministri.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-*ter*. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-*bis*. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con decreto i Ministri.

Con decreto motivato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-*ter*. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a)

4.2000/11

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»».

4.2000/12

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»».

4.2000/13

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/14

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/15

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/16

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/17

[Verducci](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.»».

4.2000/18

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/19

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.»".

4.2000/20

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/21

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/22

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/23

[Sensi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio.»".

4.2000/24

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/25

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/26

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.2000/30

[Patuanelli, Maiorino, Cataldi, Damante, Barbara Floridia, Sironi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «In caso di revoca» fino a «collegamento con il» con le seguenti: «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica, per la formazione del nuovo Governo, la persona indicata dalla mozione per la carica di».

4.2000/31

[Enrico Borghi, Musolino](#)

All'emendamento 4.2000, capoverso lettera b)», all'alinea sostituire le parole: «In caso di revoca» con le seguenti: «In caso di morte, decadenza, impedimento permanente o revoca».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio»

4.2000/32

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/33

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/34

[Zampa](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: "Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/35

Giorgis

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/36

Valente

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «scioglie le Camere» con le seguenti: «conferisce l'incarico ad altra persona».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo capoverso.

4.2000/37

Durnwalder, Unterberger, Patton

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere»;
- b) al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».

4.2000/38

Durnwalder, Unterberger, Patton

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere».

4.2000/39

Alfieri

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con le seguenti: «può sciogliere».

4.2000/40

Mirabelli

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/41

Parrini

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/42

Delrio

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/43

Casini

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/44

Franceschini

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/45

Giorgis

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/46

Lorenzin

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole:«scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/47

Manca

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/48

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, sopprimere la parola: «volontarie»;
- b) al secondo comma, sostituire le parole: «che le dispone» con le seguenti: «che può disporle».

4.2000/49

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «volontarie».

4.2000/50

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con la seguente: «propone»;
- b) al secondo comma, sostituire le parole: «che lo dispone» con le seguenti: «che può disporlo.»
- c) al terzo comma sopprimere le parole: «e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».

4.2000/51

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «propone»;
- b) al terzo comma sopprimere le parole: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».

4.2000/52

Durnwalder, Unterberger, Patton

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera), secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».

4.2000/53

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), secondo comma, le parole: «che le dispone» sono sostituite dalle seguenti: «che può disporle.».

4.2000/54

Basso

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «lo dispone» con le seguenti: «lo può disporre».

4.2000/55

Misiani

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/56

Rando

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/57

Fina

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/58

Crisanti

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/59

Furlan

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «"lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/60

Irto

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/61

Losacco

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/62

Martella

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/63

Irto

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/64

La Marca

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della

Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/65

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.».

4.2000/66

[Rossomando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/68

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/69

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/70

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/71

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/72

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della

Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/73

Zambito

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/74

Giacobbe

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/75

Verducci

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/76

Delrio

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/77

D'Elia

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/78

Franceschelli

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/79

Valente

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/80

Camusso

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può

procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»

4.2000/81

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole da: «può conferire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «conferisce l'incarico a un'altra persona».

4.2000/82

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/83

[Rojc](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/84

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/85

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/86

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/87

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/88

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/89

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o» e «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000/91

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o».

4.2000/92

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio» con le seguenti. «o a un'altra persona».

4.2000/93

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio,» con le seguenti: «o a un'altra persona».

4.2000/94

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

167ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,25.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa che è stata presentata da parte del senatore Pera la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto. I restanti emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP), nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, evidenzia l'assoluta rilevanza dell'articolo 3 nell'ambito della proposta di riforma in esame e la difficoltà di sintetizzare il contenuto delle proposte emendative, nel poco tempo disponibile, stante la complessità dei termini in discussione. Rimarca come la maggior criticità contenuta nel testo proposto dalla maggioranza consista nella elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini, con la contestuale elezione dei componenti delle due Camere elettive. La soluzione proposta si configura come un *unicum* fra quelle dei Paesi democratici, con la previsione di una elezione del Parlamento "per trascinarsi" rispetto all'elezione del Presidente del Consiglio, aspetto questo la cui criticità è stata rimarcata da tutti gli auditi. Il rischio di tale meccanismo è quello di svalutare il Parlamento, trasformando il modello di democrazia pluralistica del nostro Paese mediante un cambiamento non solo della forma di governo, ma anche della forma di Stato. La riforma, conclude, mortifica il pluralismo e contribuisce a configurare una democrazia fragile.

La senatrice MAIORINO (M5S), nell'illustrare il complesso delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo all'articolo 3, evidenzia come il progetto di riforma nel suo complesso appaia come un *monstrum* giuridico, che ha destato perplessità evidenti in tutti i costituzionalisti auditi, stante il meccanismo di elezione diretta del *premier*, con contestuale elezione del Parlamento. Stigmatizza l'implicita perdita di autorevolezza del Parlamento, svilito sul piano formale e sostanziale, che la riforma impone. La stessa proposta emendativa del Governo di cui all'emendamento 3.2000, non risolve la questione cruciale, pur sottolineate nel corso del dibattito in Commissione, dell'inclusione del richiamo ad un modello elettorale direttamente nel testo costituzionale. In ragione di tali criticità, le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a modificare radicalmente questa impostazione,

assicurando, in particolare, spazi di garanzia alle opposizioni. A suo giudizio, l'obiettivo legittimo di assicurare una maggiore stabilità agli esecutivi deve essere realizzato in altro modo. Lamenta altresì come una revisione così profonda della Carta costituzionale avrebbe dovuto essere discussa con modalità più condivise, trovando dei punti di contatto tra le diverse forze politiche. Rimarca come peraltro la riforma non affronti le fragilità dell'attuale sistema istituzionale, come il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza. Lamenta infine l'indisponibilità all'ascolto da parte delle forze di maggioranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, ribadisce quanto già espresso in sede di discussione generale, rilevando come il testo della riforma presenti contraddizioni evidenti e macroscopici limiti. La crisi profonda dei sistemi democratici impone certamente l'adozione di rimedi strutturali, ma quelli proposti con tale riforma aggraverebbero persino la malattia. Il ricorso a meccanismi di elezione diretta, come sembra dimostrare l'esperienza della più grande democrazia occidentale proprio in questo periodo, non può infatti risolvere le crisi strutturali dei sistemi democratici. Rispetto peraltro al modello prospettato dalle forze di maggioranza, sarebbe persino preferibile un sistema puramente presidenziale, giacché quest'ultimo assicurerebbe in ogni caso pesi e contrappesi, del tutto assenti nel testo in discussione. Stigmatizza in particolare il meccanismo di elezione per trascinarsi delle Camere rappresentative, aspetto quest'ultimo che oltretutto renderebbe particolarmente discutibile il meccanismo di nomina del futuro Presidente della Repubblica. Ribadisce come la proposta di riforma in esame palesi il rischio di una torsione pericolosa per la nostra democrazia, che oltretutto rischia di aggravare questioni di fondo particolarmente delicate, come la dilagante disaffezione dell'elettorato.

Interviene, per illustrare il contenuto dell'emendamento 3.2000, il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta CASELLATI, rimarcando che la riformulazione contenuta nell'emendamento governativo tiene conto degli aspetti critici sollevati dai senatori in sede di discussione generale e dai costituzionalisti nel corso delle audizioni svolte. Ribadisce come la proposta emendativa sia stata presentata in spirito costruttivo, assicurando un limite ai mandati, e al contempo un equilibrio tra i principi di rappresentatività e governabilità. Spetterà poi alla legge elettorale assicurare un premio di maggioranza per rendere possibile la governabilità e la stabilità degli esecutivi. Rileva, infine, come la volontà costruttiva dell'esecutivo si scontri con l'atteggiamento di chiusura delle forze di opposizione.

Interviene il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) che, nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sulla principale stortura recata dall'articolo 3, ovvero l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di stravolgere la forma di governo immaginata dai Costituenti. Evidenzia come il cambiamento proposto sia così marcato da determinare un vero "salto di corsia", con una modifica della forma di governo che svilirebbe il ruolo del Parlamento, un *unicum* giuridico a livello mondiale in negativo, con il Parlamento ridotto ad un ammennicolo del Presidente del Consiglio. Rileva altresì come la proposta emendativa presentata dal Governo non cambi la sostanza della riforma. Gli emendamenti proposti dal suo gruppo di appartenenza suggeriscono di introdurre modifiche in direzione del modello tedesco.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come i correttivi proposti dal Governo non siano sufficienti a far venir meno le numerose criticità del testo, a partire dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Lamenta, in particolare, il rischio del venir meno di un equilibrio fra i poteri dello Stato, stravolgendo il nostro sistema istituzionale, minando oltretutto in modo profondo il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Una "democrazia del capo" compromette altresì il ruolo del Parlamento, svuotato rispetto alla volontà prevalente del Presidente del Consiglio. Le proposte emendative a sua firma, a partire dall'emendamento 3.27, offrono un contributo propositivo finalizzato a restituire centralità al Parlamento.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, a partire dalla proposta 3.32, il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) si concentra sulla relazione tra il concetto di stabilità e quello di elezione diretta, evidenziando come essi non siano sempre correlati nella pratica maturata dalle diverse esperienze comparate. La stabilità fa infatti riferimento a premi di maggioranza, garantita attraverso la predisposizione di appositi meccanismi elettorali; così pure un'ulteriore modalità per rendere più forti i governi e rappresentato dall'elezione diretta, ma senza che ciò comporti premi di maggioranza. La soluzione proposta nel progetto in discussione, invece, impone una sorta di super modello di consenso, con un eletto del popolo, ipoteticamente anche con pochi voti di scarto, che si vedrebbe attribuito un eccesso di

rappresentanza politica, aspetto questo che comporterebbe una forte tensione istituzionale. In altri modelli istituzionali, tali questioni vengono risolte mediante l'introduzione di apposite variabili ai meccanismi elettorali.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la riforma costituzionale in esame cambierà profondamente l'assetto istituzionale, ma in realtà senza risolvere le criticità esistenti, soprattutto con riferimento al rapporto con le Regioni che, dopo vent'anni dalla riforma del Titolo V, non ha ancora trovato una soluzione compiuta dal punto di vista istituzionale.

Esprime rammarico che non si sia voluto affrontare temi così complessi in un'apposita Commissione bicamerale o in un'Assemblea costituente, in modo da procedere con tempi distesi e maggiore condivisione. Al contrario, il Governo ha avviato il confronto ispirandosi al presidenzialismo statunitense o francese, poi ha scelto la soluzione del premierato e infine ha presentato proposte di modifica che alterano profondamente il testo originario e che sono frutto delle tensioni interne alla maggioranza.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 3.38 e 3.120, criticando il metodo scelto dal Governo per affrontare una riforma che ridisegna l'assetto istituzionale del Paese e che richiederebbe un'ampia condivisione non solo tra le forze politiche ma anche con la società civile e i corpi intermedi. Alla sintesi e alla mediazione è stata opposta la forza dei numeri della maggioranza, svilendo il senso della partecipazione. A suo avviso, quindi, si sta verificando una regressione in termini di democrazia partecipata, aumentando la disaffezione dei cittadini verso la politica, che è particolarmente grave in un Paese sempre più diviso e anche impoverito, dopo la cancellazione di alcuni strumenti di sostegno, come il reddito di cittadinanza.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) precisa che gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3, anche alla luce dell'intervento del Ministro, manifestano le ragioni politiche per cui ritiene che la riforma non sia condivisibile.

Innanzitutto, rileva che la questione della governabilità non si riduce soltanto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, né la democrazia va confusa con la prevalenza della maggioranza. In realtà, nelle democrazie bisognerebbe privilegiare il confronto e la ricerca di una mediazione, ricorrendo al voto a maggioranza solo se è impossibile giungere a una sintesi.

Auspica quindi che il Governo, che rivendica spesso il suo carattere politico a fondamento della sua autorevolezza, non finisca per sconfinare nell'autoritarismo, forzando le procedure per attuare il proprio indirizzo programmatico. Per ottenere maggiore stabilità, invece, sarebbe più opportuno ascoltare i cittadini e ricercare il consenso sulla base di scelte condivise.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [935](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

168ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 13 febbraio.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 3.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 3, che nel complesso segnalano un forte disaccordo sul merito della proposta di riforma costituzionale e sulle modalità adottate dal Governo, che non ha ricercato la condivisione con le opposizioni, sebbene si modifichi profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Ricorda che, in passato, si era quanto meno tentato di trovare una mediazione, per esempio attraverso l'istituzione di una commissione bicamerale *ad hoc*, oppure con i cosiddetti patti della crostata e del Nazareno, anche se poi non ebbero un seguito.

Esprime quindi forti critiche sull'atteggiamento "muscolare" della maggioranza, ricordando che sarebbe ancora possibile un percorso comune qualora si rinunciaste all'elezione diretta del *premier*.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), nell'illustrare le proposte a sua prima firma, ricorda che, in occasione dell'incontro del 5 gennaio dell'anno scorso con il ministro Casellati sul tema delle riforme, il Governo, dopo avere ascoltato le istanze delle opposizioni, decise legittimamente di formulare una sintesi ma senza accogliere le diverse proposte dei partiti di opposizione, e in particolare del PD.

Precisa che il Partito democratico, a fronte delle riforme prospettate dal Governo, in particolare quella sull'autonomia differenziata e degli enti locali, oltre a quella costituzionale, aveva chiesto di stabilire prima di tutto la cornice entro la quale inserire tali modifiche, per fissare alcuni punti fermi.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione metodologica, esprimendo riserve sulla scelta del Governo di procedere nel modificare la forma di Governo del Paese senza ricercare preliminarmente il confronto con le opposizioni, tra l'altro in assenza di una situazione di emergenza e in presenza di una situazione politica in cui le prerogative del Presidente del Consiglio e del Governo sembrano tutt'altro che compresse: basti pensare che la Commissione ambiente e lavori pubblici, di cui fa parte, in un anno mezzo ha esaminato esclusivamente provvedimenti d'iniziativa governativa, tra l'altro limitandosi a ratificare i testi licenziati dalla Camera dei deputati nei casi di seconda lettura.

Ritiene che, nonostante le rassicurazioni della maggioranza e del Governo, le riforme sul premierato e sull'autonomia differenziata in realtà non restituiscono un quadro coerente e più efficiente.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ricorda che, nonostante le rassicurazioni fornite circa l'assenza di implicazioni per gli equilibri costituzionali, nel corso delle audizioni gli esperti hanno invece rilevato, ad esempio, il ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica e del ruolo del Parlamento. Si modifica, infatti, la fonte di legittimazione del potere per il solo Presidente del Consiglio, che sarà eletto a suffragio universale e diretto e quindi si troverà in una posizione più forte rispetto a quella del Presidente della Repubblica. Nel sistema attuale, invece, è il Parlamento che legittima gli altri poteri.

Ritiene incomprensibile il motivo per cui si intenda limitare il ruolo del Capo dello Stato, che nei momenti di crisi ha bene utilizzato i suoi poteri "a fisarmonica", anziché affrontare le cause della disaffezione dei cittadini dalla politica. Si prevede inoltre un premio di maggioranza smisurato, pari al 55 per cento dei seggi, e anche la correzione introdotta con i successivi emendamenti del Governo non appare sufficiente. Infatti, nell'attuale frammentato quadro politico italiano, potrebbe accadere che una forza politica, con il 30 per cento dei consensi, riesca a determinare da sola l'assetto degli altri poteri.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) formula alcune considerazioni critiche innanzitutto sul metodo adottato dal Governo per modificare l'impalcatura istituzionale del Paese, con il premierato e l'autonomia differenziata, che tra l'altro sono in contraddizione tra loro poiché, da un lato, si favorisce un accentramento dei poteri del Presidente del Consiglio e, dall'altro, si delegano più competenze alle Regioni. A suo avviso, si sarebbe dovuto invece affrontare la questione dell'abuso della decretazione d'urgenza e del monocameralismo alternato, che impedisce un adeguato approfondimento dei provvedimenti, come peraltro recentemente rilevato in Aula dallo stesso presidente Balboni.

Per quanto riguarda il merito, sottolinea di aver presentato alcune proposte emendative volte a correggere la riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica e a restituire la centralità al Parlamento.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) sottolinea che l'Italia è un Paese libero, democratico, nel quale si rispettano le libertà civili individuali, riconosciute dalla Costituzione, che prevede altresì pesi e contrappesi per un sistema di poteri equilibrato, basato sulla centralità del Parlamento e sulla funzione di garanzia del Presidente della Repubblica.

Esprime quindi preoccupazione per la riforma proposta dal Governo, peraltro scritta in modo poco chiaro, che finisce per svilire il ruolo del Parlamento e limitare le prerogative del Presidente della Repubblica, concentrando i poteri nella figura del Presidente del Consiglio.

Al contrario, si sarebbe dovuto intervenire sulle cause del disagio diffuso nel Paese, che provoca un allontanamento dei cittadini dalla vita politica, quindi sui motivi della crisi della rappresentanza e degli stessi partiti.

Gli emendamenti 3.58 e 3.89, a sua firma, sono volti appunto a mantenere il ruolo del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che i problemi di funzionamento del sistema democratico vadano individuati non tanto nei meccanismi e negli equilibri tra poteri dello Stato, quanto nella crisi della rappresentanza e della partecipazione dei cittadini. L'articolo 3 del disegno di legge costituzionale, anche nella versione emendata dal Governo, si limita invece a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, secondo un meccanismo elettorale basato sulla esaltazione dell'individuo, già sperimentato nelle elezioni comunali e regionali senza che si sia ridotto l'astensionismo.

A suo avviso, quindi, bisognerebbe risolvere il problema della sfiducia nel sistema dei partiti e valorizzare la funzione legislativa del Parlamento, che deve tornare a essere il luogo dove si individuano le soluzioni per il benessere dei cittadini, ragionando su temi come diritti, innovazione, sviluppo delle aree interne, piuttosto che limitarsi a dare risposte in termini emergenziali.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) sottolinea che la riforma costituzionale in esame è volta a rafforzare il ruolo del Governo, riducendo quello del Parlamento e del Presidente della Repubblica, in contrasto con le finalità che presiedono al sistema di pesi e contrappesi introdotto in Costituzione, cioè perimetrare appunto il potere dell'esecutivo.

Con l'emendamento 3.66, quindi, si riconosce al Presidente della Repubblica il potere di nominare i Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, considerato che in alcune

occasioni la sensibilità del Capo dello Stato ha consentito di evitare alcune nomine inopportune.

Esprime quindi preoccupazione per gli automatismi che, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, condurrebbero allo scioglimento delle Camere. Osserva, infatti, che il Presidente del Consiglio potrebbe dimettersi anche in conseguenza di una dinamica puramente interna al proprio partito, con il rischio quindi di vanificare il voto di milioni di elettori in base alle determinazioni di organi interni dei partiti, che non sono stati eletti. Auspica che la maggioranza intenda riflettere su questa stortura.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sulle modalità di intervento dei senatori in sede di illustrazione degli emendamenti: esprime infatti perplessità sulla circostanza che i presentatori di emendamenti che sono assenti quando è il loro turno, decadano dalla facoltà di illustrare. Ritiene infatti che tali senatori ben potrebbero essere chiamati nuovamente in un momento successivo, avendo comunque cinque minuti a disposizione per illustrare nel complesso tutte le proposte a propria firma presentate ad un singolo articolo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento adottata in Assemblea è in linea con la procedura da lui adottata per l'illustrazione degli emendamenti in Commissione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che la decadenza dal diritto di illustrare un emendamento sia assimilabile a una sanzione e pertanto dovrebbe essere specificamente prevista da una norma regolamentare e non dedotta in via interpretativa.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che in assenza dei presentatori, gli emendamenti si intendono illustrati e che non è prevista alcuna sanzione circa il loro seguito procedurale. Invita quindi il senatore Alfieri a illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) precisa che in tutte le occasioni di incontro, anche con il Presidente del Consiglio, il Partito democratico ha chiarito la propria contrarietà all'elezione diretta del Presidente del Consiglio e al meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*" e ha assicurato invece la propria disponibilità a discutere degli strumenti per garantire maggiore stabilità agli esecutivi e rafforzare le prerogative del Capo del Governo. Purtroppo si è preferito andare avanti senza cercare una mediazione con le opposizioni.

Con gli emendamenti all'articolo 3, si offre invece un sistema alternativo, ispirato al cancellierato tedesco, in particolare prevedendo l'istituto della sfiducia costruttiva e il potere di nomina e revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 4.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), illustrando a nome del suo Gruppo il complesso delle proposte di modifica presentate all'articolo 4, sottolinea che questo articolo costituisce il nucleo essenziale del disegno di legge costituzionale, con la modifica dell'articolo 94 della Costituzione.

Ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'elezione diretta del *premier*, che in questa fase storica di crisi della democrazia rischia di aggravare i problemi, dato che i cittadini saranno coinvolti solo per esprimere il voto ogni cinque anni.

Ritiene che, nonostante l'emendamento 4.2000 del Governo - che tenta di correggere il meccanismo del cosiddetto "*premier di riserva*" - permangano le criticità segnalate: per esempio non si comprende se le dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, in caso di bocciatura della questione di sfiducia, siano un atto dovuto o volontario.

A suo avviso, le contraddizioni del testo sono il frutto di una faticosa mediazione tra i partiti della maggioranza, essendo noto che solo Fratelli d'Italia è a favore del meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*". Ciò rende evidente che il progetto di riforma è un'operazione propagandistica.

Sottolinea che alcuni emendamenti introducono l'istituto della sfiducia costruttiva, a dimostrazione della disponibilità delle opposizioni a proporre un modello alternativo di forma di Governo basato sulla centralità del Parlamento, con una convergenza significativa tra i partiti di minoranza, seppure con alcune sfumature.

Ribadisce l'inopportunità di tentare di risolvere la crisi della democrazia attraverso il rafforzamento della stabilità del Governo, mentre bisognerebbe in realtà discutere della questione del *deficit* di rappresentanza. Se si vuole evitare il ricorso ai governi tecnici,

occorre restituire credibilità alla politica, evitando di affrontare un argomento così complesso in modo propagandistico.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) critica la modalità di conduzione dei lavori della Commissione da parte della Presidenza che - perfino su un argomento così rilevante - limita la facoltà di illustrazione degli emendamenti dichiarando la decadenza dal diritto a intervenire dei senatori assenti, una prassi che, a suo avviso, non trova alcun riscontro espresso nel Regolamento. Auspica pertanto che la Giunta per il Regolamento si esprima su tale aspetto, rendendo così evidente che l'interpretazione del Presidente è del tutto personale e discende dall'aspro scontro che si è verificato di recente in Commissione, a seguito del quale è stato necessario richiedere la pubblicità dei lavori attraverso il collegamento audiovisivo, per evitare il ripetersi di situazioni simili.

Ritiene che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale proponga una soluzione farragginosa per l'individuazione del *premier*. A tale proposito, i costituzionalisti hanno ricordato che anche con il sistema vigente almeno quattordici volte su diciannove il Presidente del Consiglio è stato quello atteso in base al risultato elettorale. I problemi in realtà si verificano solo in un secondo momento, quando le maggioranze cambiano ma non sono in grado di formarne una nuova. In tal caso, per evitare accordi poco trasparenti, si potrebbe ricorrere all'istituto della sfiducia costruttiva, prevedendo - come propone l'emendamento 4.10 - che la mozione di sfiducia nei confronti del Governo sia firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, con l'indicazione della persona incaricata di formare il nuovo Governo. Tale soluzione, tra l'altro, è già adottata da altre democrazie mature.

Stigmatizza che non vi sia ancora un testo consolidato, a causa dei contrasti all'interno della maggioranza, considerato che gli emendamenti del Governo hanno inciso significativamente sull'articolato originario. A tale proposito, confuta le ricostruzioni giornalistiche sulla eventuale disponibilità del Movimento 5 Stelle a sostenere l'elezione diretta del *premier*. La sua parte politica è piuttosto interessata a restituire davvero il potere di scelta all'elettorato. Su questo, sottolinea che i partiti di minoranza sono piuttosto compatti, a dimostrazione che l'opposizione al progetto di riforma del Governo non è pregiudiziale, ma prefigura un punto di vista alternativo serio, basato sulla storia e la conoscenza delle istituzioni italiane e sul contributo offerto dai costituzionalisti auditi.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, se la maggioranza fosse disponibile a un approfondimento sulle criticità del testo in esame, il Partito Democratico non farebbe mancare il proprio apporto costruttivo, per rendere la forma di Governo più stabile e il sistema democratico più partecipato.

Per raggiungere tale obiettivo, tuttavia, sarebbe necessaria anche una diversa modalità di conduzione dei lavori della Commissione. Le forzature sui tempi di discussione, invece, fanno pensare a una strumentalizzazione del tema in vista delle elezioni europee e ciò è particolarmente grave trattandosi di una riforma così importante. Fa presente che anche l'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata, dopo sette mesi e due giorni, è stata improvvisamente accelerata, rinunciando anche ad acquisire i risultati del CLEP sui livelli essenziali delle prestazioni, proprio per poter incardinare il progetto sul premierato.

Auspica che sia possibile sottrarre la riforma costituzionale dalla competizione elettorale, da parte di entrambi gli schieramenti, in modo da affrontare il tema in modo ordinato e rigoroso.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare alla senatrice Maiorino, precisa di aver richiesto la pubblicità dei lavori della Commissione attraverso il circuito interno prima ancora degli esponenti degli altri Gruppi, affinché si conoscano le modalità di lavoro della Commissione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), intervenendo incidentalmente, ritiene che, in sede di illustrazione degli emendamenti, i proponenti dovrebbero attenersi al contenuto delle proposte di modifica, invece di parlare delle modalità di svolgimento dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

169ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 20.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si proseguirà con l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.6 nonché tutte le restanti proposte a sua firma, ponendo l'accento sui profili critici sottesi all'articolo 4 del disegno di legge.

La natura elettiva della carica del Presidente del Consiglio, infatti, incide negativamente sia sulla configurazione del rapporto fiduciario con il Parlamento (lo scioglimento delle Camere a seguito della mancata fiducia comporta infatti una grave lesione delle prerogative parlamentari), sia sul ruolo di garanzia svolto dal Presidente della Repubblica (i cui poteri diventano tassativamente vincolati). Gli emendamenti, pertanto, si propongono di arginare il grave sconvolgimento degli equilibri costituzionali operato dal disegno di legge (nel quale sia il Parlamento che il Presidente della Repubblica finiscono di fatto subordinati al potere esecutivo).

Dopo aver ribadito che non potrà esserci nessun dibattito costruttivo fino a che la maggioranza insisterà sull'opzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, osserva che il disegno di legge appare inoltre afflitto da una sostanziale incoerenza di fondo, configurando una sorta di presidenzialismo imperfetto che non garantirà un'effettiva governabilità del Paese.

Conclude auspicando che le forze politiche di maggioranza rivedano la propria posizione, incanalando il dibattito verso proposte costruttive che mirino a razionalizzare il testo costituzionale (un'opzione potrebbe essere il modello tedesco), senza stravolgerlo.

Il senatore [PERA](#) (FdI) illustra l'emendamento 4.0.5, che volto a dare concretezza al dibattito politico, da tempo avviato, sul cosiddetto "statuto delle opposizioni".

Nel dettaglio, la proposta introduce un contrappeso all'aumentata centralità della figura del Presidente del Consiglio (favorendo, altresì, l'efficace implementazione di un sistema politico bipolare), istituendo la figura (mutuata dall'esperienza britannica) del Capo dell'opposizione. Esso viene eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, da tutti i parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere alle forze politiche di opposizione e dovrà essere sentito dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale oltre che in altri casi specificatamente individuati dalla

legge. Le modalità di elezione ed i poteri della figura sono invece riservate ai regolamenti parlamentari.

L'emendamento si preoccupa altresì di dare voce anche a quelle forze politiche di opposizione che non intendano riconoscersi nella figura predetta, statuendo che i regolamenti parlamentari individuano anche i poteri degli altri Gruppi parlamentari di opposizione.

Conclude auspicando l'approvazione della proposta, che si configura, a suo avviso, come un indispensabile strumento di democrazia.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.83 che si propone di superare le criticità -peraltro evidenziate da molti costituzionalisti- sottese all'articolo 4 del disegno di legge (che lega pericolosamente la durata della legislatura a quella del *premier* eletto), prevedendo coerentemente che il Governo illustri il suo programma prima di ottenere la fiducia.

Rimarca quindi i numerosi profili di criticità e di incoerenza sottesi all'articolo 4, che da un lato compromette il divieto del vincolo di mandato di cui all'articolo 67 della Costituzione, dall'altro menoma profondamente i poteri dello stesso Presidente del Consiglio e, da un altro lato ancora, svislisce profondamente il ruolo del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo.

Conclude osservando che le motivazioni politiche sottese al disegno di legge appaiono legate, più che ad un'effettiva volontà di riforma, a dinamiche interne alla coalizione di maggioranza. Ciò appare particolarmente grave con riferimento ad un progetto di riforma costituzionale, che dovrebbe invece essere frutto di una convergenza tra la politica e la società civile.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua firma osservando che sin dagli anni '90 dello scorso secolo (ossia a partire da quella che viene comunemente chiamata la "seconda repubblica"), gli schieramenti politici di centro-sinistra e di centro-destra indicavano, in via di fatto, il loro candidato alla presidenza del consiglio che era, pertanto, già noto agli elettori prima del voto. Stante quanto precede, la riforma operata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare addirittura superflua.

Il disegno di legge, per contro, compromette gravemente il ruolo del Presidente della Repubblica nel corso delle crisi di governo, privando il sistema di un fondamentale elemento di stabilità (rivelatosi cruciale, ad esempio, nel superamento delle crisi politiche del 2008 e del 2011), e minando pericolosamente le basi del sistema politico italiano.

Conclude osservando che una soluzione più coerente sarebbe stata quella di ridefinire i poteri e le prerogative del Presidente del Consiglio senza prevederne l'elezione popolare diretta.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua firma, volti a sottolineare le numerose criticità del testo di riforma costituzionale all'esame della Commissione (prima fra tutte la grave mortificazione delle prerogative del Parlamento). In particolare, gli emendamenti propongono soluzioni alternative volte ad esaltare la centralità del Parlamento e delle forze politiche, introducendo la cosiddetta "sfiducia costruttiva".

Conclude stigmatizzando la rigidità manifestata dalle forze politiche di maggioranza, che preclude ogni possibilità di vero dibattito.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.88, il quale prevede, in capo al Presidente della Repubblica, la possibilità di nominare un nuovo Presidente del Consiglio, tenuto conto del risultato delle elezioni, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al governo.

Il disegno di legge presentato dal Governo, infatti, da un lato sembra presupporre che l'elezione diretta del *premier* possa fornire per ciò solo piena garanzia di stabilità e governabilità mentre, dall'altro, il legame tra la durata del governo e quella della legislatura instaurato dall'articolo 4 si pone in contraddizione proprio con quell'esigenza, aumentando i rischi sistemici derivanti dalle crisi politiche ed impedendo un'efficace azione di governo.

Il testo della riforma, inoltre, menoma profondamente le prerogative parlamentari ed in particolare proprio quelle dei rappresentanti della maggioranza che sostiene l'esecutivo, cui viene di fatto preclusa la possibilità di correggere e indirizzare l'azione del *premier* (che potrebbe, ad esempio, minacciare le proprie dimissioni -con conseguente svolgimento nuove elezioni *o pe legis*- proprio per neutralizzare politicamente i rilievi critici al proprio operato).

Conclude osservando che una riforma efficace della Costituzione non può prescindere da un rafforzamento del ruolo del Parlamento.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), nell'apprezzare le osservazioni precedentemente svolte dal senatore Pera, illustra i suoi emendamenti rimarcando la mancanza di coerenza e di respiro

della riforma costituzionale all'esame della Commissione. Riforma che sembra rispondere più all'esigenza di bilanciare le istanze dei partiti che compongono la coalizione di governo che alle reali necessità del Paese.

Gli emendamenti presentati si pongono, quindi, nell'ottica di istituire un rapporto più stretto tra istituzioni e cittadini, fondandolo su una democrazia realmente partecipativa e contrastando la grave marginalizzazione del ruolo del Parlamento.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), nell'illustrare gli emendamenti ed i subemendamenti a sua firma, osserva che la riforma costituzionale presentata dal Governo introduce un modello di premierato che sembra ispirarsi a quello adottato dallo Stato di Israele negli anni '90 (che si proponeva, analogamente, l'obiettivo di rafforzare la legittimità del *premier*, garantire la durata dei governi per l'intera legislatura e diminuire il potere di veto dei partiti). Il modello israeliano (come rilevato, tra i tanti, dallo studioso Emanuele Ottolenghi in un articolo pubblicato, nel 2002, sulla Rivista italiana di scienza politica), manifestò tuttavia, alla prova dei fatti, tutta la sua inadeguatezza, dando luogo ad una frammentazione politica e a un'instabilità ancora maggiori. Venne pertanto abbandonato nel 2001 in favore di un nuovo sistema imperniato sulla sfiducia costruttiva.

Osserva che per superare il problema derivante dalla presenza di un Presidente del Consiglio dotato di legittimazione popolare legato, tuttavia, al Parlamento da un rapporto di fiducia, il disegno di legge ha costituzionalizzato la materia elettorale, prevedendo l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e dei parlamentari, accompagnata da un premio di maggioranza. Tale opzione, però, sviscerisce eccessivamente il ruolo delle Camere, che diventa puramente ancillare rispetto a quello del Governo, irrigidendo la dialettica politica e conferendo al Presidente del Consiglio e alla maggioranza che lo sostiene poteri eccessivi (anche con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica). Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, rivedere drasticamente l'impianto del provvedimento, introducendo dei meccanismi di sfiducia costruttiva in luogo dell'elezione diretta.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 4.93 e 4.118, sottolineando innanzitutto le problematiche sottese all'articolo 4 del disegno di legge, prima fra tutte la diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica, ridotto ad una funzione puramente notarile. Il provvedimento, inoltre, accentrando molti poteri nella figura del Presidente del Consiglio, realizza di fatto un assetto politico proprio di una repubblica presidenziale, tipicamente connotato da instabilità e forti conflitti.

Le proposte emendative citate formulano quindi un'alternativa, fondata sull'istituto della sfiducia costruttiva. Tale istituto avrebbe infatti il pregio di assicurare la centralità politica del Parlamento, responsabilizzando soprattutto i partiti della coalizione di governo e garantendo, altresì, le prerogative del Capo dello Stato.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative a sua firma, osservando innanzitutto che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio appare una misura inutile e ridondante: già con il sistema attuale, infatti, il governo uscito dalle ultime consultazioni elettorali sta esercitando le proprie prerogative in un contesto connotato da stabilità politica, monopolizzando di fatto l'attività parlamentare.

La figura di un Presidente del Consiglio direttamente eletto ma, allo stesso tempo, legato al Parlamento da un vincolo fiduciario appare poi palesemente contraddittoria. A ciò va aggiunta la grave diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica, che si vede preclusa la possibilità di svolgere pienamente le sue tipiche funzioni di garanzia.

Conclude osservando che il progetto riformatore del Governo appare connotato da profonda incoerenza e si pone altresì in contrasto con il parallelo provvedimento, all'esame della Camera dei deputati, relativo all'autonomia differenziata.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) illustra i propri emendamenti, precisando innanzitutto che le proposte non obbediscono, come detto da più parti, a un mero intento ostruzionistico e mirano, per contro, a sanare le gravi insufficienze dell'articolato predisposto dal Governo.

Il disegno di legge, prevedendo contestualmente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio ed il premio di maggioranza in materia elettorale, configura infatti una *super leadership* in capo al governo, alterando profondamente l'equilibrio tra i poteri. In tale contesto, l'articolo 4 opera una grave mortificazione delle prerogative del Parlamento e degli stessi parlamentari di maggioranza. E soprattutto in contesti particolarmente critici, quali, ad esempio, la sopravvenuta inadeguatezza morale del candidato *premier* (un eventuale voto di sfiducia, infatti, imporrebbe automaticamente lo svolgimento di nuove elezioni), e il caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio.

L'impianto normativo prefigurato, pertanto, opera un'eccessiva concentrazione di prerogative in capo al Presidente del Consiglio a scapito del Parlamento, del Presidente della Repubblica e dello stesso corpo elettorale, senza garantire, per contro, la stabilità politica dell'esecutivo e il formarsi di nuove maggioranze parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

170^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 14 febbraio.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4. Evidenzia i numerosi punti che appaiono del tutto non condivisibili del provvedimento, soffermandosi sul tema della indebita compressione della figura e del ruolo del Presidente della Repubblica, con una forte limitazione delle sue prerogative. Sottolinea il carattere non ostruzionistico degli emendamenti presentati, che vanno invece nell'ottica di contrastare un modello squilibrato delineato dalla proposta di riforma costituzionale. Evidenzia infine come dovrebbe invece agirsi nel senso di orientarsi a modelli, come quello tedesco, che hanno dimostrato una maggiore efficacia e un equilibrio di sistema come lo strumento della sfiducia costruttiva.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4, sottolineando come il vero tema da affrontare a livello di assetto costituzionale consista nella necessità di investire sul tema della rappresentanza, piuttosto che sui profili, richiamati in modo indebito dalla maggioranza, della stabilità e della governabilità. La proposta di riforma costituzionale mira a comprimere le funzioni del Presidente della Repubblica, venendo meno il ruolo di tale figura nel riconoscimento e nella gestione delle crisi dell'assetto politico. Tale aspetto non appare in alcun modo condivisibile, né necessario rispetto ai reali problemi dell'impianto istituzionale. Il modello delineato rischia di non risolvere i veri nodi dell'instabilità, scaricando invece sulle Camere i problemi del sistema istituzionale. Conclude evidenziando come nei sistemi con un solido impianto democratico il fulcro dell'equilibrio sia quello di delineare modelli che garantiscano il confronto nell'ambito delle sedi rappresentative, piuttosto che forme indebite di concentrazione dei poteri.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), nell'illustrare le proposte presentate all'articolo 4, si sofferma sul rapporto tra Parlamento e Governo e sugli effetti assai critici che deriverebbero dalla riforma. In particolare evidenzia i rischi di irrigidimento e di concentrazione dei poteri, delineandosi un sistema in cui la crisi di governo possa condurre unicamente allo scioglimento. Formula quindi considerazioni fortemente critiche sul portato del provvedimento di riforma costituzionale, evidenziando la necessità di meditare più approfonditamente la materia e le scelte sull'assetto istituzionale.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il ministro Casellati per la propria presenza costante nel seguire i lavori, anche in sede di illustrazione degli emendamenti, evidenzia in modo critico quanto previsto dal provvedimento, in particolare circa la previsione di fatto di elezioni in caso di dimissioni del *premier*. Il sistema delineato consegna poteri senza precedenti a una persona che, alla luce dell'attuale sistema elettorale, potrebbe avere peraltro registrato una percentuale non alta di votanti alle consultazioni elettorali. Lo schema delineato va quindi a detrimento dei poteri del Parlamento e delle prerogative del Presidente della Repubblica. Formula perciò osservazioni critiche circa la concentrazione in capo ad organi, anche privi del sostegno effettivo di un'elezione maggioritaria, del destino del Paese: ciò costituisce una indebita concentrazione ed è un elemento di squilibrio nel sistema politico-istituzionale del Paese. Appare in particolare critico l'automatismo delineato in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, dimissioni che sottolineano potrebbero essere motivate anche da dinamiche di interesse, anziché da una reale crisi dell'assetto politico istituzionale. Evidenzia come più si concentri in capo al Presidente del Consiglio, anziché nel Parlamento, il potere di gestione dell'assetto istituzionale, più ne risulta accresciuto il ruolo preponderante dei partiti politici, anziché dei cittadini. Sottolinea come non vi sia nell'ambito dell'Unione europea alcun Paese con una tale concentrazione di poteri; ricorda il caso della Gran Bretagna, dove gli esecutivi si caratterizzano per un forte ruolo nell'assetto istituzionale, e tuttavia essi hanno anche decisi limiti, elemento di equilibrio che manca del tutto nella proposta in esame.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) evidenzia come l'impostazione della riforma non sia accettabile, poiché crea squilibri laddove l'attuale carta costituzionale costituisce invece un esempio chiaro e meditato di bilanciamento tra i poteri dello Stato. Alla luce della riforma si verrebbe a relegare i cittadini al mero ruolo di coloro che scelgono un capo ogni cinque anni. Questo elemento non costituisce in alcun modo un elemento di favore alla partecipazione, andando invece in segno del tutto contrario. Sottolinea l'importanza di ponderare, al di là delle contrapposizioni politiche, ogni eventuale modifica alla carta costituzionale, atteso che la costituzione si cambia insieme, e nessuno può modificarne i profili fondamentali da solo senza considerare la complessità dei temi involti. Sottolinea inoltre come governare non significhi affatto comandare, e non possa delinearci un sistema istituzionale in cui una persona decida da solo: è necessario delineare invece un sistema costituzionale che incentivi la capacità di fare scelte condivise. Invita dunque la maggioranza, alla luce di tutti tali elementi critici, a fermarsi rispetto alla fretta registrata nell'esame del provvedimento, al fine di meglio ponderare le scelte più opportune per il Paese. Ricorda come la carta costituzionale sia stata il frutto di una grande sofferenza e della lotta per la liberazione, invitando la Presidenza a considerare l'opportunità di un approccio non divisivo bensì condiviso.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) si sofferma sul ruolo degli eletti, investiti di un mandato di natura politica. Tale mandato elettorale è la fonte stessa della autorevolezza che devono avere i rappresentanti dei cittadini. Gli emendamenti presentati all'articolo 4 tendono quindi a porre l'attenzione su tale profilo e sul necessario ruolo centrale del Parlamento, non rilevando affatto il tema della stabilità, pur invocato dalla maggioranza. Sottolinea come il tema della scelta da parte dei cittadini sia richiamato in modo strumentale dalla maggioranza, poiché appare invece centrale garantire un equilibrio nell'assetto istituzionale e una garanzia al corretto espletamento del mandato elettorale, vero elemento di garanzia in un sistema democratico.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4, evidenziando come il provvedimento svuoti progressivamente il ruolo del Parlamento, in un contesto che delegittima e toglie dignità al lavoro ed alle funzioni dei rappresentanti eletti. Associandosi alle considerazioni già svolte dai colleghi, evidenzia come nel mandato elettorale vi sia il senso più profondo della democrazia. Dopo aver ricordato in senso critico l'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari, in una fase storica già di compressione del Parlamento, sottolinea come la lealtà dei rappresentanti eletti sia in primo luogo alla Costituzione, e non possa delinearci in alcun modo un Parlamento schiacciato sull'Esecutivo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4 non hanno alcun intento ostruzionistico, ma vadano nella direzione di impedire una riforma sbagliata, per come delineata dall'attuale maggioranza. Occorre restituire al Parlamento una centralità che da tempo viene messa in discussione, aprendo una riflessione condivisa sul ruolo del Parlamento stesso. Evidenzia come già nella fase attuale si stia operando in difformità sostanziale dalla Costituzione, ricordando la prassi ormai invalsa del

monocameralismo alternato, non in linea con quanto previsto dalla Carta. Si sofferma su uno dei temi più delicati dell'assetto istituzionale, rappresentato dall'autonomia e dai diversi livelli di governo, rispetto al quale costituisce tema centrale il principio di leale collaborazione. Ricorda infatti come il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo doveva costituire il fondamento dell'assetto del titolo quinto della Costituzione. Anche alla luce della centralità di questo tema, su cui occorrerebbe soffermarsi ponderando con attenzione l'ottica degli effettivi interventi, richiama quindi l'esigenza di fermare il processo di esame affrettato della proposta di riforma costituzionale. Sarebbe invece necessario soffermarsi sui reali profili delle vere priorità in tema di garanzia e funzionamento nel nostro sistema istituzionale, che ricorda essere un sistema di natura parlamentare.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) evidenzia come sia necessario un confronto tra le diverse parti politiche per operare riforme nell'alveo della democrazia parlamentare. La prospettata riforma cambia radicalmente il ruolo del Parlamento, in una direzione che risulta assai pericolosa, poiché rischia di svuotare le funzioni delle istituzioni del Paese. Auspica quindi una rimeditazione di fondo dell'approccio alla riforma, invitando la maggioranza ad un maggiore ascolto e ad una comprensione degli effetti di quanto si va profilando, senza operare in modo affrettato e cieco rispetto alle reali esigenze di equilibrio dell'assetto istituzionale.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene, in sede di illustrazione dei propri emendamenti riferiti all'articolo 4, per sottolineare come la riforma presenti, oltre che criticità già ampiamente evidenziate, anche il grosso limite di non risolvere il nodo dei rapporti tra Governo, Parlamento e livello regionale di governo, non affrontando il tema del Titolo V della Costituzione. Occorrerebbe un approccio più ponderato nell'operare, invece, con scelte di maggiore equilibrio, rispetto ad una deriva, delineata dai provvedimenti dell'attuale Governo, sempre più federalista e che non affronta i reali nodi di gestione amministrativa e di *governance* del Paese. Ricorda come sia emerso come risulti comunque auspicabile, nel profilare eventuali interventi sugli assetti istituzionali, rifarsi a modelli maggiormente funzionali, tra cui ricorda il cancellierato alla tedesca. Si sofferma poi sull'emendamento 4.2000 del Governo, criticandone i contenuti, atteso che questo viene presentato come una norma cosiddetta antiribaltone, mentre in realtà non si evitano i repentini cambiamenti connessi ad un Presidente del Consiglio dimissionario, risultando invece il tenore testuale della disposizione contraddittorio rispetto allo spirito stesso evocato dalla maggioranza. Si sofferma quindi sui contenuti testuali di tale proposta, rimarcando che ivi si prevede infatti la possibilità di un *premier* dimissionario ma anche la possibilità che questi non proceda alle proprie dimissioni.

Sottolinea come l'attuale tenore dell'articolo 94 della Costituzione risulti chiaro e delinea un rapporto tra Parlamento e Governo che, invece, la riscrittura proposta tende a rendere ambiguo e non scevro da dubbi interpretativi. Richiamando le numerose critiche registrate, da più parti, sottolinea quindi la necessità di evitare riscritture della Carta costituzionale con testi confusi e meno chiari di quelli vigenti.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ribadisce che nel testo ci sono norme contraddittorie, che creano confusione, come iniziano a comprendere anche i commentatori e l'opinione pubblica. Con l'articolo 4, è evidente lo svuotamento del ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari, che invece dovrebbero essere i protagonisti nella formazione delle maggioranze che sostengono il Governo e nella ricerca di soluzioni alle crisi politiche.

Stigmatizza che la maggioranza intenda alterare profondamente l'equilibrio istituzionale del Paese, solo per uno scambio tra i due principali partiti della maggioranza: l'autonomia differenziata per la Lega, da utilizzare in campagna elettorale per le prossime europee, e il premierato per Fratelli d'Italia, per nascondere l'inefficacia dell'azione politica del Governo. Sottolinea che il nuovo articolo 94 della Costituzione fa venire meno il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo e gli emendamenti d'iniziativa governativa hanno ulteriormente irrigidito tale meccanismo, impedendo di fatto al Parlamento di essere protagonista nella scelta delle opzioni per il superamento della crisi, essendo il suo destino legato a quello del Presidente del Consiglio.

Per questo motivo, il Partito democratico ha presentato una serie di emendamenti qualificati all'articolo 4, proponendo in particolare l'istituto della sfiducia costruttiva, secondo il modello tedesco o spagnolo.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) ritiene involuta e poco comprensibile la formulazione del nuovo articolo 94 della Costituzione, soprattutto a confronto con il linguaggio netto e chiaro del testo originario.

Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sovverte il sistema democratico basato sulla centralità del Parlamento, eliminando il sistema di pesi e contrappesi che regolano attualmente i rapporti con il Governo e il Presidente della Repubblica. Si introduce infatti una rigidità eccessiva nei rapporti tra Parlamento e Governo, attraverso automatismi procedurali che incidono sul vincolo fiduciario.

Critica l'eccessiva concentrazione di poteri nel Presidente del Consiglio, che peraltro rischia di essere espressione di una minoranza, alla quale viene garantito un premio di maggioranza squilibrato solo per conferire più stabilità al Governo.

Gli emendamenti del Partito democratico, al contrario, intendono tutelare le prerogative del Parlamento e del Capo dello Stato. Invita quindi la maggioranza a sospendere l'esame del testo per poter predisporre un progetto di riforma in condivisione con le opposizioni, così come la Costituzione fu elaborata da tutte le forze politiche antifasciste che avevano superato le sofferenze della guerra e avevano lottato per la liberazione.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nell'illustrare gli emendamenti 4.128 e 4.148, ribadisce le preoccupazioni del Partito democratico per una riforma a suo avviso pericolosa, perché scardina il sistema costituzionale previsto dalla Costituzione e imperniato sulla centralità e sulla primazia del Parlamento.

Si sarebbe dovuto correggere le distorsioni che stanno marginalizzando il ruolo del Parlamento e invece si rafforza in via plebiscitaria il potere del Presidente del Consiglio e del Governo, con conseguenti rischi per la democrazia pluralista e rappresentativa. L'Esecutivo invece, negli anni, si è progressivamente rafforzato attraverso un ampio ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia.

Dopo aver ringraziato il Ministro per l'ascolto attento del dibattito, conoscendone le convinzioni liberaldemocratiche, paventa il rischio che questa riforma possa causare, al di là degli intendimenti originari, una torsione autoritaria del sistema democratico squilibrando il rapporto tra Parlamento e Governo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sottolinea che il problema del sistema democratico è la crisi della rappresentanza e della rappresentatività, per cui bisognerebbe tutelare il ruolo e la libertà di azione dei parlamentari, a cui gli elettori conferiscono il mandato per elaborare soluzioni alle situazioni di *impasse*, soprattutto in un momento in cui il funzionamento dell'istituzione parlamentare ha perso efficacia. Non c'è spazio, infatti, per un confronto costruttivo e la dialettica è basata solo sulla presentazione di emendamenti e sul voto a maggioranza. In questo modo, si colpisce la democrazia, che sta evolvendo verso la forma autoritaria della cosiddetta democrazia.

Auspica allora che si possa discutere seriamente su come migliorare la Repubblica parlamentare, garantendo stabilità all'Esecutivo ma senza indebolire il Parlamento e mettere in discussione i principi fondamentali della Costituzione, così riavvicinando i cittadini alla politica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024
171^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 12.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.152, che sostituisce le parole: "impegni programmatici" con l'altra: "programma". Tale modifica è volta a sottolineare la responsabilità che il Presidente del Consiglio, in caso di cessazione dalla carica, deve assumersi davanti agli elettori, ammettendo di non essere riuscito a realizzare il proprio programma, senza ricorrere a inutili perifrasi.

Critica inoltre la rigida procedura prevista per la eventuale sostituzione del Presidente dimissionario con un altro parlamentare della maggioranza, che impedisce di trovare una soluzione alla crisi nelle dinamiche parlamentari.

Sottolinea che l'instabilità degli Esecutivi è stata provocata soprattutto dalla legge elettorale n. 270 del 2005 (il cosiddetto "Porcellum"), che con la quota proporzionale ha introdotto un tripolarismo e con le liste bloccate ha determinato uno scollamento con l'elettorato.

Si sarebbe quindi dovuto iniziare da subito l'esame di una nuova disciplina elettorale, invece di inserire in Costituzione un premio di maggioranza troppo elevato, e modificare i *quorum* per l'elezione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e del Presidente della Repubblica, altrimenti la maggioranza potrà eleggerli senza ricercare il consenso delle opposizioni, i primi già dal primo scrutinio e il Capo dello Stato a partire dal quarto.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) illustra l'emendamento 4.0.3, sottolineando che Italia viva ha un orientamento che si distingue da quello della maggioranza e dell'opposizione. La sua parte politica, infatti, è a favore dell'elezione diretta del *Premier* ma senza meccanismi di recupero in caso di dimissioni, come la sostituzione con altro parlamentare.

Le proposte di modifica quindi sono volte a delineare la figura del Presidente del Consiglio, che essendo eletto direttamente dal popolo non ha bisogno di ricevere la fiducia dal Parlamento, ha la responsabilità del Governo e indirizza e coordina l'attività dei Ministri, avendo il potere di nominarli e revocarli. Qualora il *premier* non abbia più la fiducia del Parlamento, potrà per una sola volta ripresentarsi alle Camere per chiedere nuovamente la fiducia sulla questione su cui si è verificata la crisi. In questo modo si intende evitare la soluzione dei Governi tecnici, che sono invisibili agli elettori.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ribadisce la profonda contrarietà della sua parte politica al progetto di riforma, che si manifesta anche con la presentazione di emendamenti volti a rinviarne quanto più possibile l'entrata in vigore.

Ritiene grave attribuire la primazia al *premier* sugli altri organi dello Stato, senza alcun bilanciamento, poiché si causa uno squilibrio fra poteri, svuotando il ruolo e le funzioni del Presidente della Repubblica e del Parlamento, che invece dovrebbe essere la sede della rappresentanza degli interessi di tutti.

Critica altresì la formazione di una maggioranza artificiosa, grazie a un premio eccessivo e senza stabilire una quota minima di voti da conseguire, meccanismo peraltro già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

È del tutto errato perseguire l'obiettivo di una democrazia "decidente", perché in realtà in questo modo si violano i principi di rappresentatività e di uguaglianza del voto. A tale proposito, invita a respingere la tentazione di derive plebiscitarie, considerato che il Paese ha già drammaticamente sperimentato il modello dell'uomo solo al comando.

Per porre rimedio al *deficit* di rappresentanza, evidenziato dal crescente astensionismo, occorre utilizzare un approccio inverso, cioè valorizzare le assemblee elettive degli enti locali, regionali e parlamentari, come luogo di sintesi e mediazione per il bene comune, piuttosto che privilegiare la capacità decisionale del Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel dare per illustrati i propri emendamenti all'articolo 5, ritiene indispensabile avviare la discussione, contestualmente alla riforma costituzionale, sulla nuova legge elettorale. Sarebbe così possibile riaprire il confronto sulla modifica dell'assetto istituzionale sulla base di un testo più condiviso, atteso che quello in esame non è nemmeno definitivo.

In questo modo si potrebbe, già nell'arco di questa legislatura, riattivare il percorso virtuoso di consolidamento della democrazia. Perché sia possibile raggiungere tale obiettivo, tuttavia, è indispensabile sottrarre l'argomento dalla propaganda elettorale per le elezioni europee, da parte di entrambi gli schieramenti, considerato che si ipotizza perfino che il testo in esame sia sottoposto all'Aula senza concludere l'esame in sede referente, pur di rispettare quella scadenza.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ritiene che le innovazioni introdotte dal progetto di riforma all'esame siano basate su un'analisi errata dei problemi esistenti e delle modalità con cui superarli.

Con l'obiettivo di garantire più stabilità, riproponendo *slogan* ormai superati e tipici di un populismo "escludente", si arreca un *vulnus* all'equilibrio e alla separazione dei poteri. Si sta tentando infatti di costruire una "iper rappresentatività" artificiosa, per di più in una società culturalmente divisa, come dimostrano per esempio gli stereotipi sui migranti e sull'accoglienza. Al contrario, per superare le contrapposizioni bisognerebbe migliorare la qualità della rappresentanza, parlare di politica e non ricercare il consenso con metodi populistici e nazionalisti. Per questo motivo, con gli emendamenti all'articolo 5 si propone di rinviare il più possibile l'entrata in vigore della riforma prospettata dal Governo, anche in modo provocatorio, fino alla trentesima legislatura.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) evidenzia che anche gli emendamenti all'articolo 5 sono motivati da una critica di fondo al progetto di riforma che tenta di risolvere il problema della stabilità attraverso la scorciatoia del rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio.

Per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, riducendo l'astensionismo, si dovrebbe rivedere la disciplina elettorale, piuttosto che consentire di scegliere direttamente il *premier*. Ricorda che alcuni dei costituzionalisti auditi hanno criticato l'attribuzione di un premio di maggioranza elevato senza la previsione di una quota minima di voti per conseguirlo, meccanismo tra l'altro già censurato dalla Corte costituzionale.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottolinea il carattere ancipite del progetto complessivo di riforma del Governo, che sembra l'esito dell'aggregazione di due monadi, di due parti separate, autonomia differenziata e premierato, e rivela per questo motivo un ordito non armonico, che discende da una sorta di "*do ut des*" tra i due principali partiti della maggioranza, con l'esclusione della parte più moderata. A suo avviso, il quadro prospettato non sembra essere la soluzione più equilibrata.

Ritiene che un approccio più maturo e consapevole dovrebbe indurre a valorizzare l'intelligenza e l'apporto di tutti, più che delegare tutte le decisioni a un capo, al fine di interpretare le esigenze dei cittadini e promuovere il bene comune.

In tale ottica, sottolinea di aver imparato, nel corso della sua esperienza parlamentare, ad apprezzare anche il Gruppo Misto e i decreti *omnibus* - spesso valutati criticamente dall'opinione pubblica - a considerare cioè l'importanza della riflessione e non solo della velocità della decisione: con ciò non intende proporre un elogio del trasformismo, ma appunto sottolineare il valore della molteplicità, per il bene di tutti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che l'obiettivo della riforma, cioè garantire stabilità agli Esecutivi, dovrebbe essere perseguito - al contrario di quanto si propone - appunto restituendo dignità al Parlamento e rafforzando la democrazia.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, che prevede la permanenza dei soli senatori a vita attualmente in carica, critica la decisione di sopprimere la facoltà del Presidente della Repubblica di nominare persone che hanno illustrato il Paese con il loro esempio autorevole. Sarebbe più opportuno, allora, preoccuparsi del funzionamento del Senato, secondo i principi fondamentali del Titolo V, facendo in modo che effettivamente sia un luogo di raccordo con i territori, sostituendo il concetto di autonomia con quello di responsabilità nazionale e superando i conflitti derivanti dalla legislazione concorrente. Bisognerebbe altresì affrontare le questioni degli ambiti territoriali ottimali dei Comuni e delle funzioni fondamentali delle stazioni appaltanti, oltre al ruolo delle Regioni che contemporaneamente gestiscono e legiferano.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la seconda parte dell'articolo 5, che addirittura costituzionalizza una formula elettorale maggioritaria, sia particolarmente insensata, poiché collega l'applicazione della riforma costituzionale all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere, di cui però non sono stati neanche annunciati i criteri. È evidente quindi che la discussione sia incompleta: a suo avviso, non si attribuisce il potere di scelta ai cittadini, ma si accentra il potere decisionale nel Capo del Governo, al quale saranno asserviti i parlamentari. Auspica che dopo le elezioni europee sarà possibile affrontare il tema con serietà, a partire dall'esorbitante premio di maggioranza senza la previsione di una soglia minima.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) formula considerazioni critiche sull'articolo 5 del disegno di legge costituzionale, sul quale il Partito democratico ha presentato emendamenti volti a rinviare quanto più possibile l'entrata in vigore della riforma.

Stigmatizza l'accelerazione dei tempi di esame, dovuta allo scambio tra Fratelli d'Italia e Lega su premierato e autonomia differenziata, rispettivamente, per sviare l'attenzione dalla inefficacia della politica del Governo e utilizzare tali argomenti in campagna elettorale.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ribadisce che l'esperienza israeliana ha già dimostrato che il sistema ibrido del premierato non funziona, perché l'elezione diretta del Presidente del Consiglio non si concilia con la necessità di ricevere comunque la fiducia dalle Camere, che tra l'altro potrebbero esprimere una maggioranza non omogenea al *premier*. È per questo motivo che si ricorre a una forzatura, prevedendo in Costituzione il premio di maggioranza e l'elezione contestuale del Capo del Governo e dei due rami del Parlamento. Paventa il rischio che, in caso di più candidati a *premier*, il premio di maggioranza sia attribuito alla coalizione che ha vinto le elezioni anche solo con il 15 o 20 per cento dei voti, stravolgendo così il pronunciamento dell'elettorato.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) auspica che i molteplici interventi per l'illustrazione degli emendamenti riescano a convincere la maggioranza ad accogliere alcune proposte di modifica di una riforma che anche molti costituzionalisti hanno definito sbagliata e dannosa. Per esempio, il professor Cheli si è espresso negativamente sul premierato, ritenendo la riforma inadeguata dal punto di vista tecnico e pericolosa sotto il profilo politico, soprattutto per lo svuotamento del ruolo del Parlamento, mentre la professoressa Cartabia ha, fra l'altro, espresso riserve sulla scelta di rinviare l'entrata in vigore della riforma, subordinandola all'approvazione della legge elettorale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) critica la scelta del Governo di privare il Senato dell'autorevolezza e del prestigio dei senatori a vita, che possono esercitare anche una *moral suasion* nei confronti di parlamentari e cittadini.

Ritiene altresì profondamente sbagliato collegare l'entrata in vigore della riforma alla nuova legge elettorale, che però finora non è ancora neanche stata annunciata.

Auspica pertanto un ripensamento da parte del Governo e l'accoglimento degli emendamenti del Partito democratico.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) ritiene che il tema della stabilità non sia affrontato dalla riforma in esame, perché non si prevede alcuna soluzione per le fibrillazioni all'interno della maggioranza, ritenendo che la *leadership* sia comunque in grado di spegnerle. Sarebbe preferibile invece il modello tedesco, che appunto responsabilizza l'intera coalizione e favorisce la coesione, nell'interesse del Paese, attraverso la sfiducia costruttiva.

Quanto al comma 2 dell'articolo 5, ritiene che non si tratti di una svista il riferimento all'applicazione della riforma, in luogo dell'entrata in vigore, poiché si tiene conto del tempo necessario per l'approvazione del disegno di legge costituzionale e della connessa disciplina elettorale. Rileva, peraltro, la necessità di definire quanto prima la nuova normativa in materia elettorale, al fine di prevedere meccanismi di riequilibrio a fronte dell'esorbitante premio di maggioranza inserito in Costituzione. Il combinato disposto tra la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la costituzionalizzazione della formula elettorale maggioritaria svela infatti il disegno autoritario portato avanti da questa riforma.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) esprime considerazioni critiche circa la mancanza di un disegno di legge elettorale, che pure è connesso all'applicazione della riforma costituzionale. Si rammarica inoltre per la scelta di sopprimere la nomina di senatori a vita, che - a suo avviso - arricchiscono il dibattito parlamentare con il loro esempio morale, come la senatrice Segre.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) sottolinea che, a fronte dell'esigenza di dare risposta alle istanze sociali dal punto di vista della rappresentanza, si propone un meccanismo elettorale ipermaggioritario, con una distorsione in senso autoritario del sistema democratico. Vengono infatti meno anche le funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica, che rivestono un ruolo importante nella soluzione delle crisi politiche, come spesso dimostrato nelle scorse Legislature.

Sottolinea che, con il nuovo assetto istituzionale, vi è peraltro il forte rischio che la maggioranza elegga tutti gli organi di garanzia, compresi i cinque giudici di derivazione parlamentare della Corte costituzionale e i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura, nonché le Autorità indipendenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
173^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ribadisce gli elementi di criticità del progetto di riforma all'esame, che finisce per svilire le prerogative del Capo dello Stato e del Parlamento, concentrando il potere nel Presidente del Consiglio, senza ricercare la condivisione di tutte le forze politiche, per il bene comune. Segnala inoltre la mancanza di una nuova legge elettorale, che restituisca agli elettori il potere di scelta dei candidati. Per questi motivi, l'emendamento 5.56 propone di differire l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale a decorrere dalla XXIV legislatura.

Sottolinea infine la necessità di un approfondimento della materia, che dovrebbe essere sottratta alla logica di scambio tra i maggiori partiti della maggioranza. A suo avviso, è un disegno che finirà per dividere l'Italia, con l'autonomia differenziata, e arrecare un *vulnus* alla democrazia parlamentare, con il premierato.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) sostiene le ragioni che sottendono alle proposte di modifica presentate dal Partito democratico all'articolo 5, inquadrando in un giudizio negativo sui contenuti della riforma e sul metodo utilizzato per la sua trattazione. In particolare, critica lo scambio politico interno alla maggioranza tra autonomia differenziata, provvedimento voluto dalla Lega, e premierato, tema caro a Fratelli d'Italia.

A suo avviso, il progetto di ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese avrebbe richiesto un respiro più ampio e un approccio più condiviso, evitando di arrecare un *vulnus* ad alcuni principi cardine della democrazia rappresentativa.

Pertanto, gli emendamenti tentano di riproporre un rapporto più equilibrato tra le Regioni e il Parlamento, garantendo altresì la rappresentanza delle zone insulari e delle minoranze linguistiche.

Il senatore [GIACOBBE](#) (*PD-IDP*) ritiene concettualmente sbagliato approvare una riforma così rilevante e complessa senza prima definire la disciplina elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento, che rischia di risultare subordinato al Capo del Governo.

In secondo luogo, considera inopportuno modificare la Costituzione in modo così incisivo senza ricercare la partecipazione e condivisione delle opposizioni. Vi sarebbe comunque ancora il tempo per tentare una sintesi delle differenti istanze.

In considerazione di tali criticità, l'emendamento 5.333 propone di rinviare l'entrata in vigore della riforma al 2040, subordinandola all'approvazione di una nuova legge elettorale con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, proprio per garantire un sostegno più ampio, che coinvolga anche le opposizioni.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.345, sottolineando l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della riforma, essendo prima necessario modificare la legge elettorale, anche per assicurare la rappresentanza alle aree interne, che costituiscono il 70 per cento del territorio nazionale e sono soggette allo spopolamento a causa di reti infrastrutturali insufficienti e servizi sociosanitari deficitari.

La disciplina elettorale vigente, infatti, prevede collegi elettorali di ampie dimensioni, che non consentono di mantenere il collegamento con i cittadini. Inoltre, premierato e autonomia differenziata agiscono in modo settoriale sull'architettura istituzionale del Paese, che invece richiederebbe una visione complessiva organica.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 5 non hanno una mera finalità ostruzionistica, come potrebbe sembrare a prima vista, in quanto subordinano l'entrata in vigore della riforma all'approvazione di una nuova legge elettorale.

Critica la rigidità che viene inserita nel sistema democratico, legando il Parlamento alle sorti del Governo, in quanto così si finisce per aggravare la grave crisi della rappresentanza. Sarebbe infatti necessario attribuire davvero ai cittadini il potere decisionale, per riavvicinarli alla politica, invece di concentrarlo in un'unica persona. A suo avviso, si sta sacrificando l'istanza pluralista, incidendo indirettamente anche sui *quorum* per l'elezione del CSM e della Corte costituzionale.

Con l'emendamento 5.355, quindi, si propone di applicare la riforma costituzionale a partire dal 1° gennaio 2037, per ostacolare la verticalizzazione del potere.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) sottolinea che qualsiasi intervento sulla Costituzione e sui poteri del Presidente del Consiglio dovrebbe essere accompagnato da un riequilibrio complessivo, che deve riguardare la governabilità, la democrazia rappresentativa e le istituzioni di garanzia. La Costituzione, infatti, prevede una democrazia compiuta, che è tale solo se vi è una rappresentanza adeguata, una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica e una legge elettorale che consente libertà di scelta.

Con l'elezione diretta del *premier*, invece, si determina uno squilibrio tra poteri, in particolare con il Presidente della Repubblica, le cui prerogative risultano fortemente limitate, secondo una formula populista che semplifica i complessi meccanismi democratici, volti alla faticosa ricerca di composizione degli interessi. Inoltre, viene meno il potere di controllo del Parlamento.

Segnala tra l'altro che non vi è motivo di introdurre con urgenza queste modifiche, considerato che, dall'inizio della cosiddetta "II Repubblica", al momento delle elezioni, i cittadini italiani hanno sempre saputo chiaramente per quale candidato *Premier* avrebbero votato e il Presidente della Repubblica ha sempre conferito l'incarico di formare il Governo al candidato che aveva ricevuto maggior consenso.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, in una fase storica in cui la politica si è molto polarizzata, sarebbe opportuno recuperare lo spirito costituente, che - come testimoniato anche dal presidente Giulio Andreotti, il quale partecipò all'Assemblea costituente - portò tutte le forze politiche a collaborare a un progetto destinato a durare a lungo, a prescindere dal mutamento delle maggioranze o del quadro internazionale.

A suo avviso, in occasione della predisposizione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, non sembra che la maggioranza si sia preoccupata di costruire un clima tale da favorire l'incontro tra le forze politiche, sul piano culturale, per riscrivere le regole fondamentali e stabilire obiettivi comuni, pur salvaguardando la legittima differenza di impostazioni nel perseguirli.

Auspica pertanto che ci sia ancora il tempo per recuperare lo spirito costituente e un approccio condiviso.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime considerazioni critiche sulla prima parte dell'articolo 5, che conferma la soppressione del potere del Presidente della Repubblica di nominare ulteriori senatori a vita oltre a quelli già in carica. Si tratta, a suo avviso, di uno sgarbo gratuito nei confronti del Capo dello Stato, le cui prerogative, nonostante le insistite rassicurazioni della maggioranza, subiscono una effettiva riduzione.

In secondo luogo, rileva che le modifiche introdotte dalla riforma proposta dal Governo non risolvono affatto il problema della diminuzione della partecipazione dei cittadini e dell'attenuazione del legame tra eletti e territorio, ma tentano di superarlo con il conferimento di un alto premio di maggioranza: a suo avviso, c'è bisogno di più partecipazione e non di un rafforzamento della capacità di imporre soluzioni di una *leadership* individualista.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime stupore per la mancanza di partecipazione della maggioranza al dibattito sul disegno di legge costituzionale, al contrario di quanto avvenne nell'Assemblea Costituente, alla quale i parlamentari che ne fecero parte seppero anche andare al di là delle indicazioni dei rispettivi partiti.

L'articolo 5 dovrebbe avere un mero valore tecnico, trattandosi di una norma transitoria, ma assume in realtà un significato politico per il legame con la legge elettorale, che tuttavia non è stata nemmeno prefigurata. Dopo la rinuncia al premio del 55 per cento dei seggi, quindi, non si comprende come sarà formato il nuovo Parlamento. Per questo motivo, si richiede il differimento dell'entrata in vigore della riforma.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che gli emendamenti riferiti al titolo di un disegno di legge si giustificerebbero in relazione all'eventuale modifica di parte dell'articolato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni di carattere politico, soprattutto sul metodo e sul tipo di approccio per la trattazione di un argomento così importante e complesso.

Premette che il Partito democratico concorda sulla necessità di un intervento riformatore sulle regole che disciplinano la democrazia, in quanto ormai da tempo questa fatica a svolgere la sua funzione di rappresentanza e coinvolgimento. Tale questione, quindi, prevale anche sul tema della stabilità e durata degli Esecutivi, perché la loro fragilità discende appunto dall'incapacità di esprimere le aspettative dei cittadini e di offrire una prospettiva di crescita.

A suo avviso, bisognerebbe partire da un'analisi condivisa di questo clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, perché basata su un dato esperienziale, per cercare di capire come rendere la democrazia più rappresentativa, partecipata e coinvolgente, senza ricorrere alla scorciatoia della disintermediazione attraverso l'elezione diretta. Si dovrebbe pertanto partire dalla disciplina dei partiti, dalle garanzie di autonomia della politica rispetto all'economia, dalla tutela della separazione dei poteri, compreso quello culturale ed economico.

La crisi della democrazia, che sta attraversando tutta l'Europa, è legata alle condizioni di vita delle persone, alla capacità del Governo di garantire assetti inclusivi e un'equa redistribuzione delle risorse: vi è un rapporto biunivoco e circolare, quindi, tra questi aspetti. Per affrontare la crisi della democrazia, sono necessarie unità e condivisione, nonché capacità di governare i conflitti per evitare lacerazioni sociali, tensioni e disuguaglianze.

Ribadisce pertanto la richiesta alla maggioranza di affrontare la riforma costituzionale con pacatezza e lungimiranza, organizzando i tempi di esame in modo disteso e sottraendo questo tema alla competizione elettorale delle prossime consultazioni europee, quindi all'ossessione del risultato e alla conquista del consenso contingente.

I restanti emendamenti al Titolo si intendono illustrati.

È così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

174^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che, nella seduta di ieri, si è conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, comunica che, sulla base dell'istruttoria svolta, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, i seguenti emendamenti: da 1.1 a 1.16; da 1.58 a 1.101; da 1.115 a 1.128; da 1.152 a 1.166; 1.135; 1.136; 1.137; 1.138; 2.22; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.45; 2.46; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.174; 3.479; 3.481; 3.482; 3.499; 3.500; 3.501; 3.694; 3.695; 3.696; 3.697; 3.701; 3.708; 3.709; 3.710; 3.711; 3.712; 3.762; 3.763; 3.807; 3.808; 3.809; 3.810; 3.811; 3.812; 3.815; 3.816; 3.817; 3.818; 3.819; 3.820; 3.821; 3.822; 3.823; 3.824; 3.825; 3.826; 3.828; 4.108; 4.151; 4.152; 4.153; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; 5.25; 5.26; 5.27; 5.28; 5.29; 5.30; 5.565; 5.566; 5.569; 5.570; 5.572; 5.573; 5.574; 5.576; 5.577; 5.578; 5.579; 5.580; 5.581; 5.582; da 5.583 a 5.588; 5.589; 5.590; 5.591; 5.592; 5.593; 5.594; 5.595; 5.596; 5.597; 5.598; 5.600; 5.601; 5.602; 5.603; 5.607; 5.608; 5.609; Tit. 18 e Tit. 19.

Comunica poi che, tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 3.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte:

3.2000/11; 3.2000/12; 3.2000/377; 3.2000/379; 3.2000/380; 3.2000/397; 3.2000/429; 3.2000/430; 3.2000/431; 3.2000/432; 3.2000/434; 3.2000/435; 3.2000/436; 3.2000/437; 3.2000/438; 3.2000/439; 3.2000/490; 3.2000/491; 3.2000/492; 3.2000/493; 3.2000/494; 3.2000/496; 3.2000/497; 3.2000/498; 3.2000/499; 3.2000/500; 3.2000/501; 3.2000/502; 3.2000/503; 3.2000/504; 3.2000/505; 3.2000/506.

Risultano parzialmente inammissibili, perché privi di ogni reale portata modificativa, i seguenti subemendamenti alla proposta 3.2000, limitatamente alle parole da:

"Conseguentemente" fino alla fine del subemendamento: 3.2000/60; 3.2000/62; 3.2000/64; 3.2000/67; 3.2000/69; 3.2000/71; 3.2000/73; 3.2000/75; 3.2000/76; 3.2000/78; 3.2000/80; 3.2000/81; 3.2000/85; 3.2000/86; 3.2000/89; 3.2000/90; 3.2000/93; 3.2000/95; 3.2000/97; 3.2000/98; 3.2000/101; 3.2000/102; 3.2000/103; 3.2000/105; 3.2000/106; 3.2000/109; 3.2000/110; 3.2000/113; 3.2000/114; 3.2000/117; 3.2000/118; 3.2000/121; 3.2000/122; 3.2000/125; 3.2000/126; 3.2000/131; 3.2000/132; 3.2000/135;

3.2000/137; 3.2000/139; 3.2000/140; 3.2000/143; 3.2000/144; 3.2000/148; 3.2000/149;
3.2000/152; 3.2000/153; 3.2000/156 e 3.2000/157.

Tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 4.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 4.2000/32; 4.2000/33; 4.2000/34 e 4.2000/35.

Dichiara inoltre improponibili, in quanto formulati in termini sconvenienti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: da 3.176 a 3.239; da 3.713 a 3.761, nonché da 5.32 a 5.564.

Risultano, altresì, inammissibili le seguenti proposte: 2.2000/1; da 3.240 a 3.287; da 3.2000/166 a 3.2000/184 e 4.2000/1.

Si riserva comunque la facoltà di rivalutare alcune dichiarazioni di inammissibilità o improponibilità.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) prospetta la possibilità di chiedere alla Presidenza la rivalutazione di alcune declaratorie.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) e il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associano alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto e propone di sconvocare la seduta notturna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

177^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledì 21 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna si sarebbe dovuto procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e alla relativa votazione. Tuttavia, stante l'assenza per motivi di salute del relatore, risulta opportuno rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo a domani.

Propone pertanto di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 27 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 febbraio, confermando invece le sedute di domani delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024
181^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso.

Si procede all'esame ed alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge costituzionale.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione delle proposte 1.0.2 e 1.0.7, sulle quali il parere potrebbe essere favorevole a condizione che esse vengano ritirate e trasformate in ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi il ministro Alberti Casellati a trasmettere ai presentatori le riformulazioni proposte, affinché possano essere debitamente valutate.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), chiedendo chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere contrario espresso sulle proposte 1.0.1, 1.0.4 e 1.0.6.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, ed il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI confermano il proprio avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal senatore Parrini, sottolineando come la volontà della maggioranza e del Governo sia volta a non allargare l'ambito di intervento del disegno di legge.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 01.1, volto a conferire maggiore organicità alla riforma costituzionale, attraverso il superamento del bicameralismo paritario.

Nel dettaglio, la proposta trasforma il Senato della Repubblica in un organo rappresentante le istituzioni territoriali, eletto sulla base di una legge elettorale apposita, con una diversa attribuzione di funzioni rispetto alla Camera dei deputati e concorrente alla funzione legislativa soltanto in ipotesi tassativamente fissate (tra cui, ad esempio, proprio l'approvazione delle leggi costituzionali).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, osservando che gli interventi di riforma del testo costituzionale dovrebbero essere il più possibile limitati al fine di salvaguardare l'equilibrio democratico dell'ordinamento.

L'emendamento 01.1, peraltro, da un lato riprodurrebbe in modo quasi pedissequo il testo della riforma costituzionale del 2016, riforma respinta a larga maggioranza dal corpo

elettorale nel *referendum*, e dall'altro appare carente dal punto di vista della tecnica normativa.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) si appella al Governo ed alle forze politiche di maggioranza affinché possa essere avviato un dibattito costruttivo ed approfondito per sanare le evidenti lacune del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. L'articolato, infatti, configura un'eccessiva primazia del Governo (ossia dell'organo costituzionale che già nell'attuale assetto vanta una maggiore forza politica, considerato che l'80 per cento delle leggi approvate sono, direttamente o indirettamente, di derivazione governativa), rispetto al Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Il bicameralismo paritario, peraltro, risulta già superato nei fatti, in quanto, su molti provvedimenti, la prassi tende ad escludere a turno una delle due Camere dalla possibilità di apportare modifiche ai testi: sotto tale aspetto, l'emendamento 01.1, pur criticabile nelle soluzioni proposte, potrebbe rappresentare comunque una base per l'avvio di un dibattito sul punto.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide le osservazioni formulate dal senatore Parrini ed osserva, a sua volta, che un'eventuale riforma del Senato volta a garantire la rappresentanza territoriale avrebbe il pregio di costituire un fondamentale elemento di raccordo con il recente provvedimento sull'autonomia differenziata.

Domanda quindi di accantonare l'emendamento 01.1, in modo da avviare una ponderata riflessione sul superamento del bicameralismo paritario.

Il [PRESIDENTE](#) replica alla senatrice Gelmini sottolineando l'inopportunità di procedere, nella presente fase procedurale, all'accantonamento dell'emendamento 01.1.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, l'emendamento 01.1 viene, previa verifica del numero legale, posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 01.2, che rappresenta, a suo avviso, un'importante occasione per affrontare la questione dello statuto interno dei partiti politici (oggetto, peraltro, di specifici disegni di legge all'esame della Commissione), rafforzando quanto già disposto dall'articolo 49 della Costituzione.

Si associa il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), sollecitando la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge relativi allo statuto interno dei partiti politici.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Giorgis fornendo assicurazioni in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 01.2 risulta infine respinto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21 risultano di identico contenuto, essendo soppressivi dell'articolo 1.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno votate contestualmente.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) pone l'accento sulla complessità delle problematiche sottese alla figura istituzionale dei senatori a vita, persone che hanno sì ricevuto la nomina a titolo onorifico per indubbi meriti, ma che allo stesso tempo dispongono delle stesse prerogative (incluso il diritto di voto), dei parlamentari eletti.

Allo stesso tempo, però, la presente sede non appare quella più idonea alla trattazione della tematica, anche alla luce della profonda alterazione degli equilibri tra poteri dello Stato operata dal disegno di legge.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sulle proposte in questione.

Ad avviso del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) la figura istituzionale del senatore a vita dovrebbe essere mantenuta, anche tenuto conto dell'importante apporto conoscitivo e culturale da essi apportato ai lavori parlamentari. Peraltro, la previsione del premio di maggioranza in materia elettorale escluderebbe di fatto ogni possibilità, per gli stessi senatori a vita, di risultare determinanti per la sopravvivenza politica dei governi (come talvolta successo in passato).

Nel preannunciare il voto favorevole, conclude rimarcando l'inefficacia delle limitazioni ai poteri del Presidente della Repubblica previste dall'articolato, che, col pretesto di precludere l'eventuale formazione di governi tecnici, impediscono proprio di focalizzarsi sull'essenza del problema, ossia la crisi di credibilità oggi attraversata dalla politica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'articolato del disegno di legge si pone in aperto contrasto con le assicurazioni, più volte ribadite dalle forze politiche di maggioranza, sul mantenimento delle prerogative del Capo dello Stato: non solo, infatti, il disegno di legge abolisce la carica di senatore a vita, ma sottopone altresì a dei vincoli stringenti la nomina del Presidente del Consiglio e la possibilità di scioglimento delle Camere. Da ultimo, la legittimazione popolare diretta del Presidente del Consiglio incide profondamente sugli equilibri costituzionali e, conseguentemente, anche sulle attribuzioni del Capo dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Parrini osservando che, a parte la possibilità di nominare senatori a vita, tutte le altre attribuzioni del Presidente della Repubblica appaiono confermate.

replica a sua volta il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), riservandosi di produrre una nutrita selezione di articoli di stampa a sostegno della sua tesi.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge quindi le identiche proposte 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'esito delle votazioni poc'anzi effettuate, è da considerarsi preclusa la votazione degli emendamenti 1.28, 1.105 e 1.106, che avrebbero ripristinato la versione vigente dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione.

Osserva quindi che gli emendamenti 1.23 e 1.49, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) osserva che gli emendamenti 1.23 e 1.49 si propongono, da un lato, di tutelare le prerogative del Capo dello Stato e, dall'altro, di garantire l'importante contributo conoscitivo e di immagine apportato dai senatori a vita. Un esempio concreto di ciò è rappresentato, prosegue l'oratrice, dall'attività della senatrice Segre, che rappresenta a tutt'oggi per il Senato un patrimonio di valori, di memoria storica e di conoscenze difficilmente eguagliabile. Stante quanto precede, la scelta operata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare miope e controproducente.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 1.23 e 1.49.

Il [PRESIDENTE](#) osserva quindi che gli emendamenti 1.24 e 1.50, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.24 e 1.50 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.25 e 1.51, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.25 e 1.51 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che gli emendamenti 1.26 e 1.52, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.26 e 1.52 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che gli emendamenti 1.27 e 1.53, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, argomentando brevemente la propria posizione.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 1.27 e 1.53 sono quindi respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.29 e 1.54, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.29 e 1.54 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.30 e 1.55, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che la ragione adottata dalle forze politiche di maggioranza a sostegno dell'abolizione della figura del senatore a vita (in quanto acquisirebbe un eccessivo peso politico, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari), risulta poco convincente.

La riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, infatti, da un lato aveva ricevuto un consenso politico assai largo e, dall'altro, proprio in quella sede, complice un'iniziativa del senatore Calderoli per avviare un dibattito sul tema, era stato deciso a larga maggioranza di conservare nella Costituzione la figura dei senatori a vita (nominabili dal Capo dello Stato in numero non superiore a cinque), in quanto reputata compatibile con il nuovo assetto istituzionale.

La riforma oggi operata dall'articolo 1 del disegno di legge appare pertanto incomprensibile e dannosa.

Con contestuali votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.30 e 1.55.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.31 e 1.56, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.31 e 1.56 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.32, 1.113, 1.114, 1.147, 1.148 e 1.149, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) domanda chiarimenti in ordine all'identità sostanziale degli emendamenti 1.148 e 1.149.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce le delucidazioni richieste.

Le proposte 1.32, 1.113, 1.114, 1.147, 1.148 e 1.149 sono infine poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.33 e 1.141, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.33 e 1.141 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.34 e 1.143, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.34 e 1.143 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.35 e 1.145, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.35 e 1.145 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.36, rimarca l'importanza di garantire un'effettiva parità di genere anche nella nomina dei senatori a vita.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) aggiunge, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 1.36.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 viene respinto.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47 concernono tutti, pur con soluzioni differenti, l'età minima per poter essere nominati senatori a vita.

Invita pertanto i Gruppi formulare un'unica dichiarazione di voto sulle rispettive proposte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) accoglie l'invito del Presidente, argomentando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) preannuncia invece il voto contrario della sua parte politica, osservando che le proposte fissano limiti di età eccessivamente alti, penalizzando ingiustamente il riconoscimento di eventuali meriti in capo a persone più giovani.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ribadire il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.47, replica alla senatrice Maiorino, precisando che, stante la natura eccezionale della carica di senatore a vita, appare giusto considerare, oltre ai meriti oggettivi del soggetto nominato, anche il suo patrimonio di esperienza vissuta, elemento, questo, tipico di persone in età avanzata.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire in qualità di relatore il proprio parere contrario sugli emendamenti in questione, riconosce la fondatezza di quanto osservato dal senatore Giorgis.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.47 e 1.48.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.103 e 1.129, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.103 e 1.129 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.104, 1.102, 1.167 e 1.168, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.104, 1.102, 1.167 e 1.168 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.107 e 1.142, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.107 e 1.142 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.108 e 1.150, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.108 e 1.150 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.109 e 1.151, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, stigmatizza il tentativo, operato dal disegno di legge, di marginalizzare il ruolo del Presidente della Repubblica.

Le proposte emendative in questione, al contrario, consolidano il ruolo del Capo dello Stato limitandosi, tramite interventi mirati, a impedire che la nomina dei senatori a vita possa essere strumentale a manifestazioni di protagonismo.

Conclude lamentando la scarsa partecipazione al dibattito delle forze politiche di maggioranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che i lavori della seduta si stanno svolgendo in un clima di sostanziale serenità: ciò attesta il fatto che non vi è alcuna volontà ostruzionistica da parte delle forze di opposizione.

Per contro, la maggioranza che sostiene il Governo non solo appare poco partecipativa al dibattito, ma sembrerebbe sostenere una misura, l'abolizione della figura del senatore a vita, invocata in un recente passato in favore di alcuni suoi esponenti. Al riguardo, ricorda, sul punto, le iniziative, svolte in un recente passato, di raccolta firme in favore della nomina a senatore a vita di Silvio Berlusconi.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Con contestuali votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.109 e 1.151.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.110 e 1.144, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, insiste sull'opportunità di salvaguardare il ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica, fortemente compromesso dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, che altera negativamente ed irreversibilmente l'equilibrio tra i poteri, in favore del Presidente del Consiglio.

Esprime pertanto l'auspicio a che la maggioranza rimediti le proprie posizioni, dando il giusto rilievo ai "poteri di riserva" tipici del Capo dello Stato, soprattutto con riferimento alle crisi di governo.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 1.110 e 1.144 sono respinti.

Con separate votazioni, sono respinte altresì le proposte 1.111, 1.112 e 1.57.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.130 e 1.132, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.130 e 1.132 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.131, 1.133 e 1.134, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.131, 1.133 e 1.134 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Con riferimento all'emendamento 1.139, il [PRESIDENTE](#) osserva che, ancorché la Presidenza abbia infine optato per la sua proponibilità, l'eccessiva puntualità delle specificazioni di genere contenute nella proposta potrebbe involontariamente favorire, qualora essa fosse approvata, interpretazioni discriminatorie di altre disposizioni della Costituzione, che resterebbero di carattere più generale.

Ad avviso del senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) l'emendamento non favorirebbe, invece, alcuna interpretazione discriminatoria, stante la statuizione generale di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.139, ribadendo la necessità di mantenere un'alta sensibilità sulle problematiche inerenti alle questioni di genere, anche con riferimento al linguaggio istituzionale.

Alle osservazioni della senatrice Musolino si associa il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS). Posto ai voti, l'emendamento 1.139 viene infine respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.140 e 1.146

Si passa all'emendamento 1.22, a firma delle senatrici Cattaneo e Unterberger.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), stante l'assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 1.22, onde evitare la decadenza, accogliendo l'invito in tal senso del [PRESIDENTE](#).

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la preoccupazione del Presidente di non lasciar decadere l'emendamento in esame, che peraltro, a suo avviso, meriterebbe di essere accolto, in quanto, in linea con gli obiettivi della riforma dichiarati dall'Esecutivo, evita che un Governo possa nascere e restare in carica grazie all'apporto dei senatori a vita. Il disegno di legge costituzionale, infatti, punta a ridurre i margini di capacità del Parlamento di costruire la maggioranza, che è decisa invece al momento del voto, con l'elezione diretta del Premier.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene doveroso un riconoscimento nei confronti di personalità che hanno dato lustro all'Italia nei vari campi della scienza e della cultura, salvaguardando però al contempo i principi della rappresentanza. A suo avviso, questo emendamento, che non consente ai senatori a vita di votare la fiducia, rappresenta una condivisibile mediazione. Conferma tuttavia il voto di astensione già espresso su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni dei senatori Giorgis e Cataldi.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che sarebbe stato più costruttivo un confronto su questioni di merito, qual è quella in esame, come auspicato dalla maggioranza e dal Governo. Si è preferito invece, da parte delle opposizioni, un approccio diverso, dal momento che si sta discutendo spesso di emendamenti di tipo ostruzionistico.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per l'andamento dei lavori, sottolineando che sta prevalendo un approccio costruttivo e dialogante, che ritiene di anche in virtù di alcune soluzioni di mediazione fin qui adottate.

Sottolinea che l'emendamento in esame appare in parte più restrittivo perfino della proposta del Governo, in quanto sottrae a tutti i senatori a vita, anche quelli di diritto, la possibilità di partecipare al voto di fiducia, introducendo pertanto in Costituzione una inopportuna differenziazione tra i senatori. Conferma quindi, come relatore, il parere contrario sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 non è approvato.

Si passa all'emendamento 1.169.

A rettifica del parere precedentemente reso, il relatore e il ministro Casellati formulano un avviso favorevole, trattandosi di *drafting* legislativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione, per ragioni di metodo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.169 è approvato.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) interviene per rappresentare la posizione di Fratelli d'Italia sulla questione dei senatori a vita.

Dopo aver ricordato - a titolo di curiosità storica - che il costituente Antonio Alberti promosse l'introduzione dell'istituto dei senatori a vita, di cui ora il ministro Alberti Casellati propone la

soppressione, e che il Partito comunista, con Terracini, vi si oppose decisamente, sottolinea la coerenza della sua parte politica, da sempre favorevole all'abolizione.

In secondo luogo, evidenzia che non vi sono esempi analoghi in alcun Paese del mondo: a parte la *House of Lords* britannica, i cui componenti però non votano la fiducia, si potrebbero ravvisare analogie negli ordinamenti di Paesi come Afghanistan, Uzbekistan, Ruanda e Congo.

In ogni caso, sebbene non vi sia alcuna preclusione a una forma di riconoscimento a personalità illustri del mondo della cultura, ritiene che tale istituto sia ormai desueto e superato dalle riforme succedutesi nel tempo.

Innanzitutto, mentre Antonio Alberti aveva immaginato che i cinque senatori a vita non influissero sugli equilibri democratici, è accaduto più volte, la prima nel 2006 con il Governo Prodi II, che i senatori a vita siano stati determinanti per la tenuta dell'Esecutivo. Il loro voto, tra l'altro, potrebbe essere ancora più decisivo in un Senato di soli 200 componenti, qual è quello attuale.

In secondo luogo, se la nomina a senatore a vita era un modo per offrire visibilità a queste personalità che si sono distinte nei settori della scienza, dell'arte e della cultura, ora tale esigenza è superata grazie alla diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, che consentono di intervenire facilmente nella vita pubblica del Paese.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) condivide le considerazioni del senatore Lisei, in particolare quella sulla eccessiva incidenza dei senatori a vita dopo la riduzione del numero dei parlamentari, e ricorda che l'abolizione di tale istituto ha sempre fatto parte del programma dei partiti di centrodestra. Fu inserita infatti anche nella riforma costituzionale del 2005, che tuttavia non fu confermata dagli elettori con il *referendum*.

A suo avviso, sebbene formalmente si sopprima una facoltà attribuita al Presidente della Repubblica, in realtà non si ledono le sue prerogative, anche perché in una democrazia matura è giusto che i rappresentanti del popolo siano scelti direttamente dal corpo elettorale, quindi né con l'elezione di secondo grado prevista dalla riforma costituzionale del 2016 né con la nomina dei senatori a vita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024
182ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 13,45.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), che dopo aver ricordato la prassi invalsa tra il 1976 e il 1994, in base alla quale la Presidenza della Camera dei deputati veniva riservata a un rappresentante delle opposizioni, rammenta l'importanza che le cariche di Presidente dei due rami del Parlamento abbiano sempre più, anche a fronte dell'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio e dell'evoluzione della legge elettorale in senso maggioritario, un ruolo di garanzia, innalzando il *quorum* necessario per la loro elezione. In conclusione, sollecita il Presidente, in qualità di relatore, e la rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario già espresso.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda incidentalmente la sua elezione a Presidente del Senato e il numero dei voti ricevuti.

In replica al Ministro, il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) evidenzia che la sua elezione a Presidente del Senato avvenne in un contesto politico assai peculiare, tenuto conto che non si era ancora formato un Governo e che maggioranza e opposizione non erano ancora definite.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [CATALDI](#) (M5S), che ricorda l'opportunità di garantire sempre, in caso di riforma dell'assetto istituzionale del Paese, il mantenimento di un corretto rapporto di equilibrio tra i poteri dello Stato. A suo parere, anche l'innalzamento del *quorum* necessario all'elezione dei Presidenti delle due Camere, a fronte dell'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio e di limitazione di quelli del Presidente della Repubblica, potrebbe rientrare in questo obiettivo, tenuto conto del ruolo svolto, certamente di garanzia, ma anche, in alcune situazioni, con riflessi politici. In conclusione, annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'emendamento in esame, per il quale voterà a favore, e si associa alle considerazioni svolte dal collega Parrini, ricordando che la prassi relativa all'elezione di un rappresentante delle opposizioni a Presidente della Camera coincise con la fine del sistema elettorale di tipo proporzionale. Il passaggio ad un sistema prevalentemente maggioritario portò con sé, infatti, un effetto distorsivo, ossia una concentrazione delle cariche nelle mani dello schieramento vincitore, senza tuttavia riuscire a dare stabilità al sistema, che neanche il premierato potrà assicurare. Richiama quindi la

genesi e le motivazioni che portarono alla previsione di una maggioranza qualificata nell'articolo 138 della Costituzione, che oggi, con una legge maggioritaria e un premio di maggioranza, potrebbe non essere rappresentativa dell'effettiva maggioranza del Paese. Per preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo interviene il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE), che rileva in premessa come il parere contrario a tutti gli emendamenti delle opposizioni all'articolo 1 tradisca le difficoltà politiche della maggioranza e la mancata volontà di confrontarsi nel merito, rendendo esclusivamente di stile il dibattito in Commissione. La stessa scelta di procedere ai pareri articolo per articolo, pur legittima, sembra porre dei problemi procedurali e impedire una visione di insieme dell'esame nel suo complesso, rendendo più difficile il confronto. Nel merito dell'emendamento, giudica opportuno, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i poteri, che, a fronte di una elezione diretta del Capo del Governo, i Presidenti delle due Camere possano svolgere il loro ruolo di garanzia con una maggiore rappresentatività, data da un *quorum* più alto, rispetto a quello attuale, per la loro elezione.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI prende la parola per una precisazione rispetto al suo intervento precedente.

Il senatore [PERA](#) (FdI) assicura al senatore Borghi che la maggioranza non ha alcun timore di confrontarsi nel merito del provvedimento e che non si può mettere in dubbio la sua correttezza, paventando peraltro questioni etiche. Lo invita quindi a mantenere i suoi interventi nei binari del rispetto e della correttezza istituzionale.

Nel merito, pur premettendo massima attenzione al tema dei pesi e contrappesi, esprime perplessità con riferimento alle motivazioni alla base della proposta dei colleghi volta ad alzare il *quorum* necessario per l'elezione dei due Presidenti, sia perché non ritiene che le due cariche abbiano poteri politici propri sia perché paventa il rischio che gli scrutini necessari potrebbero essere diverse decine, tanto da renderne faticosa l'elezione. Ammette tuttavia che il ragionamento sull'allargamento della base elettiva potrebbe invece valere per l'elezione del Presidente della Repubblica, data la sua funzione di garante.

L'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.4.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), che torna sul tema dell'innalzamento dei *quorum* per l'elezione dei Presidenti delle Camere o per l'adozione dei Regolamenti parlamentari, ritenendo che il rischio che ciò potesse comportare un potere di veto - comunque in ipotesi sempre possibile -, fosse mitigato dalla previsione di una maggioranza, prima dei componenti, ma poi dei votanti, consentendo anche accordi di minoranza, magari con l'astensione o la non partecipazione al voto di alcuni parlamentari. Contesta quindi l'affermazione del senatore Pera relativamente al mancato potere politico proprio dei Presidenti delle Camere, evidenziando quanto invece accaduto, anche solo con riferimento alla legislatura corrente, in materia di ammissibilità degli emendamenti o di bocciatura di richieste pervenute dalle opposizioni.

L'emendamento 1.0.4, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.5.

Prende la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE), che preliminarmente sottolinea come i suoi interventi, pur con una dialettica polemica, abbiano un intento costruttivo e non offensivo nei confronti di alcuna forza politica.

Sul tema posto dall'emendamento in esame, che riporta alla questione dell'equilibrio tra poteri dello Stato e al rapporto tra Governo e Parlamento, sottolinea l'importanza dell'introduzione nei Regolamenti parlamentari dello statuto dell'opposizione, già adottato in altri Paesi europei, soprattutto a vocazione maggioritaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in replica all'intervento precedente del senatore Pera, constata criticamente come non si voglia riconoscere il ruolo politico dei Presidenti delle due Camere, così come l'opportunità di rendere più rappresentative e con base sociale più ampia le istituzioni elettive. Ricorda in proposito il progressivo e preoccupante calo, negli anni, della partecipazione degli elettori al voto e contesta l'opinione - evidenziando i dati legati alle passate elezioni dei Presidenti della Repubblica - secondo la quale un *quorum* elevato potrebbe rendere automaticamente impossibile una elezione. Ritiene che tale posizione sia lesiva della concezione di una democrazia attenta agli equilibri istituzionali e preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 1.0.5.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), nel ribadire la posizione favorevole del proprio Gruppo nei confronti di una riforma costituzionale volta a dare maggiore stabilità politica al Paese, esprime perplessità sulla reale efficacia in tal senso del disegno di legge in esame, che si intende migliorare con proposte precise, intese anche a conferire una maggiore centralità alle Assemblee elettive e a garantire le opposizioni. Dichiara quindi il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 1.0.5.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, lamentando i punti deboli della riforma in esame, che sembra aumentare i già rilevanti poteri dell'Esecutivo, a discapito di un Parlamento che sta perdendo la sua centralità. Ritiene quindi che la previsione, anche in Costituzione, di uno statuto dell'opposizione rappresenti il tentativo di riequilibrare lo strapotere della maggioranza e di favorire il lavoro delle Assemblee elettive.

L'emendamento 1.0.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI propone ai sottoscrittori di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno, di cui accenna sinteticamente il contenuto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), alla luce delle parole della Ministro, esprime perplessità sulla proposta e preannuncia l'intendimento di mantenere l'emendamento, ritenendo di buon senso e di generale condivisione gli argomenti a suo sostegno.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) invita il Ministro a chiarire nel dettaglio la portata dell'ordine del giorno.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, chiarisce l'intendimento del Governo e consegna il testo dell'ordine del giorno al [PRESIDENTE](#), che ne dà lettura.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva che il testo dell'ordine del giorno contiene solo parzialmente l'emendamento a sua prima firma, escludendone la parte relativa alle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Preannuncia tuttavia una rivalutazione della propria posizione se l'emendamento venisse recepito per intero nell'ordine del giorno.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma il testo proposto, che non si intendeva entrasse troppo nel dettaglio, rinviando la trattazione del tema complessivo alle Camere e alle rispettive Giunte per il Regolamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) mantiene dunque l'emendamento 1.0.2.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PERA](#) (*FdI*), che rileva come gli emendamenti relativi alla tematica dei diritti delle opposizioni in senso ampio siano stati presentati a più articoli. Sottopone quindi alla Presidenza l'ipotesi di un loro accorpamento al fine di consentire un dibattito unico.

Si associa il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*).

Replica il [PRESIDENTE](#), che condivide in termini concettuale la proposta, ma ne evidenzia la complessità, visto che richiede l'eventuale accantonamento di diverse proposte emendative. Invita comunque i Gruppi a pronunciarsi in proposito.

All'esito di un dibattito nel quale prendono la parola, a più riprese, i senatori [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) e [PARRINI](#) (*PD-IDP*), che distinguono, in principio, tra emendamenti sullo statuto delle opposizioni ed emendamenti sui diritti delle minoranze, [PERA](#) (*FdI*) e [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) e il [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti ai diritti, alle prerogative e allo statuto delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.6.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), che, in premessa, rileva come servirà particolare attenzione nel valutare come accantonabili o meno alcuni emendamenti ancora da esaminare, come nel caso della proposta 1.0.10, che a suo parere potrebbe rientrare nell'ambito dello statuto delle opposizioni.

Rileva quindi la necessità di superare il bicameralismo paritario, anche a fronte del monocameralismo di fatto che si è determinato già nel corso della scorsa legislatura e che produce irrazionalità nella produzione legislativa, attraverso due strade: l'istituzione di una Camera delle Regioni o l'ampliamento dei poteri del Parlamento in seduta Comune, come previsto dall'emendamento in esame, con una specifica modifica dell'articolo 70 della Costituzione.

L'emendamento 1.0.6 viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'emendamento 1.0.7.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita i proponenti a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, di cui dà lettura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene che il testo proposto dal Governo non sia soddisfacente, in quanto non definisce in modo certo i tempi dell'*iter* dei disegni di legge d'iniziativa popolare. Inoltre, la proposta di modificare i Regolamenti parlamentari è sicuramente meno efficace rispetto all'inserimento in Costituzione del principio della democrazia partecipativa, che per il Movimento 5 stelle rappresenta un valore fondamentale ed è essenziale per contrastare l'astensionismo.

Chiede pertanto di porre in votazione l'emendamento.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo convincenti le considerazioni della senatrice Castellone. Pur esprimendo riserve sul ricorso generalizzato a forme di democrazia diretta, riconosce l'importanza degli strumenti del *referendum* e dei disegni di legge d'iniziativa popolare, con i quali si restituisce ai cittadini la facoltà di avanzare una proposta, che poi dovrebbe essere raccolta dal Parlamento. Dato che purtroppo invece i disegni di legge d'iniziativa popolare sono spesso scarsamente considerati, condivide la scelta di definire tempi di esame certi.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) aggiunge la propria firma, ritenendo la proposta condivisibile, soprattutto in un momento di crisi della democrazia e di disaffezione dei cittadini per la vita pubblica. Si associa alle considerazioni espresse dalle senatrici Castellone e Valente, ricordando che, proprio grazie a una norma analoga contenuta nell'articolo 74 del Regolamento, recentemente in Senato è stato possibile esaminare un disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare in materia di modifica del Titolo V (Atto Senato n. [764](#)).

Il senatore [PERA](#) (FdI) rileva che, a prescindere dalle opinioni sugli istituti di democrazia diretta, l'aspetto critico è il termine eccessivamente stringente per l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa popolare, che è di soli tre mesi dalla presentazione, con una corsia accelerata anche rispetto ai disegni di legge di iniziativa governativa.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) preannuncia un voto di astensione, ritenendo che l'emendamento irrigidisca eccessivamente la relativa procedura parlamentare. Inoltre, attraverso la fissazione dell'obbligo di esame in tempi predeterminati dei disegni di legge d'iniziativa popolare, vi è il rischio di modificare surrettiziamente la natura rappresentativa della forma di governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.7 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.8.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame, che è volta a risolvere il problema, sempre più grave e attuale, del monocameralismo di fatto. Si prevede in sostanza una sorta di bicameralismo alternato, stabilendo che i disegni di legge governativi siano presentati alternativamente a una o all'altra Camera, con la possibilità per la seconda di esaminarli su richiesta di un terzo dei suoi componenti per proporre modifiche su cui poi si pronuncia la prima Camera.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, nel ritenere interessante la proposta illustrata dal senatore Borghi, rileva tuttavia che l'argomento meriterebbe di essere affrontato in uno specifico disegno di legge costituzionale. Conferma quindi il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.8 è respinto.

L'emendamento 1.0.9 viene accantonato in quanto relativo alle prerogative delle opposizioni.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.10.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che anche questo emendamento dovrebbe essere annoverato tra quelli riferiti ai diritti delle opposizioni, in quanto prevede che una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle Camere, possa promuovere questione di legittimità costituzionale su una legge, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Auspica quindi un ripensamento del parere da parte del relatore e della rappresentante del Governo, considerando che sul punto si sono espressi favorevolmente, nel corso delle audizioni, anche alcuni degli esperti indicati dalla maggioranza.

Il senatore [PERA](#) (FdI) esprime perplessità sulla proposta, in quanto la proposizione di una questione di legittimità costituzionale immediatamente a margine dell'approvazione della legge, magari dopo un dibattito parlamentare acceso, rischierebbe di politicizzare la Corte

costituzionale. Tuttavia, concorda sulla considerazione per cui tale facoltà possa rientrare nell'ambito dello statuto delle opposizioni, risultando quindi opportuna una riflessione approfondita. Annuncia, a titolo personale, un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.10 è respinto.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene che si sarebbe dovuto accantonare anche l'emendamento 1.0.10, proprio perché - come rilevato dal senatore Pera - l'argomento attiene alla materia dello statuto delle opposizioni.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, nel replicare alla senatrice Castellone, precisa che la facoltà di adire la Corte costituzionale potrebbe, in linea di principio, riguardare anche la maggioranza, soprattutto su temi di coscienza, sebbene il più delle volte sia utilizzata dalla minoranza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rileva che anche il senatore Pera ha ravvisato l'esigenza di un approfondimento della materia nello statuto delle opposizioni. Ritiene opportuna pertanto una maggiore riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento 1.0.10 è stato già votato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.11.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che il riconoscimento della facoltà a un terzo dei componenti di una Camera di sottoporre a preventivo giudizio di legittimità costituzionale le leggi elettorali costituisce un importante contrappeso nel bilanciamento tra poteri dello Stato, a fronte del previsto rafforzamento dell'Esecutivo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda che anche nella riforma costituzionale del Governo Renzi era inserita la proposta di un giudizio di legittimità costituzionale preventivo sulle leggi elettorali. Segnala che, trattandosi di leggi costituzionalmente necessarie, in quanto recanti le modalità di elezione del Parlamento, la previsione di un giudizio preventivo di legittimità costituzionale rappresenterebbe un'opzione preferibile rispetto al successivo ricorso a *referendum*. Ritiene incomprensibile quindi il parere contrario del relatore e del Governo, considerato che tale strumento non sarebbe riservato esclusivamente alla minoranza.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) ritiene che la proposta di consentire un ricorso preventivo alla Corte costituzionale sia incoerente con la rivendicazione della centralità del Parlamento.

In secondo luogo, a suo avviso, si dovrebbe riconsiderare allora la potestà legislativa delle Regioni sulla legge elettorale regionale, altrimenti si verificherebbe la situazione paradossale per cui solo la legge elettorale statale può essere censurata preventivamente per profili di illegittimità costituzionale. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, conferma il proprio orientamento contrario, ribadendo la scelta politica della maggioranza di non ampliare eccessivamente la sfera di intervento del disegno di legge costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.11 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024
183^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 16,45.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.12.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che gli emendamenti della sua parte politica mirano a riequilibrare la concentrazione del potere in una sola persona, che si sta realizzando con la riforma costituzionale proposta dal Governo. Ritiene che l'alterazione degli equilibri costituzionali possa in futuro comportare rischi per la tenuta della democrazia, qualora prevalgano forze politiche che non condividono i valori e principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Partito Democratico.

Paventa il rischio, infatti, che il rinvio parziale di una legge alle Camere possa determinare una dialettica tra la maggioranza e il Presidente della Repubblica, la cui figura sarebbe così attratta nel confronto politico.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) annuncia un voto contrario, convenendo con il senatore Giorgis che vi è il rischio di arrecare un *vulnus* alla terzietà del Capo dello Stato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.12 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.13.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, che prevede l'abbassamento del *quorum* per la validità dei *referendum*, per cui sarebbe sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto. Tale misura consentirebbe di contrastare la tendenza a non partecipare alla votazione della parte che presume di essere soccombente, con il solo fine di non consentire il raggiungimento del *quorum*.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) annuncia voto contrario sull'emendamento in esame, rilevando una contraddizione tra la rivendicazione della centralità del Parlamento e il tentativo di svuotarne le prerogative attraverso gli strumenti della democrazia diretta.

Ricorda che la crisi dell'istituto del *referendum* è stata causata da un eccessivo ricorso alla consultazione popolare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, la crisi della democrazia rappresentativa e diretta sia stata in realtà contestuale. Infatti, quando vi era un'alta affluenza alle elezioni politiche, anche la partecipazione ai *referendum* era notevole. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, a metà degli anni Ottanta, le forze politiche hanno iniziato ad avvalersi in modo strumentale dell'astensionismo fisiologico dell'elettorato, in occasione dei *referendum*, innescando così un meccanismo che non si è più riusciti a fermare, per cui chi intende esprimere un voto contrario non partecipa alla consultazione. In tale contesto, aumentano la sfiducia e la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. A suo avviso, abbassando il *quorum* di validità per i *referendum*, si potrebbe avviare un percorso virtuoso di maggiore partecipazione. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.13 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la proposta in esame possa arginare l'abuso della decretazione d'urgenza, elencando tassativamente le materie oggetto dei decreti-legge e prevedendo che siano esaminati dalle Camere in seduta comune.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottolinea che la maggioranza è disponibile al confronto sul tema dell'eccessivo ricorso ai decreti-legge, come dimostrano alcuni disegni di legge costituzionale già all'esame della Commissione, volti a stabilire un tempo massimo per l'esame da parte di ciascun ramo del Parlamento, oppure il voto a data certa per i disegni di legge governativi. Tuttavia, appare inopportuno affrontare un argomento così complesso nella riforma costituzionale in esame.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea che numerose proposte di modifica riguardano la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, essendo ormai evidenti le criticità determinate dal sempre più frequente ricorso ai provvedimenti d'urgenza in luogo delle leggi ordinarie. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo indispensabile contrastare l'abuso della decretazione d'urgenza, per evitare che a tale aspetto patologico si aggiunga anche l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con il rischio di una modifica surrettizia della forma di governo parlamentare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere le finalità dell'emendamento, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.14 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.17.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) osserva che la proposta in esame persegue gli stessi obiettivi dell'emendamento 1.0.14. Rileva l'esigenza di una sistematizzazione del sistema delle fonti del diritto, per evitare il rischio di un conflitto tra poteri.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame confermano l'indisponibilità del Governo al confronto anche sul merito, considerato che tutte le proposte di modifica sono state respinte, anche quelle volte ad arginare il ricorso alla decretazione d'urgenza, un problema avvertito in modo unanime e trasversale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la condizione patologica dell'eccessivo uso dei decreti-legge rischia di diventare gravissima con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non sarebbe quindi più *primus inter pares*. Auspica pertanto che il problema non venga sottovalutato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.17 è respinto.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 1.0.15 è dichiarato decaduto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.16.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la sollecitazione a non cedere alle lusinghe del mito dell'uomo forte che accentra in sé tutto il potere, perché potrebbe essere rischioso per la democrazia, come è già avvenuto in passato per esempio con la dittatura di Hitler, il quale riuscì a ingannare con la sua propaganda elettorale i cittadini, che si resero conto della sua pericolosità solo troppo tardi, come spiegato nel saggio "Le malattie del potere" di Freeman.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che proprio la discussione della riforma costituzionale rappresenterebbe il contesto appropriato per affrontare anche la questione dell'abuso della decretazione d'urgenza, che dovrebbe interessare principalmente la maggioranza, poiché i decreti-legge spostano il baricentro dell'iniziativa legislativa sul Governo.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che la maggioranza ha presentato alcune proposte di legge in materia, che saranno certamente esaminate dopo l'approvazione della riforma costituzionale. Tuttavia, sarebbe inopportuno affrontare il tema in questa fase, considerato che molto probabilmente la legge costituzionale sarà sottoposta a *referendum*, mentre sulla questione della decretazione d'urgenza si potrà pervenire a una soluzione largamente condivisa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.18.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame, volta a prevedere che la ratifica dei trattati internazionali sia esaminata dal Parlamento in seduta comune.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.18 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.19.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la scelta della maggioranza di rinviare la soluzione al problema dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e del monocameralismo di fatto, anche perché è improbabile che si riesca ad esaminare un'altra riforma costituzionale in breve tempo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esprime perplessità sull'ipotesi di esaminare la legge di bilancio in seduta comune delle due Camere, anche considerato che il numero dei senatori è inferiore a quello dei deputati. Pertanto, dichiara l'astensione del Gruppo sull'emendamento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, ritenendo necessario modificare in modo più ampio l'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti che la sua parte politica ha contestato a suo tempo l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, ritenendolo peraltro in contrasto con un approccio di politica economica di tipo keynesiano.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.19 è respinto.

L'emendamento 1.0.20 è accantonato in quanto riferito alla materia dello statuto delle opposizioni.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.21.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di modificare il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, richiedendo i tre quinti dei votanti in luogo della maggioranza assoluta, dopo il terzo scrutinio. Con la riforma costituzionale in esame, infatti, vi è il rischio che la maggioranza disponga dei numeri sufficienti per eleggere anche il Capo dello Stato, che presumibilmente sarà nella disponibilità delle forze politiche che fanno riferimento al Presidente del Consiglio eletto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, sottolineando che, con l'introduzione del premio di maggioranza, la configurazione del Parlamento non sarà corrispondente alla volontà dei cittadini. Dichiara pertanto un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento in esame, ritenendolo condivisibile. A suo avviso, tutti i *quorum* andrebbero rivisti, dopo le modifiche degli ultimi anni, considerato che quando sono stati introdotti vi era un sistema elettorale proporzionale, tutt'al più con una distorsione maggioritaria non eccessiva, applicata con il metodo D'Hondt.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) ritiene condivisibili le finalità dell'emendamento, ritenendo tuttavia che, al contempo, si debba evitare che una minoranza ostacoli con un atteggiamento ostruzionistico l'elezione del Presidente della Repubblica. Per questo motivo, con il successivo emendamento 02.1 si propone di posticipare l'abbassamento del *quorum* funzionale della maggioranza assoluta dopo il sesto scrutinio. Sottolinea la necessità di approfondire la questione delle soglie, perché, con la riduzione del numero dei parlamentari, risulta più significativa l'incidenza dei rappresentanti delle Regioni.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) evidenzia che il centrodestra non ha mai espresso direttamente un Presidente della Repubblica, quindi non comprende le preoccupazioni delle opposizioni. Peraltro, il mandato del Capo dello Stato, avendo durata differente, è disallineato rispetto a quello delle Camere, quindi è possibile che la maggioranza di governo non abbia anche

l'occasione di eleggere il Presidente della Repubblica. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, nella storia repubblicana, il Presidente della Repubblica è sempre stato garante dell'unità nazionale e custode della Costituzione, a prescindere dalla maggioranza che lo ha eletto. Ritiene quindi inopportuno alimentare dubbi sulla imparzialità di questa figura di garanzia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.21 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, esprime parere favorevole sulle proposte 02.1, 2.2000 e 2.0.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 02.1.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) esprime soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento, che consente di evitare l'ostruzionismo di una minoranza, pur continuando a garantire la ricerca di un'ampia condivisione per l'elezione del Capo dello Stato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione, ritenendo che l'emendamento non sia risolutivo. Infatti, se la maggioranza vorrà imporre il proprio candidato alla Presidenza della Repubblica, sarà sufficiente attendere la settima votazione, anziché la quarta.

Posto ai voti, l'emendamento 02.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#), nel rinviare alla prossima settimana la trattazione dell'Atto Senato n. 935, propone di sospendere la seduta e avverte che, durante la sospensione, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024
184^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 11,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 6 marzo.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) precisa di aver presentato un emendamento soppressivo di ciascun articolo del testo in esame, per evidenziare la contrarietà della sua parte politica all'ispirazione di fondo della riforma proposta dal Governo.

Sottolinea che le recenti elezioni regionali svoltesi in Sardegna e in Abruzzo, a prescindere dall'esito, sono accomunate dalla rilevante percentuale di astensionismo. Se ne deduce, quindi, che il meccanismo di elezione diretta non ha favorito la partecipazione al voto, nonostante l'esito fosse incerto.

A suo avviso, le ragioni della disaffezione dell'elettorato vanno ricercate piuttosto nella crisi dei partiti e degli altri corpi intermedi, nella spolitizzazione della società e anche in un abbassamento del livello medio di istruzione rispetto ad altri Paesi europei. Si tratta di motivi strutturali su cui il Parlamento dovrebbe soffermarsi a riflettere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce la propria contrarietà alla riforma costituzionale, che limita i poteri del Presidente della Repubblica, a fronte di un rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio e di altre cariche monocratiche, con l'eliminazione del limite dei due mandati. A suo avviso, si tratta di misure rischiose, che potrebbero mettere in pericolo la democrazia qualora in futuro sia democraticamente eletto qualcuno che sappia ingannare e manipolare le masse, interpretandone il malcontento, come è accaduto in passato per esempio con il tristemente noto caso di Hitler.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, poiché anche l'articolo 2 reca norme volte a limitare i poteri del Presidente della Repubblica, sebbene quello in esame sia un vincolo modesto, non essendosi mai verificato nella prassi lo scioglimento di una sola Camera.

Si tratta però di un approccio che va considerato nel complesso, in particolare con riferimento all'emendamento 2.2000 del Governo: come segnalato dal costituzionalista Ferrajoli oggi sulla stampa, l'estensione dello scioglimento anticipato anche all'ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio consentirebbe al *Premier* di condizionare l'elezione del

Capo dello Stato con la minaccia delle dimissioni e del conseguente scioglimento anticipato delle Camere.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti, perché volti a contrastare la riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, una figura *super partes* nella quale si riconoscono tutti i cittadini, al di là delle opinioni politiche. Sarebbe quindi auspicabile una ulteriore riflessione su tale aspetto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.23.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea che l'emendamento è volto a precisare che lo scioglimento delle Camere avviene non solo in caso di dimissioni, ma anche in caso di morte o altro impedimento del Presidente del Consiglio. In questo modo, si evitano strategie per formare Governi tecnici e nuove maggioranze che non corrispondono alla volontà degli elettori, soprattutto in caso di elezione diretta del *Premier*.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, nella convinzione che debba essere rimessa alle Camere la responsabilità di verificare la possibilità di formare un nuovo Governo. Nella forma di governo italiana, infatti, è il Parlamento il luogo in cui si costruiscono le maggioranze. Ritene sia da respingere una modifica che va nella direzione della verticalizzazione della democrazia rappresentativa, anche per l'esperienza storica delle democrazie europee, nelle quali la flessibilità dei corpi intermedi ha una funzione regolatrice dei processi economico-sociali e risulta determinante affinché questi corrispondano agli interessi generali. A suo avviso, se il Parlamento diventasse una mera appendice dell'Esecutivo, si avrebbe un impoverimento della capacità politica e una riduzione della partecipazione democratica.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea la ferma contrarietà del Movimento 5 stelle ai cosiddetti "cambi di casacca" dei parlamentari. Tuttavia, ritiene che la soluzione a questa prassi disdicevole non possa essere l'applicazione del meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*". Il Presidente del Consiglio, infatti, potrebbe utilizzare in modo ricattatorio, perfino nei confronti del proprio partito, la prospettiva delle dimissioni per provocare lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che vi sono meccanismi di elezione diretta che non causano distorsioni perché prevedono adeguati contrappesi, come nel sistema presidenziale statunitense, dove per esempio l'elezione delle Camere non è contestuale a quella del Presidente.

Ritiene che il meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*" sia in effetti più logico rispetto alla sostituzione del Presidente del Consiglio eletto, seppure in casi limitati rispetto al testo originario. Annuncia un voto contrario, ritenendo prevalente la considerazione negativa sugli effetti dell'elezione diretta del *Premier*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.23 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.12 e 2.34, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti 2.12 e 2.34 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.7 e 2.4, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a precisare in Costituzione quanto attualmente avviene per prassi, cioè che il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica è controfirmato dal Presidente del Consiglio. L'obiettivo intrinseco è ribadire la centralità del Presidente della Repubblica, che con la riforma in esame perderebbe la capacità di influire sulla situazione politica anche in caso di stallo, a causa delle rigidità che vengono previste rendendo obbligatorio lo scioglimento delle Camere in determinati casi.

Coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni sul meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*", sottolineando la inopportunità di equiparare le elezioni per gli enti locali e territoriali con quelle del livello centrale, data la differenza di poteri, funzioni e strutture.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.7 e 2.4 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.8 e 2.9, si differenziano soltanto per il *quorum* richiesto. Invita i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) accetta di esprimere un'unica dichiarazione di voto, sebbene le due proposte rechino un differente *quorum* a sostegno della richiesta di scioglimento delle Camere, purché si riconosca che gli emendamenti presentati dalle opposizioni non hanno una mera finalità ostruzionistica, ma delineano una differente prospettiva di riforma, nel solco della forma di governo parlamentare. Pertanto, secondo gli emendamenti in esame, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere quando, all'interno del Parlamento, non è possibile esprimere un nuovo Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.10 e 2.5, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) ribadisce che, in contrasto con le dichiarazioni della maggioranza e del Governo, la riforma costituzionale in esame limita davvero i poteri del Presidente della Repubblica, conculcandone la facoltà di apprezzare le relazioni politiche all'interno del Parlamento e la sua funzionalità. Sottolinea, inoltre, che l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di Regione ha determinato una verticalizzazione del potere e uno svuotamento delle assemblee rappresentative. A suo avviso, quindi, bisognerebbe restituire le proprie prerogative al Parlamento, che ha anche una funzione unificante fondamentale in una società divisa, intervenendo innanzitutto sulla legge elettorale.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene condivisibili gli emendamenti in esame riferiti all'articolo 2, in quanto la riforma costituzionale prospettata dal Governo presenta due criticità. Innanzitutto, non consente di raggiungere gli obiettivi del rafforzamento del *Premier* e di una maggiore stabilità dell'Esecutivo, visto che la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio eletto con un altro esponente della maggioranza rischia di creare fibrillazioni tra le forze politiche che lo sostengono. In secondo luogo, per la sua parte politica è criticabile la scelta di limitare le prerogative del Presidente della Repubblica in materia di scioglimento delle Camere. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.10 e 2.5 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.11, 2.6, 2.14 e 2.37, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame introducono una sorta di sfiducia costruttiva, stabilendo un termine di novanta giorni entro il quale le Camere devono individuare una soluzione alternativa al Governo dimissionario, altrimenti si procede allo scioglimento. In questo modo, si tenta di proceduralizzare la crisi di governo e il suo esito.

È il Parlamento, infatti, a interpretare e rappresentare la sovranità popolare, proprio perché è organo plurale e non monocratico. Il popolo, infatti, non è aprioristicamente omogeneo, ma costituisce invece un'espressione unitaria che si costruisce attraverso un processo democratico, che rappresenta il risultato di una faticosa integrazione politica.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene che sia una forzatura equiparare la proposta in esame alla sfiducia costruttiva. A suo avviso, invece, si tratta di una soluzione che favorisce pratiche trasformistiche, come del resto rischia di avvenire anche attraverso la stessa sfiducia costruttiva. Invita a una riflessione su questo aspetto.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.11, 2.6, 2.14 e 2.37 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.3, 2.35, 2.20 e 2.21, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), replicando al senatore Pera, ritiene che per correggere le degenerazioni del trasformismo non si debba rinunciare al divieto del vincolo di mandato,

istituto che appartiene alla tradizione liberale. Piuttosto che intervenire sugli istituti giuridici, infatti, si dovrebbe contrastare tali pratiche sul piano culturale e politico.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che per il Movimento 5 stelle è questione cruciale il contrasto al trasformismo, tanto che la sua parte politica in origine promuoveva il vincolo di mandato proprio per impedire i passaggi da un Gruppo all'altro, in contrasto con la volontà dell'elettore.

Tuttavia, non ritiene accettabile la proposta della maggioranza di legare il destino di un singolo parlamentare a quello del Governo e di conseguenza dell'intero Parlamento.

Pur esprimendo riserve sull'istituto della sfiducia costruttiva, che sembra più adatto alla tradizione culturale e politica tedesca, ritiene che questo non sia assimilabile ai cosiddetti "cambi di casacca" effettuati per interessi privati, che a volte hanno anche provocato il venir meno delle maggioranze. Segnala, a tale riguardo, che la sua parte politica è riuscita a far modificare il Regolamento del Senato, in modo da scoraggiare tale prassi deprecabile. Coglie l'occasione, quindi, per auspicare che analoga disposizione sia inserita anche nel Regolamento della Camera dei deputati.

Con gli emendamenti in esame, invece, si prevede che i Gruppi parlamentari, attraverso accordi politici trasparenti, decidano di sostenere un nuovo Presidente del Consiglio.

Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che le degenerazioni del sistema politico non possono essere risolte per via normativa, come nel caso dei Governi tecnici, che rappresentano un *unicum* nel panorama delle democrazie occidentali. Analoga considerazione riguarda il contrasto al trasformismo, per evitare il quale sarebbe errato abolire il divieto di mandato imperativo. Pur essendo di matrice culturale marxista e di sinistra, non può non riconoscere che tale previsione, introdotta per la prima volta dalla Costituzione francese del 1791, caratterizza le democrazie rappresentative e le distingue dai regimi totalitari.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) nota che la libertà dei parlamentari di lasciare il Gruppo politico di appartenenza per un cambio di opinione non ha nulla a che vedere con le pratiche trasformistiche. Il divieto di mandato imperativo rappresenta invece un caposaldo dei diritti costituzionali e delle prerogative parlamentari, attraverso il quale è il parlamentare a ricevere l'investitura dell'elettore e non il partito, e non va confuso con pratiche disdicevoli di parlamentari che in passato hanno cambiato Gruppo di appartenenza solo per ottenere in cambio benefici, trattandosi peraltro di poche eccezioni.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.3, 2.35, 2.20 e 2.21 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024
185ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il **PRESIDENTE** osserva che gli emendamenti 2.13 e 2.36, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che tentano di porre rimedio allo svilimento delle prerogative del Parlamento, prevedendo la consultazione dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari da parte del Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere. Esprime rammarico per il mancato accoglimento delle proposte del Movimento 5 stelle volte a limitare l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, i cui effetti potrebbero essere ancora più pericolosi, una volta approvata la riforma costituzionale in esame, che si ispira all'idea di concentrare i poteri in una sola persona.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, coglie l'occasione per replicare al senatore Pera, respingendo l'interpretazione della mozione di sfiducia costruttiva come una pratica trasformista. A conferma di tale impostazione, a suo avviso, richiama la posizione di Egidio Tosato, eletto nell'Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, il quale riteneva che la sfiducia costruttiva fosse uno strumento per stabilizzare i Governi e metterli al riparo da crisi al buio. In effetti, anche in Germania e Spagna questo istituto è utilizzato con funzione deterrente rispetto alle crisi di governo.

A suo avviso, sono piuttosto da considerare come pratiche trasformistiche quelle che il disegno di legge costituzionale in esame prevede in caso di formazione di una nuova maggioranza intorno al Presidente del Consiglio incaricato in sostituzione di quello eletto.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.13 e 2.36 sono respinti.

Il **PRESIDENTE** osserva che gli emendamenti 2.24 e 2.43, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che, con le proposte in esame, si accetta provocatoriamente l'idea che il Presidente della Repubblica sia tenuto a sciogliere le Camere; tuttavia, per restituire centralità al Parlamento, si prevede che tale ipotesi si verifichi su richiesta di due terzi dei componenti di una Camera o della maggioranza assoluta di entrambe, prendendo spunto dal *Fixed-term Parliaments Act 2011* del Regno Unito.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.24 e 2.43 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.44, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.44 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.15 e 2.39, nonché 2.16 e 2.41, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.15 e 2.39 sono posti contestualmente in votazione e respinti; successivamente, gli emendamenti 2.16 e 2.41 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.17 e 2.40, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.17 e 2.40 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.18 e 2.42, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.18 e 2.42 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.19 e 2.38, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in esame, evidenzia che la proposta di aumentare i casi in cui il Parlamento delibera in seduta comune, di cui agli emendamenti 2.18 e 2.42 precedentemente votati, è volta a ovviare al problema del monocameralismo alternato, affermatosi di fatto negli ultimi anni, e anche alla riduzione del numero dei parlamentari, i quali sempre più spesso hanno difficoltà a far fronte a tutti gli impegni, soprattutto al Senato.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.19 e 2.38 sono respinti.

In assenza dei proponenti, la senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) fa propri gli emendamenti 2.27 e 2.28, sostanzialmente identici.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/4, 2.2000/5, 2.2000/64 e 2.2000/65 risultano sostanzialmente identici e, pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) sottolinea che i subemendamenti in esame sono volti a codificare procedure già applicate nella prassi, stabilendo quali sono i soggetti istituzionali che il Presidente della Repubblica deve consultare prima di procedere allo scioglimento delle Camere, nell'ottica di preservare le prerogative del Capo dello Stato e restituire centralità al Parlamento.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/4, 2.2000/5, 2.2000/64 e 2.2000/65 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/63 sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, i subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/63 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/6 e 2.2000/51 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/7 e 2.2000/ sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 2.2000 del Governo si è reso necessario per superare il contrasto tra la norma che prevede l'obbligo per il Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, che vieta lo scioglimento nel semestre precedente la fine del mandato del Capo dello Stato.

Tuttavia, segnala il rischio che sia lo stesso Presidente del Consiglio a influenzare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, potendo determinare le condizioni per lo scioglimento delle Camere con le proprie dimissioni.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/7 e 2.2000/52 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/8 e 2.2000/53 sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Parrini, ritiene coerente da parte del Governo il parziale tentativo di correzione riguardo al divieto di scioglimento delle Camere nel cosiddetto semestre bianco. A suo avviso, l'introduzione dell'obbligo di scioglimento per il Presidente della Repubblica, unito all'elezione diretta del *Premier* e alla limitazione delle prerogative del Capo dello Stato, può determinare aporie ed effetti paradossali, probabilmente inattesi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che la correzione operata dal Governo con l'emendamento 2.2000, più che porre rimedio a un'aporia, sia frutto di una vera e propria ingenuità, in quanto non aiuta a recuperare l'equilibrio dei poteri tra *Premier* e Presidente della Repubblica e per di più rivela l'intenzione di conculcare le prerogative del Capo dello Stato. Su questo aspetto, la sua parte politica è fermamente contraria. Dichiara quindi il voto favorevole sui subemendamenti in esame.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/8 e 2.2000/53 sono respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/9 e 2.2000/54 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/10 e 2.2000/55 sono sostanzialmente identici e, pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, se si intende vincolare il potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, allora è necessario prevedere una deliberazione del Parlamento. Da un lato, quindi, si amplia il novero dei soggetti istituzionali che il Capo dello Stato deve consultare prima di procedere allo scioglimento, sulla falsariga di quanto avviene per il conferimento dell'incarico di formare il Governo, e dall'altro si stabilisce che il Parlamento debba esprimersi sullo scioglimento a maggioranza qualificata e con appello nominale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/10 e 2.2000/55 sono respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/11 e 2.2000/56 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/12 e 2.2000/57 risultano sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sulle proposte in esame, che hanno il medesimo obiettivo di quelle votate in precedenza, cioè ampliare le ipotesi in cui il Parlamento deve riunirsi in seduta comune e tentare di parlamentarizzare le crisi di governo, che, invece, nella storia politica italiana sono maturate quasi sempre al di fuori delle Aule parlamentari. In questo modo, si rimette alla responsabilità politica l'obbligo di spiegare ai cittadini le ragioni dello scostamento dell'indirizzo politico o del mutamento di alleanze.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/12 e 2.2000/57 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/13 e 2.2000/58 sono sostanzialmente identici e saranno votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che gli emendamenti del Partito democratico non sono meramente oppositivi, ma, se considerati nel loro complesso, propongono una riforma dell'attuale forma di governo coerente in sé e con i principi costituzionali, alternativa a quella prefigurata dalla maggioranza.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/13 e 2.2000/58 sono respinti.

In seguito, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/14 e 2.2000/59 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/15 e 2.2000/60 sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) critica il tentativo di sottrarre al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere, facendolo per di più condizionare dal Presidente del Consiglio. Pertanto, i subemendamenti in esame propongono di prevedere in Costituzione l'obbligo di consultazione di alcuni soggetti istituzionali e l'espressione in modo solenne della volontà del Parlamento sullo scioglimento, cioè a maggioranza dei due terzi e con appello nominale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le proposte di modifica in esame, che sono volte a restituire centralità al Parlamento, messa in discussione sia dalla riforma costituzionale sia dal progetto sull'autonomia differenziata, e a tutelare le prerogative del Capo dello Stato.

Ritiene inoltre necessaria una riflessione più ampia sulla questione dei *quorum* previsti in Costituzione, in quanto, al tempo dell'Assemblea Costituente, rispecchiavano effettivamente i rapporti di forza tra le forze politiche presenti nella società, grazie al sistema elettorale proporzionale. Successivamente, invece, sono state introdotte alcune distorsioni maggioritarie, per esempio con i premi di maggioranza e le soglie di sbarramento, che hanno alterato la rappresentazione del contesto sociale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/15 e 2.2000/60 sono respinti.

Altresì, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/16 e 2.2000/61 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/17 e 2.2000/62 sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva che i subemendamenti in esame propongono che il Parlamento si pronunci sull'ipotesi dello scioglimento a maggioranza assoluta e in seduta comune, a differenza della maggioranza semplice attualmente prevista per il conferimento e la revoca della fiducia al Governo. A suo avviso, tale previsione è corretta, perché consente, ove necessario, la formazione di Governi di minoranza, sostenuti da un appoggio esterno. Al contrario, per lo scioglimento delle Camere è più opportuno che vi sia una maggioranza assoluta, che si faccia carico del problema della stabilità del Governo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/17 e 2.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024
187ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge, ed in particolare dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 2.2000/18 a 2.2000/74 si differenziano soltanto in relazione alla parte della proposta riguardante la durata residua della legislatura. Al riguardo, fa presente che - conformemente a soluzioni già adottate in passato nelle Commissioni - potrebbe porre in votazione l'emendamento più lontano dal testo originario, un certo numero di emendamenti intermedi e quello più vicino, dichiarando assorbiti i restanti.

Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile formulare un'unica dichiarazione di voto e procedere alla votazione di tutte le proposte emendative. Altresì, avverte che, all'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno comunque posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che sia il testo originario del disegno di legge che l'emendamento 2.2000 introducono un grave sbilanciamento dell'equilibrio tra i poteri, introducendo una sorta di presidenzialismo di fatto, incentrato sulla figura del Presidente del Consiglio e che non ha riscontri concreti in nessuna democrazia occidentale. Risulta peraltro impossibile conciliare, logicamente e concretamente, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio con la sopravvivenza della figura istituzionale del Capo dello Stato.

Sarebbe stato, allora, più coerente - ancorché comunque inopportuno, stante la peculiarità del sistema politico italiano - optare per l'introduzione di una forma pura di governo presidenziale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) pone l'accento sulla grave diminuzione del ruolo e delle prerogative del Parlamento operata dalla riforma costituzionale, che contribuisce ad aumentare la già rilevante distanza tra le istituzioni e i cittadini, con grave compromissione del dialogo democratico. Già oggi, infatti, quasi tutte le iniziative legislative sono di provenienza governativa, con le Camere ridotte ad una funzione puramente ancillare.

La riforma, rafforzando la figura del Presidente del Consiglio, costituisce pertanto un grave *vulnus* ai fondamenti dello stato di diritto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel sottolineare, del pari, la profonda illogicità della riforma costituzionale, rivendica la legittimità della strategia politica adottata dalle forze politiche di opposizione, che, di fronte alla reticenza del Governo ad adoperarsi per raggiungere una sintesi politica condivisa, non possono che ricorrere allo strumento parlamentare dell'attività emendativa.

Lo svolgimento del dibattito, peraltro, non appare connotato da forme radicali di ostruzionismo, bensì da un costante (e meritorio) tentativo di sensibilizzare le forze politiche di maggioranza sulle criticità sottese al disegno di legge. Ciò è altresì dimostrato dal fatto che il numero degli emendamenti e dei subemendamenti presentati appare notevolmente inferiore a quello registrato, ad esempio, in occasione dell'esame della riforma costituzionale del 2016.

Il presente dibattito, infine, considerato che appare assai improbabile che la riforma possa essere approvata con una maggioranza dei due terzi, costituirà un importante elemento conoscitivo per il cittadino in vista dell'inevitabile *referendum* costituzionale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/18 e 2.2000/66 sono respinti.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/19 e 2.2000/67 sono respinti.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/20 e 2.2000/68.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/21 e 2.2000/69.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/22 e 2.2000/70.

Successivamente ancora sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/23 e 2.2000/71.

Successivamente ancora sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/24 e 2.2000/72.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/25 e 2.2000/73.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/26 e 2.2000/74.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/27 e 2.2000/75, sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio a che il Governo e le forze politiche di maggioranza riconsiderino i contenuti del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, anche e soprattutto alla luce dei numerosi rilievi critici emersi nel corso delle audizioni. Appare infatti dimostrato oltre ogni dubbio che la riforma sarebbe controproducente per lo stesso Governo, che non beneficerebbe, in concreto, di una maggiore solidità.

Il contesto politico in cui si svolge il dibattito sembra inoltre delineare la volontà, da parte delle forze politiche di maggioranza, di concludere celermente l'esame in prima lettura, al fine di avere un risultato politicamente spendibile in vista delle prossime elezioni europee, nonché, nel medio termine, di terminare anticipatamente la legislatura una volta modificata la Costituzione. Tale scenario, tuttavia, lega la problematica della forma di governo a esigenze squisitamente contingenti e legate al consenso elettorale, con ovvi effetti negativi.

Annuncia, quindi, il voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere i rilievi poc'anzi formulati dal senatore Giorgis, ribadisce la necessità di consentire all'elettore di esercitare responsabilmente il proprio diritto di scelta in occasione del *referendum* costituzionale.

Visto in tale ottica, il dibattito assume particolare valenza e, proprio in tale direzione, si muove la strategia parlamentare adottata dalle forze politiche di opposizione. Per contro, il Governo e la maggioranza insistono su un percorso riformatore poco efficace e incomprensibile, considerato, ad esempio, che vi sono altre ipotesi di riforma, come quella della legge elettorale, sulla quale si potrebbero trovare maggiori elementi di convergenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che il percorso riformatore adottato dal Governo appare disallineato proprio rispetto agli obiettivi sottintesi alla presentazione del disegno di

legge. L'atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni, inoltre, preclude la possibilità di un dibattito costruttivo per superare le attuali criticità della democrazia italiana. Anche la scelta di pervenire a una celere approvazione del disegno di legge in prima lettura per ottenere un maggiore consenso elettorale andrebbe profondamente meditata dalle forze di maggioranza: l'elettore, infatti, potrebbe non condividere questo approccio strumentale ed esprimere, proprio tramite il voto, la sua disapprovazione.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/27 e 2.2000/75 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/28, 2.2000/29, 2.2000/76 e 2.2000/77, sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Ad avviso del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), la propaganda politica sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare ben sintetizzata in una *brochure*, sulla quale appare il simbolo di una delle forze politiche di maggioranza e che è stata recentemente diffusa dagli organi di stampa, secondo la quale l'elezione diretta del Presidente del Consiglio valorizzerebbe la scelta elettorale del cittadino, mettendola al riparo da presunti sovvertimenti maturati all'interno dei cosiddetti "palazzi del potere". Tale roboante affermazione cozza però contro il fatto che lo stesso Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato di godere di ampia e solida legittimazione: tale affermazione, infatti, presuppone che già l'attuale assetto costituzionale sia in grado di fornire al Governo tutte le necessarie garanzie di stabilità.

Risulta inoltre assai grave, a suo avviso, che il Governo non abbia ancora presentato alle Camere un progetto di legge elettorale, elemento, questo, assolutamente imprescindibile per valutare la portata concreta del disegno di legge all'esame della Commissione.

Si associa il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), osservando che la retorica contro i cosiddetti "palazzi del potere" non è tipica dell'attuale contesto politico, bensì ad esso preesistente: da essa originano, ad esempio, le iniziative volte a ridurre il numero dei parlamentari, nonché l'elevato astensionismo che connota, ormai da tempo, le consultazioni elettorali.

In tale contesto, la politica è quindi chiamata a una scelta dirimente: assecondare il sentimento antipolitico da tempo maturato in seno all'opinione pubblica, ovvero riaffermare il proprio primato, tramite un esercizio responsabile delle proprie attribuzioni.

Conclude osservando che le recenti riforme concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni non hanno invertito la disaffezione verso la politica da parte del cittadino: la partecipazione al voto resta, infatti, drammaticamente bassa. Le forze politiche di maggioranza dovrebbero pertanto riflettere ponderatamente sull'opportunità di proseguire un percorso riformatore incentrato unicamente sul rafforzamento del potere esecutivo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/28, 2.2000/29, 2.2000/76 e 2.2000/77 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 2.2000/30 a 2.2000/80 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce la necessità di restituire alle Camere un ruolo centrale nell'equilibrio democratico dei poteri. Già nell'attuale assetto costituzionale, infatti, il Governo ha assunto un'eccessiva preminenza, come dimostrato dal ruolo, assolutamente marginale, svolto dall'iniziativa legislativa parlamentare. Una riforma ormai imprescindibile sarebbe pertanto quella di perimetrare in maniera più stringente la possibilità di ricorrere allo strumento del decreto-legge, attraverso un'opportuna revisione dell'articolo 77 della Costituzione.

Stante quanto precede, il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio operato dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno rischia di favorire involuzioni autoritarie, mortificando la partecipazione del cittadino alla vita politica del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni di voto rese sin ora contengono prevalentemente osservazioni sull'intero impianto del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Si appella pertanto alla sensibilità degli oratori, affinché il dibattito sia più aderente all'oggetto dei subemendamenti posti in votazione.

Posti contestualmente ai voti i subemendamenti 2.2000/30 e 2.2000/78 sono respinti. Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/31 e 2.2000/79.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/32 e 2.2000/80.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/33 a 2.2000/83 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), pur comprendendo quanto prima rappresentato dalla Presidenza, osserva che l'oggetto delle singole proposte emendative non può essere debitamente illustrato, senza avere riguardo al contesto generale nel quale esse operano: le singole tematiche affrontate, infatti, sono tutte intrinsecamente legate dallo stesso filo conduttore.

Con riferimento ai subemendamenti in questione, precisa quindi che essi mirano a rafforzare le prerogative del Parlamento, che sono adeguatamente garantite anche nelle repubbliche presidenziali. Ciò si rende necessario per porre un limite all'eccessiva subordinazione del Parlamento rispetto al Governo operata dal disegno di legge, soprattutto con riferimento alle ipotesi di scioglimento delle Camere.

Conclude osservando che il provvedimento appare chiaramente indirizzato a menomare profondamente le attribuzioni del Presidente della Repubblica. Se questa è la linea politica seguita dal Governo, non è allora da escludere un analogo intento diminutivo nei confronti del Parlamento, per il tramite della legge elettorale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, osserva che i subemendamenti in questione rimarcano l'assoluta inutilità dell'elezione diretta del *premier* quale strumento per superare la profonda crisi dalla democrazia italiana.

Peraltro, nemmeno l'adozione di un modello di repubblica presidenziale pura sarebbe funzionale allo scopo, come dimostrato dalla profonda crisi sociale attraversata dalla democrazia americana, connotata da un'eccessiva polarizzazione del dibattito politico.

Posti contestualmente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.2000/33 e 2.2000/81.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/34 e 2.2000/82.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/35 e 2.2000/83.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/36 a 2.2000/86 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rimarca l'opportunità di introdurre un'efficace riforma del bicameralismo, dando maggiore risonanza alle funzioni del Parlamento riunito in seduta comune.

Ribadisce quindi le proprie preoccupazioni in ordine all'assenza di una proposta di legge elettorale da parte del Governo, che consentirebbe di meglio comprendere l'effettivo impatto della riforma costituzionale all'esame della Commissione.

Il ruolo di preminenza attribuito al Presidente del Consiglio configurato dal disegno di legge avrebbe infatti, unitamente al mantenimento dell'attuale sistema elettorale (basato su liste bloccate senza alcuna possibilità, per l'elettore, di indicare delle preferenze), un impatto negativo dirompente sulla democraticità del sistema, dando luogo a un'eccessiva verticalizzazione del potere.

Posti contestualmente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.2000/36 e 2.2000/84.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/37 e 2.2000/85.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/38 e 2.2000/86.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2024

189ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/39 e 2.2000/87, 2.2000/40 e 2.2000/88, nonché 2.2000/41 e 2.2000/89, differiscono tra loro soltanto per variazioni a scalare di cifre. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente, fermo restando che, invece, saranno posti contestualmente in votazione subemendamenti sostanzialmente identici..

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) coglie l'occasione della dichiarazione di voto per esprimere una sincera preoccupazione politica circa la tendenza, sempre più accentuata in questa legislatura, di applicare le norme regolamentari a seconda della contingenza, dall'abuso della decretazione d'urgenza alle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti, fino alla organizzazione dei lavori in modo da limitare il diritto delle opposizioni di mettere in atto gli strumenti ostruzionistici previsti dal Regolamento. Rivolge quindi un appello affinché si faccia attenzione, da un lato, a non modificare prassi istituzionali senza condivisione e, dall'altro, a mantenere rapporti umani civili e un atteggiamento ragionevole.

Il PRESIDENTE ritiene che sul tema sollevato dal senatore Giorgis si potrà svolgere un dibattito più ampio in occasione dell'esame degli emendamenti relativi allo statuto delle opposizioni, che sono stati accantonati in vista di una riflessione complessiva. Quanto alle considerazioni sulle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti, precisa di aver sempre applicato criteri meno restrittivi possibile.

Il senatore PERA (*FdI*) ritiene che la crisi della democrazia parlamentare dipenda da una concatenazione di molteplici cause, che coinvolgono anche il Presidente della Repubblica, oltre al Presidente del Consiglio e al Parlamento. Ricorda di aver segnalato il problema già ventuno anni fa, in occasione di un suo intervento nel Parlamento in seduta comune, alla presenza del Capo dello Stato e del Capo del Governo di allora, sottolineando che l'attività legislativa era già fortemente condizionata dal recepimento della disciplina europea e dalla legislazione regionale. Con riferimento alla produzione normativa del Governo, per esempio, ritiene che potrebbero essere fissati dei limiti in sede di emanazione dei decreti-legge, se presentati in numero eccessivo, sebbene questo comporti sicuramente rilevanti conseguenze

a livello politico. In ogni caso, auspica che sia possibile affrontare tali questioni nel dibattito sugli emendamenti relativi allo statuto delle opposizioni.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/39 e 2.2000/87 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti gli identici subemendamenti 2.2000/40 e 2.2000/88, che sono respinti.

Sono inoltre posti ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/41 e 2.2000/89.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/42 a 2.2000/98 si differenziano soltanto in relazione al periodo di tempo in cui non si applica il semestre bianco. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

Avverte che saranno posti contestualmente ai voti i subemendamenti che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che, nel testo in esame, si verifica un ribaltamento del significato del semestre bianco, introdotto per evitare che il Presidente della Repubblica possa favorire la propria rielezione, attraverso lo scioglimento delle Camere. Secondo la proposta di riforma, invece, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di determinare, attraverso le proprie dimissioni, l'elezione di un nuovo Parlamento e quindi del Presidente della Repubblica.

A suo avviso, si tratta di una conseguenza non voluta, ma ugualmente dannosa, dell'elezione diretta del *premier*. Sarebbe allora preferibile l'abolizione del semestre bianco e l'inserimento in Costituzione del divieto di rielezione del Presidente della Repubblica, come sostenuto dallo stesso presidente della Repubblica Segni. Al riguardo, ricorda di aver presentato un disegno di legge costituzionale nella scorsa legislatura, insieme al senatore Zanda.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/42 e 2.2000/90 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/43 e 2.2000/91.

Sono inoltre posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/44 e 2.2000/92.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/45 e 2.2000/93 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/46 e 2.2000/94.

Sono inoltre posti ai voti contestualmente e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/47 e 2.2000/95.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/48 e 2.2000/96 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/49 e 2.2000/97.

Sono inoltre posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/50 e 2.2000/98.

Non essendovi richieste di intervento, posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/99 e 2.2000/102 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/100 e 2.2000/103.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/101 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.2000/2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che anche la proposta in esame si pone nel solco dei subemendamenti illustrati dal senatore Parrini, volti a salvaguardare le prerogative del Parlamento, a fronte del rischio di una eccessiva concentrazione del potere nella figura del Presidente del Consiglio: se gli si attribuisce, sebbene indirettamente, anche il potere di scioglimento delle Camere, si altera in modo significativo la forma di governo.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/2 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/104 a 2.2000/113 si differenziano soltanto in relazione al periodo di tempo in cui non si applica il semestre bianco. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che tuttavia saranno poi poste ai voti separatamente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che le proposte di modifica in esame hanno tutte l'obiettivo di convincere la maggioranza e il Governo che, se si persevera nella direzione di irrigidire la forma di governo attraverso l'inserimento di automatismi, si rischia di configurare un Parlamento incapace di esprimere un proprio indirizzo politico e di rappresentare il pluralismo sociale, in quanto formatosi non in base ai voti conseguiti, ma per il solo collegamento al *premier* eletto. Secondo il testo in esame, il Presidente del Consiglio potrebbe essere determinante sia per la formazione che per lo scioglimento delle Camere: si tratta di un modello coerente, ma quanto mai rischioso, perché accentra i poteri in una unica figura carismatica e demagogica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la questione sollevata dal senatore Giorgis è centrale e si pone come elemento distintivo tra le differenti opinioni di maggioranza e opposizioni. Rileva che il presidenzialismo puro prevede contrappesi per garantire l'equilibrio dei poteri che, in questa proposta di riforma, sono invece assenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) auspica che la maggioranza e il Governo chiariscano come intendono garantire il bilanciamento dei poteri, uno dei principi cardine dello Stato di diritto, e quali correttivi pensano di apportare per preservare le prerogative del Parlamento. Il potenziamento del Governo, infatti, riguarda la funzione legislativa più che quella propriamente esecutiva. Auspica che sia possibile svolgere un dibattito su tale argomento, sebbene non sia connesso a specifici emendamenti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) svolge alcune considerazioni, precisando di non avere la pretesa che siano esaustive.

In primo luogo, ritiene che il bilanciamento dei poteri sia intrinseco nella Costituzione e non venga intaccato dalla riforma costituzionale. Infatti, le competenze del Presidente della Repubblica oggetto di modifica sono in realtà funzioni sussidiarie rispetto al Parlamento che, negli anni passati, non è stato in grado di risolvere le crisi senza un intervento esterno. Sottolinea, inoltre, che il Governo, attraverso alcuni emendamenti, ha già apportato alcuni correttivi al testo originario, per esempio eliminando il premio di maggioranza del 55 per cento, oppure con un'apertura al dibattito sulle questioni relative allo statuto delle opposizioni.

Si sofferma quindi sulla questione della fragilità delle democrazie. A tale riguardo, fa riferimento a un articolo odierno di Corrado Augias, il quale, richiamando a sua volta una lezione di Luciano Canfora trasmessa in televisione, nonché alcuni dati riportati dall'"Economist", secondo cui solo l'8 per cento della popolazione mondiale vive in contesti democratici maturi, spiega che le cause della crisi della democrazia vanno ricercate nella incapacità di decidere e di adeguarsi ai mutamenti della società. È su questi aspetti, quindi, che occorre intervenire.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.2000/104, 2.2000/105, 2.2000/106, 2.2000/107, 2.2000/108, 2.2000/109, 2.2000/110, 2.2000/111, 2.2000/112 e 2.2000/113 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 2.2000/114 e 2.2000/115.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la discussione non possa essere completa ed esaustiva se il Governo non chiarisce prima il sistema elettorale da abbinare alla riforma costituzionale in esame. In particolare, nota che in altri ordinamenti in cui è prevista l'elezione diretta del *premier* è prevista nella stessa Costituzione la maggioranza assoluta, con eventuale turno di ballottaggio. Al momento, invece, si prefigura un premio di maggioranza per cui un Presidente del Consiglio eletto con il 35 per cento effettivo dei voti potrebbe incidere in modo significativo sull'elezione degli organi di garanzia, oltre a influire in modo determinante sulla composizione del Parlamento. Bisognerebbe anche precisare se si prevede una soglia minima di voti per il conferimento del premio di maggioranza, che cosa succede se tale soglia non è conseguita, quante schede si prevedono per la votazione, se si adottano le liste bloccate o si riammettono le preferenze.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) osserva che non vi è connessione tra le argomentazioni del senatore Parrini, che richiamano un articolo pubblicato oggi sul "Sole 24 ore", e gli emendamenti in esame. Nel replicare all'invito del senatore Cataldi a svolgere un dibattito su alcuni aspetti più significativi della riforma in esame, precisa che ciò sarebbe possibile solo qualora le opposizioni ritirassero i 1.500 emendamenti presentati con la sola finalità ostruzionistica di prolungare oltremodo l'*iter* del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribatte che le opposizioni hanno ritenuto di dover presentare un cospicuo numero di emendamenti come forma di reazione alla pretesa della maggioranza di approvare la riforma costituzionale entro la data delle elezioni europee per poter sfruttare questo risultato in campagna elettorale. A suo avviso, è inaccettabile che la Costituzione sia modificata, per di più in modo affrettato visto che la legislatura si concluderà solo fra tre anni e mezzo, per corrispondere agli interessi elettoralistici di una componente politica della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 2.2000/114 e 2.2000/115 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.2000/116.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) precisa che l'aspetto fondamentale a cui la maggioranza non può rinunciare non è l'approvazione del disegno di legge costituzionale entro il 9 giugno, ma l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, su cui è stato assunto un impegno con gli elettori. Le opposizioni, invece, sono pregiudizialmente contrarie al premierato e, di conseguenza, intendono esprimere un voto contrario anche sulle altre disposizioni, compreso lo statuto delle opposizioni, su cui invece ci dovrebbe essere la massima condivisione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) respinge con fermezza l'invito del senatore Pera a ritirare gli emendamenti presentati. Precisa che il Partito democratico ne ha presentati circa 780, non con finalità meramente ostruzionistiche, ma per discutere nello specifico le criticità del progetto di riforma. A suo avviso, è la maggioranza ad assumere un atteggiamento pregiudiziale, poiché si limita ad affermare - come ha fatto poc'anzi il senatore Lisei - che l'elezione diretta del *premier* ha un valore irrinunciabile per la coalizione di governo, ma senza spiegare per quale motivo dovrebbe costituire la soluzione per le difficoltà del sistema democratico.

Sottolinea che l'uso del potere, da parte di chi lo detiene, nel rispetto delle minoranze è un caposaldo del principio liberale. Pertanto, se la maggioranza intende effettivamente accedere al confronto, si dovrebbero sospendere le votazioni e svolgere un dibattito sul merito delle questioni già segnalate.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Lisei, precisa che la sua parte politica non avversa in modo ideologico il premierato, ma è contraria alla strumentalizzazione per fini propagandistici della modifica della Costituzione. Inoltre, esprime la propria ferma convinzione che il rafforzamento del Presidente del Consiglio non aiuti affatto a risolvere i mali della democrazia, né favorirà una maggiore partecipazione alle elezioni. A suo avviso, la maggioranza, invece di individuare le criticità del sistema democratico e tentare di trovare soluzioni efficaci, ha stabilito un obiettivo propagandistico da raggiungere in modo forzato, attraverso una proposta di riforma assolutamente da respingere.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che tutti i Gruppi che compongono la maggioranza hanno già spiegato durante la discussione generale i motivi della condivisione della riforma costituzionale. Sarebbe stato certamente preferibile procedere in un clima di condivisione, tuttavia segnala che i tre tentativi di riforme costituzionali succedutisi negli ultimi trent'anni, di cui solo uno confermato attraverso il *referendum*, ossia la revisione del Titolo V nel 2001, sono stati supportati dalla sola maggioranza del momento.

Anche a suo avviso è quindi irricevibile la richiesta dell'opposizione di rinunciare all'elezione diretta del *premier* e al rafforzamento della stabilità degli Esecutivi. Ritiene che l'elezione diretta consentirà un'alternanza ordinata tra Governi omogenei, nell'interesse del Paese e non dei singoli partiti, senza che si verifichino mutamenti di alleanze come quelli avvenuti nelle due scorse legislature, che finiscono per confondere gli elettori e allontanarli dalla vita politica.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) interviene incidentalmente per precisare, in replica al senatore Giorgis, di aver già illustrato in altre occasioni i motivi per cui la scelta del premierato è funzionale a risolvere la crisi del sistema democratico. Non ha pertanto ritenuto opportuno spiegarli nuovamente in occasione della dichiarazione di voto su un singolo subemendamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), replicando al senatore Pera, rivendica la propria indipendenza di giudizio, precisando che, nell'articolo pubblicato sul "Sole 24 ore" da Giuseppe Calderisi e Stefano Ceccanti, si risponde in realtà a quesiti posti dai commissari durante le audizioni.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/116 è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 2.2000/117, 2.2000/118 e 2.2000/119 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto a cui faranno seguito tre distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, soffermandosi sulla necessità di garantire la centralità del Parlamento e richiamando come le proposte in esame siano collegate all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge 935, sull'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Nel collegarsi poi alle argomentazioni esposte nel corso delle audizioni da diversi esperti, tra cui la professoressa Calvano, rimarca l'esigenza di chiarire i profili di criticità attinenti a quella che sarà la legge elettorale di attuazione della riforma costituzionale, laddove entrasse in vigore.

In particolare, occorre approfondire i profili di compatibilità tra il sistema che si va delineando e l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che rappresentano un corpo di circa 6 milioni di persone, che attualmente eleggono 12 parlamentari e il cui voto potrebbe essere determinante ai fini della vittoria di un determinato candidato alla Presidenza del Consiglio.

Ritiene doveroso da parte della maggioranza e del Governo chiarire questi aspetti, sottolineando la valenza costruttiva e per nulla ostruzionistica di tale istanza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini, ritenendo che il tema del concorso dei cittadini italiani residenti all'estero sia molto serio e debba trovare adeguata soluzione.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ritiene la tematica in questione estremamente seria e da affrontare in una sede opportuna che certo non può essere rappresentata dal voto dei subemendamenti in oggetto.

Con separate votazioni, sono quindi posti in votazione e respinti i subemendamenti 2.2000/117, 2.2000/118 e 2.2000/119.

Successivamente, a seguito di distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 2.2000/120, 2.2000/121, 2.2000/122, 2.2000/123, 2.2000/124, 2.2000/125, 2.2000/126, 2.2000/127 e 2.2000/128.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento del Governo 2.2000.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, ricorda come il disegno di legge del Governo delinei una rischiosa e difficile coabitazione tra il Presidente del Consiglio e un Presidente della Repubblica individuato sulla base di un'elezione indiretta.

Con l'emendamento 2.2000 si rischia di introdurre un'ulteriore subordinazione del Capo dello Stato rispetto al Presidente del Consiglio, il quale, dimettendosi, potrebbe determinare lo scioglimento delle Camere, in modo da indirizzare l'elezione di un Presidente della Repubblica a lui gradito.

Tale proposta viene quindi a rappresentare un'ulteriore martellata ad equilibri istituzionali già resi fortemente precari dal provvedimento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario, si associa alle considerazioni del senatore Parrini, chiedendo sul punto un chiarimento al Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole, si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Parrini sulle presunte martellate ai già precari equilibri istituzionali, ritenendo che le argomentazioni del collega non tengano conto del fatto che il Parlamento, a seguito della modifica in esame, verrebbe paradossalmente reso più libero di sfiduciare sempre e comunque il Governo, senza trovare una limitazione nel semestre bianco.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come l'emendamento 2.2000 nasca dalla necessità di un coordinamento con l'articolo 94 della Costituzione, come modificato dalla proposta governativa 4.2000, là dove si prevede la possibilità che lo scioglimento delle Camere costituisca un atto dovuto.

Per quanto riguarda poi l'accusa ricorrente sollevata dai Gruppi di opposizione secondo cui il Presidente del Consiglio eletto verrebbe a sovrastare le prerogative del Presidente della Repubblica, limitandone i poteri, ribadisce la convinzione dell'infondatezza di tale accusa che trae origine dalla confusione tra due piani diversi.

Infatti, il Presidente della Repubblica esercita un ruolo di controllo e di garanzia che viene rafforzato dal disegno di legge e dagli emendamenti del Governo, mentre il Presidente del Consiglio è titolare, sulla base del raccordo fiduciario con la maggioranza parlamentare, della determinazione dell'indirizzo politico.

Richiama quindi all'attenzione della Commissione il lavoro svolto dai Padri costituenti e la *ratio* del semestre bianco, consistente nella necessità di evitare che un Presidente della Repubblica, al termine del suo mandato, utilizzi lo scioglimento delle Camere per condizionare i parlamentari, al fine di essere rieletto.

In merito alle considerazioni critiche dell'opposizione, ritiene che un Presidente del Consiglio eletto dal popolo e che gode della fiducia della maggioranza non avrà alcun interesse a provocare uno scioglimento anticipato delle Camere durante il semestre bianco, essendovi già una maggioranza di Governo in grado di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Dissente quindi radicalmente dalle considerazioni svolte da parte della dottrina, tra cui il professore Carlo Ferrajoli, citate dal senatore Parrini nei suoi interventi, e ribadisce come il Presidente della Repubblica rimarrà una figura *super partes*.

In merito alle critiche svolte dalla senatrice Maiorino, che accusa la proposta del Governo di essere piegata agli interessi di una parte politica, risponde sottolineando come la proposta sia orientata all'interesse del Paese e avrà comunque efficacia, in caso di approvazione definitiva, dalla prossima legislatura.

Le argomentazioni dell'opposizione tradiscono, quindi, una sorta di retropensiero basato sulla convinzione che il centro-destra vincerà anche le prossime consultazioni politiche.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva come la riforma possa, contrariamente a quanto sostenuto dalle opposizioni, ampliare i poteri del Parlamento, che potrebbe in futuro sfiduciare un Governo anche in pendenza del semestre bianco, senza timori di insediamento di esecutivi tecnici, in quanto sarebbe comunque consentita la via di uscita delle elezioni.

In merito alle considerazioni del senatore De Cristofaro sulla pregiudiziale dell'elezione diretta del presidente del Consiglio, ritiene che la minoranza non può pretendere dalla maggioranza il ritiro puro e semplice di una proposta avanzata e auspica che, per il prosieguo dell'esame, si adotti un atteggiamento di confronto costruttivo, analogo a quello tenutosi nel corso dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Al riguardo, ribadisce come non esista alcuno scambio tra autonomia differenziata e premierato, trattandosi invece di due punti qualificanti del programma di centro-destra, in virtù dei quali la coalizione ha vinto le ultime elezioni.

Da ultimo, assicura che non esiste alcuna scadenza prefissata per terminare l'esame in Commissione e avviare l'*iter* in Assemblea, sottolineando che si andrà in Aula una volta concluso bene il lavoro in Commissione, a meno che l'atteggiamento delle opposizioni non si tramuti in una condotta meramente ostruzionistica. Al riguardo, dà atto alle minoranze di avere fin qui adottato un approccio responsabile e auspica, riprendendo l'invito del presidente Pera, che possa essere avviato un confronto veramente costruttivo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) interviene incidentalmente, per richiamare il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente tra i sostenitori della forma di governo direttoriale, basata sul modello statunitense, tra i quali vanno citati Piero Calamandrei, Luigi Einaudi ed Emilio Lussu, ed i sostenitori della forma di governo parlamentare, ricordando poi come il punto di equilibrio fu rappresentato dall'approvazione dell'ordine del giorno Perassi sulla razionalizzazione della forma di governo parlamentare.

In merito poi alle accuse sul rischio di svolta autoritaria insito nella proposta governativa, individua delle analogie con le accuse rivolte dalla sinistra francese nei confronti del modello costituzionale voluto da De Gaulle, accuse che poi si esaurirono nel 1981, quando il candidato del partito socialista François Mitterrand vinse per la prima volta le elezioni presidenziali.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che l'elemento di discriminazione tra maggioranza e opposizioni consista in una diversa concezione del potere e della democrazia e sottolinea come l'ipotesi di un Presidente del Consiglio eletto direttamente non sarebbe da lui gradita neanche se appartenesse al suo stesso partito.

Rivendica poi il fatto che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non ha presentato emendamenti ostruzionistici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva come le condizioni storiche attuali siano completamente diverse da quelle in cui si trovò ad operare l'Assemblea Costituente nel 1946-47.

Infatti, all'epoca, i rapporti tra maggioranza di governo e opposizione e il ruolo stesso del Governo vennero tenuti ben distinti rispetto all'attività della Costituente, in coerenza con gli auspici di figure come De Gasperi e Calamandrei.

Nel caso in esame, si sta esaminando un disegno di legge proposto da un Governo espressione di una determinata parte politica.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI richiama il dibattito all'interno dell'Assemblea Costituente caratterizzato da uno scontro molto acceso tra diverse posizioni, ricordando per esempio che il Partito Comunista sosteneva una forma di governo assembleare, mentre un costituente come Calamandrei proponeva un presidenzialismo puro associato ad un modello federale.

Anche nel caso francese citato dal presidente Pera, lo scontro tra due figure come De Gaulle e Mitterrand fu molto aspro.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2000 risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 2.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, motivandone la presentazione nel fatto che l'articolo 89, primo comma, della Costituzione non risulta più rispondente alla realtà dei fatti e citando, a titolo esemplificativo, la pronuncia n. 200 del 2006 della Corte costituzionale che ha chiarito la natura del potere di grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.

La finalità dell'emendamento consiste quindi nel codificare in Costituzione, fornendo loro una veste formale, gli atti formalmente e sostanzialmente imputabili alla volontà del Presidente della Repubblica; altresì, attraverso tale codificazione, si inserisce un elemento di equilibrio rispetto al rafforzamento del Presidente del Consiglio derivante dalla legittimazione popolare diretta. Infatti, l'individuazione degli atti presidenziali propri non viene più lasciata ad una prassi seppure condivisa, bensì trova riconoscimento formale nel dettato costituzionale. In tal modo, vengono prevenuti eventuali futuri tentativi del Governo di appropriarsi di prerogative proprie del Capo dello Stato.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento, fa presente che, rispetto al testo 2, è stato espunto dall'elenco degli atti presidenziali propri il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere.

Tale espunzione deriva da perplessità sollevate da alcuni studiosi, in quanto sembrava si venissero a profilare due tipologie di scioglimento, ossia una come atto dovuto e l'altra a discrezione del Presidente della Repubblica, quando invece lo scioglimento trova fondamento nel venir meno del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e, quindi, non può comunque rientrare tra i poteri esclusivi del Capo dello Stato.

Dopo che il relatore, senatore [BALBONI](#) (*FdI*), e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 (testo 3), si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario, invita ad una riflessione, sottolineando come in realtà il testo 3 differisca profondamente dal testo 2.

Infatti, espungendo il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere, la maggioranza e il Governo tradiscono la loro effettiva volontà di privare il Presidente della Repubblica di un potere che è, appunto, quello di sciogliere il Parlamento. Peraltro, tale volontà, finora dissimulata, contraddice l'articolo 2 del disegno di legge governativo che non modifica l'articolo 88, primo comma, della Costituzione là dove prevede che il Presidente della Repubblica possa, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento del senatore Pera, apprezzando la codificazione nel dettato costituzionale di prerogative formalmente e sostanzialmente presidenziali, la cui individuazione era finora rimessa alla prassi e all'interpretazione dottrinale.

Si sofferma, in particolare, sulla configurazione del potere di grazia, quale atto privo di connotazione politica.

Per quanto riguarda, infine, l'espunzione che differenzia il testo 3 dal testo 2, dissente dalle critiche del senatore Parrini e ritiene come tale previsione eviti strumentalizzazioni e aperture verso interpretazioni contrarie alla volontà del legislatore costituzionale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, osservando che il testo 3 risulta peggiorativo rispetto alla precedente versione.

Nel ringraziare il senatore Parrini per le riflessioni formulate, ritiene che la proposta in esame avvalori i timori dell'opposizione sul restringimento delle prerogative del Presidente della Repubblica.

A fronte quindi di obiettive divergenze interpretative, sarebbe meglio soprassedere rispetto alla votazione dell'emendamento in oggetto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni del senatore Parrini e della senatrice Maiorino, annuncia il voto contrario per ragioni sia di merito che di metodo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ricorda che già oggi il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 (testo 3) risulta approvato

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [935](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 3)

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 14 MARZO 2024

189^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti 2.2000/39 e 2.2000/87, 2.2000/40 e 2.2000/88, nonché 2.2000/41 e 2.2000/89, differiscono tra loro soltanto per variazioni a scalare di cifre. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente, fermo restando che, invece, saranno posti contestualmente in votazione subemendamenti sostanzialmente identici..

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) coglie l'occasione della dichiarazione di voto per esprimere una sincera preoccupazione politica circa la tendenza, sempre più accentuata in questa legislatura, di applicare le norme regolamentari a seconda della contingenza, dall'abuso della decretazione d'urgenza alle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti, fino alla organizzazione dei lavori in modo da limitare il diritto delle opposizioni di mettere in atto gli strumenti ostruzionistici previsti dal Regolamento. Rivolge quindi un appello affinché si faccia attenzione, da un lato, a non modificare prassi istituzionali senza condivisione e, dall'altro, a mantenere rapporti umani civili e un atteggiamento ragionevole.

Il PRESIDENTE ritiene che sul tema sollevato dal senatore Giorgis si potrà svolgere un dibattito più ampio in occasione dell'esame degli emendamenti relativi allo statuto delle opposizioni, che sono stati accantonati in vista di una riflessione complessiva. Quanto alle considerazioni sulle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti, precisa di aver sempre applicato criteri meno restrittivi possibile.

Il senatore PERA (FdI) ritiene che la crisi della democrazia parlamentare dipenda da una concatenazione di molteplici cause, che coinvolgono anche il Presidente della Repubblica, oltre al Presidente del Consiglio e al Parlamento. Ricorda di aver segnalato il problema già ventuno anni fa, in occasione di un suo intervento nel Parlamento in seduta comune, alla presenza del Capo dello Stato e del Capo del Governo di allora, sottolineando che l'attività legislativa era già fortemente condizionata dal recepimento della disciplina europea e dalla legislazione regionale. Con riferimento alla produzione normativa del Governo, per esempio, ritiene che potrebbero essere fissati dei limiti in sede di emanazione dei decreti-legge, se presentati in numero eccessivo, sebbene questo comporti sicuramente rilevanti conseguenze

a livello politico. In ogni caso, auspica che sia possibile affrontare tali questioni nel dibattito sugli emendamenti relativi allo statuto delle opposizioni.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/39 e 2.2000/87 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti gli identici subemendamenti 2.2000/40 e 2.2000/88, che sono respinti.

Sono inoltre posti ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/41 e 2.2000/89.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/42 a 2.2000/98 si differenziano soltanto in relazione al periodo di tempo in cui non si applica il semestre bianco. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

Avverte che saranno posti contestualmente ai voti i subemendamenti che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che, nel testo in esame, si verifica un ribaltamento del significato del semestre bianco, introdotto per evitare che il Presidente della Repubblica possa favorire la propria rielezione, attraverso lo scioglimento delle Camere. Secondo la proposta di riforma, invece, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di determinare, attraverso le proprie dimissioni, l'elezione di un nuovo Parlamento e quindi del Presidente della Repubblica.

A suo avviso, si tratta di una conseguenza non voluta, ma ugualmente dannosa, dell'elezione diretta del *premier*. Sarebbe allora preferibile l'abolizione del semestre bianco e l'inserimento in Costituzione del divieto di rielezione del Presidente della Repubblica, come sostenuto dallo stesso presidente della Repubblica Segni. Al riguardo, ricorda di aver presentato un disegno di legge costituzionale nella scorsa legislatura, insieme al senatore Zanda.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/42 e 2.2000/90 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/43 e 2.2000/91.

Sono inoltre posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/44 e 2.2000/92.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/45 e 2.2000/93 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/46 e 2.2000/94.

Sono inoltre posti ai voti contestualmente e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/47 e 2.2000/95.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/48 e 2.2000/96 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/49 e 2.2000/97.

Sono inoltre posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/50 e 2.2000/98.

Non essendovi richieste di intervento, posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/99 e 2.2000/102 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/100 e 2.2000/103.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/101 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.2000/2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che anche la proposta in esame si pone nel solco dei subemendamenti illustrati dal senatore Parrini, volti a salvaguardare le prerogative del Parlamento, a fronte del rischio di una eccessiva concentrazione del potere nella figura del Presidente del Consiglio: se gli si attribuisce, sebbene indirettamente, anche il potere di scioglimento delle Camere, si altera in modo significativo la forma di governo.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/2 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/104 a 2.2000/113 si differenziano soltanto in relazione al periodo di tempo in cui non si applica il semestre bianco. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che tuttavia saranno poi poste ai voti separatamente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che le proposte di modifica in esame hanno tutte l'obiettivo di convincere la maggioranza e il Governo che, se si persevera nella direzione di irrigidire la forma di governo attraverso l'inserimento di automatismi, si rischia di configurare un Parlamento incapace di esprimere un proprio indirizzo politico e di rappresentare il pluralismo sociale, in quanto formatosi non in base ai voti conseguiti, ma per il solo collegamento al *premier* eletto. Secondo il testo in esame, il Presidente del Consiglio potrebbe essere determinante sia per la formazione che per lo scioglimento delle Camere: si tratta di un modello coerente, ma quanto mai rischioso, perché accentra i poteri in una unica figura carismatica e demagogica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la questione sollevata dal senatore Giorgis è centrale e si pone come elemento distintivo tra le differenti opinioni di maggioranza e opposizioni. Rileva che il presidenzialismo puro prevede contrappesi per garantire l'equilibrio dei poteri che, in questa proposta di riforma, sono invece assenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) auspica che la maggioranza e il Governo chiariscano come intendono garantire il bilanciamento dei poteri, uno dei principi cardine dello Stato di diritto, e quali correttivi pensano di apportare per preservare le prerogative del Parlamento. Il potenziamento del Governo, infatti, riguarda la funzione legislativa più che quella propriamente esecutiva. Auspica che sia possibile svolgere un dibattito su tale argomento, sebbene non sia connesso a specifici emendamenti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) svolge alcune considerazioni, precisando di non avere la pretesa che siano esaustive.

In primo luogo, ritiene che il bilanciamento dei poteri sia intrinseco nella Costituzione e non venga intaccato dalla riforma costituzionale. Infatti, le competenze del Presidente della Repubblica oggetto di modifica sono in realtà funzioni sussidiarie rispetto al Parlamento che, negli anni passati, non è stato in grado di risolvere le crisi senza un intervento esterno. Sottolinea, inoltre, che il Governo, attraverso alcuni emendamenti, ha già apportato alcuni correttivi al testo originario, per esempio eliminando il premio di maggioranza del 55 per cento, oppure con un'apertura al dibattito sulle questioni relative allo statuto delle opposizioni.

Si sofferma quindi sulla questione della fragilità delle democrazie. A tale riguardo, fa riferimento a un articolo odierno di Corrado Augias, il quale, richiamando a sua volta una lezione di Luciano Canfora trasmessa in televisione, nonché alcuni dati riportati dall'"Economist", secondo cui solo l'8 per cento della popolazione mondiale vive in contesti democratici maturi, spiega che le cause della crisi della democrazia vanno ricercate nella incapacità di decidere e di adeguarsi ai mutamenti della società. È su questi aspetti, quindi, che occorre intervenire.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.2000/104, 2.2000/105, 2.2000/106, 2.2000/107, 2.2000/108, 2.2000/109, 2.2000/110, 2.2000/111, 2.2000/112 e 2.2000/113 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 2.2000/114 e 2.2000/115.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la discussione non possa essere completa ed esaustiva se il Governo non chiarisce prima il sistema elettorale da abbinare alla riforma costituzionale in esame. In particolare, nota che in altri ordinamenti in cui è prevista l'elezione diretta del *premier* è prevista nella stessa Costituzione la maggioranza assoluta, con eventuale turno di ballottaggio. Al momento, invece, si prefigura un premio di maggioranza per cui un Presidente del Consiglio eletto con il 35 per cento effettivo dei voti potrebbe incidere in modo significativo sull'elezione degli organi di garanzia, oltre a influire in modo determinante sulla composizione del Parlamento. Bisognerebbe anche precisare se si prevede una soglia minima di voti per il conferimento del premio di maggioranza, che cosa succede se tale soglia non è conseguita, quante schede si prevedono per la votazione, se si adottano le liste bloccate o si riammettono le preferenze.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) osserva che non vi è connessione tra le argomentazioni del senatore Parrini, che richiamano un articolo pubblicato oggi sul "Sole 24 ore", e gli emendamenti in esame. Nel replicare all'invito del senatore Cataldi a svolgere un dibattito su alcuni aspetti più significativi della riforma in esame, precisa che ciò sarebbe possibile solo qualora le opposizioni ritirassero i 1.500 emendamenti presentati con la sola finalità ostruzionistica di prolungare oltremodo l'*iter* del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribatte che le opposizioni hanno ritenuto di dover presentare un cospicuo numero di emendamenti come forma di reazione alla pretesa della maggioranza di approvare la riforma costituzionale entro la data delle elezioni europee per poter sfruttare questo risultato in campagna elettorale. A suo avviso, è inaccettabile che la Costituzione sia modificata, per di più in modo affrettato visto che la legislatura si concluderà solo fra tre anni e mezzo, per corrispondere agli interessi elettoralistici di una componente politica della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 2.2000/114 e 2.2000/115 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.2000/116.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) precisa che l'aspetto fondamentale a cui la maggioranza non può rinunciare non è l'approvazione del disegno di legge costituzionale entro il 9 giugno, ma l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, su cui è stato assunto un impegno con gli elettori. Le opposizioni, invece, sono pregiudizialmente contrarie al premierato e, di conseguenza, intendono esprimere un voto contrario anche sulle altre disposizioni, compreso lo statuto delle opposizioni, su cui invece ci dovrebbe essere la massima condivisione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) respinge con fermezza l'invito del senatore Pera a ritirare gli emendamenti presentati. Precisa che il Partito democratico ne ha presentati circa 780, non con finalità meramente ostruzionistiche, ma per discutere nello specifico le criticità del progetto di riforma. A suo avviso, è la maggioranza ad assumere un atteggiamento pregiudiziale, poiché si limita ad affermare - come ha fatto poc'anzi il senatore Lisei - che l'elezione diretta del *premier* ha un valore irrinunciabile per la coalizione di governo, ma senza spiegare per quale motivo dovrebbe costituire la soluzione per le difficoltà del sistema democratico.

Sottolinea che l'uso del potere, da parte di chi lo detiene, nel rispetto delle minoranze è un caposaldo del principio liberale. Pertanto, se la maggioranza intende effettivamente accedere al confronto, si dovrebbero sospendere le votazioni e svolgere un dibattito sul merito delle questioni già segnalate.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Lisei, precisa che la sua parte politica non avversa in modo ideologico il premierato, ma è contraria alla strumentalizzazione per fini propagandistici della modifica della Costituzione. Inoltre, esprime la propria ferma convinzione che il rafforzamento del Presidente del Consiglio non aiuti affatto a risolvere i mali della democrazia, né favorirà una maggiore partecipazione alle elezioni. A suo avviso, la maggioranza, invece di individuare le criticità del sistema democratico e tentare di trovare soluzioni efficaci, ha stabilito un obiettivo propagandistico da raggiungere in modo forzato, attraverso una proposta di riforma assolutamente da respingere.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che tutti i Gruppi che compongono la maggioranza hanno già spiegato durante la discussione generale i motivi della condivisione della riforma costituzionale. Sarebbe stato certamente preferibile procedere in un clima di condivisione, tuttavia segnala che i tre tentativi di riforme costituzionale succedutisi negli ultimi trent'anni, di cui solo uno confermato attraverso il *referendum*, ossia la revisione del Titolo V nel 2001, sono stati supportati dalla sola maggioranza del momento.

Anche a suo avviso è quindi irricevibile la richiesta dell'opposizione di rinunciare all'elezione diretta del *premier* e al rafforzamento della stabilità degli Esecutivi. Ritiene che l'elezione diretta consentirà un'alternanza ordinata tra Governi omogenei, nell'interesse del Paese e non dei singoli partiti, senza che si verificino mutamenti di alleanze come quelli avvenuti nelle due scorse legislature, che finiscono per confondere gli elettori e allontanarli dalla vita politica.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) interviene incidentalmente per precisare, in replica al senatore Giorgis, di aver già illustrato in altre occasioni i motivi per cui la scelta del premierato è funzionale a risolvere la crisi del sistema democratico. Non ha pertanto ritenuto opportuno spiegarli nuovamente in occasione della dichiarazione di voto su un singolo subemendamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), replicando al senatore Pera, rivendica la propria indipendenza di giudizio, precisando che, nell'articolo pubblicato sul "Sole 24 ore" da Giuseppe Calderisi e Stefano Ceccanti, si risponde in realtà a quesiti posti dai commissari durante le audizioni.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/116 è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 2.2000/117, 2.2000/118 e 2.2000/119 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto a cui faranno seguito tre distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, soffermandosi sulla necessità di garantire la centralità del Parlamento e richiamando come le proposte in esame siano collegate all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge 935, sull'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Nel collegarsi poi alle argomentazioni esposte nel corso delle audizioni da diversi esperti, tra cui la professoressa Calvano, rimarca l'esigenza di chiarire i profili di criticità attinenti a quella che sarà la legge elettorale di attuazione della riforma costituzionale, laddove entrasse in vigore.

In particolare, occorre approfondire i profili di compatibilità tra il sistema che si va delineando e l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che rappresentano un corpo di circa 6 milioni di persone, che attualmente eleggono 12 parlamentari e il cui voto potrebbe essere determinante ai fini della vittoria di un determinato candidato alla Presidenza del Consiglio.

Ritiene doveroso da parte della maggioranza e del Governo chiarire questi aspetti, sottolineando la valenza costruttiva e per nulla ostruzionistica di tale istanza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini, ritenendo che il tema del concorso dei cittadini italiani residenti all'estero sia molto serio e debba trovare adeguata soluzione.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ritiene la tematica in questione estremamente seria e da affrontare in una sede opportuna che certo non può essere rappresentata dal voto dei subemendamenti in oggetto.

Con separate votazioni, sono quindi posti in votazione e respinti i subemendamenti 2.2000/117, 2.2000/118 e 2.2000/119.

Successivamente, a seguito di distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 2.2000/120, 2.2000/121, 2.2000/122, 2.2000/123, 2.2000/124, 2.2000/125, 2.2000/126, 2.2000/127 e 2.2000/128.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento del Governo 2.2000.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, ricorda come il disegno di legge del Governo delinei una rischiosa e difficile coabitazione tra il Presidente del Consiglio e un Presidente della Repubblica individuato sulla base di un'elezione indiretta.

Con l'emendamento 2.2000 si rischia di introdurre un'ulteriore subordinazione del Capo dello Stato rispetto al Presidente del Consiglio, il quale, dimettendosi, potrebbe determinare lo scioglimento delle Camere, in modo da indirizzare l'elezione di un Presidente della Repubblica a lui gradito.

Tale proposta viene quindi a rappresentare un'ulteriore martellata ad equilibri istituzionali già resi fortemente precari dal provvedimento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario, si associa alle considerazioni del senatore Parrini, chiedendo sul punto un chiarimento al Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole, si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Parrini sulle presunte martellate ai già precari equilibri istituzionali, ritenendo che le argomentazioni del collega non tengano conto del fatto che il Parlamento, a seguito della modifica in esame, verrebbe paradossalmente reso più libero di sfiduciare sempre e comunque il Governo, senza trovare una limitazione nel semestre bianco.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come l'emendamento 2.2000 nasca dalla necessità di un coordinamento con l'articolo 94 della Costituzione, come modificato dalla proposta governativa 4.2000, là dove si prevede la possibilità che lo scioglimento delle Camere costituisca un atto dovuto.

Per quanto riguarda poi l'accusa ricorrente sollevata dai Gruppi di opposizione secondo cui il Presidente del Consiglio eletto verrebbe a sovrastare le prerogative del Presidente della Repubblica, limitandone i poteri, ribadisce la convinzione dell'infondatezza di tale accusa che trae origine dalla confusione tra due piani diversi.

Infatti, il Presidente della Repubblica esercita un ruolo di controllo e di garanzia che viene rafforzato dal disegno di legge e dagli emendamenti del Governo, mentre il Presidente del Consiglio è titolare, sulla base del raccordo fiduciario con la maggioranza parlamentare, della determinazione dell'indirizzo politico.

Richiama quindi all'attenzione della Commissione il lavoro svolto dai Padri costituenti e la *ratio* del semestre bianco, consistente nella necessità di evitare che un Presidente della Repubblica, al termine del suo mandato, utilizzi lo scioglimento delle Camere per condizionare i parlamentari, al fine di essere rieletto.

In merito alle considerazioni critiche dell'opposizione, ritiene che un Presidente del Consiglio eletto dal popolo e che gode della fiducia della maggioranza non avrà alcun interesse a provocare uno scioglimento anticipato delle Camere durante il semestre bianco, essendovi già una maggioranza di Governo in grado di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Dissente quindi radicalmente dalle considerazioni svolte da parte della dottrina, tra cui il professore Carlo Ferrajoli, citate dal senatore Parrini nei suoi interventi, e ribadisce come il Presidente della Repubblica rimarrà una figura *super partes*.

In merito alle critiche svolte dalla senatrice Maiorino, che accusa la proposta del Governo di essere piegata agli interessi di una parte politica, risponde sottolineando come la proposta sia orientata all'interesse del Paese e avrà comunque efficacia, in caso di approvazione definitiva, dalla prossima legislatura.

Le argomentazioni dell'opposizione tradiscono, quindi, una sorta di retropensiero basato sulla convinzione che il centro-destra vincerà anche le prossime consultazioni politiche.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva come la riforma possa, contrariamente a quanto sostenuto dalle opposizioni, ampliare i poteri del Parlamento, che potrebbe in futuro sfiduciare un Governo anche in pendenza del semestre bianco, senza timori di insediamento di esecutivi tecnici, in quanto sarebbe comunque consentita la via di uscita delle elezioni.

In merito alle considerazioni del senatore De Cristofaro sulla pregiudiziale dell'elezione diretta del presidente del Consiglio, ritiene che la minoranza non può pretendere dalla maggioranza il ritiro puro e semplice di una proposta avanzata e auspica che, per il prosieguo dell'esame, si adotti un atteggiamento di confronto costruttivo, analogo a quello tenutosi nel corso dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Al riguardo, ribadisce come non esista alcuno scambio tra autonomia differenziata e premierato, trattandosi invece di due punti qualificanti del programma di centro-destra, in virtù dei quali la coalizione ha vinto le ultime elezioni.

Da ultimo, assicura che non esiste alcuna scadenza prefissata per terminare l'esame in Commissione e avviare l'*iter* in Assemblea, sottolineando che si andrà in Aula una volta concluso bene il lavoro in Commissione, a meno che l'atteggiamento delle opposizioni non si tramuti in una condotta meramente ostruzionistica. Al riguardo, dà atto alle minoranze di avere fin qui adottato un approccio responsabile e auspica, riprendendo l'invito del presidente Pera, che possa essere avviato un confronto veramente costruttivo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) interviene incidentalmente, per richiamare il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente tra i sostenitori della forma di governo direttoriale, basata sul modello statunitense, tra i quali vanno citati Piero Calamandrei, Luigi Einaudi ed Emilio Lussu, ed i sostenitori della forma di governo parlamentare, ricordando poi come il punto di equilibrio fu rappresentato dall'approvazione dell'ordine del giorno Perassi sulla razionalizzazione della forma di governo parlamentare.

In merito poi alle accuse sul rischio di svolta autoritaria insito nella proposta governativa, individua delle analogie con le accuse rivolte dalla sinistra francese nei confronti del modello costituzionale voluto da De Gaulle, accuse che poi si esaurirono nel 1981, quando il candidato del partito socialista François Mitterrand vinse per la prima volta le elezioni presidenziali.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che l'elemento di discriminazione tra maggioranza e opposizioni consista in una diversa concezione del potere e della democrazia e sottolinea come l'ipotesi di un Presidente del Consiglio eletto direttamente non sarebbe da lui gradita neanche se appartenesse al suo stesso partito.

Rivendica poi il fatto che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non ha presentato emendamenti ostruzionistici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva come le condizioni storiche attuali siano completamente diverse da quelle in cui si trovò ad operare l'Assemblea Costituente nel 1946-47.

Infatti, all'epoca, i rapporti tra maggioranza di governo e opposizione e il ruolo stesso del Governo vennero tenuti ben distinti rispetto all'attività della Costituente, in coerenza con gli auspici di figure come De Gasperi e Calamandrei.

Nel caso in esame, si sta esaminando un disegno di legge proposto da un Governo espressione di una determinata parte politica.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI richiama il dibattito all'interno dell'Assemblea Costituente caratterizzato da uno scontro molto acceso tra diverse posizioni, ricordando per esempio che il Partito Comunista sosteneva una forma di governo assembleare, mentre un costituente come Calamandrei proponeva un presidenzialismo puro associato ad un modello federale.

Anche nel caso francese citato dal presidente Pera, lo scontro tra due figure come De Gaulle e Mitterrand fu molto aspro.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2000 risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 2.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, motivandone la presentazione nel fatto che l'articolo 89, primo comma, della Costituzione non risulta più rispondente alla realtà dei fatti e citando, a titolo esemplificativo, la pronuncia n. 200 del 2006 della Corte costituzionale che ha chiarito la natura del potere di grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.

La finalità dell'emendamento consiste quindi nel codificare in Costituzione, fornendo loro una veste formale, gli atti formalmente e sostanzialmente imputabili alla volontà del Presidente della Repubblica; altresì, attraverso tale codificazione, si inserisce un elemento di equilibrio rispetto al rafforzamento del Presidente del Consiglio derivante dalla legittimazione popolare diretta. Infatti, l'individuazione degli atti presidenziali propri non viene più lasciata ad una prassi seppure condivisa, bensì trova riconoscimento formale nel dettato costituzionale. In tal modo, vengono prevenuti eventuali futuri tentativi del Governo di appropriarsi di prerogative proprie del Capo dello Stato.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento, fa presente che, rispetto al testo 2, è stato espunto dall'elenco degli atti presidenziali propri il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere.

Tale espunzione deriva da perplessità sollevate da alcuni studiosi, in quanto sembrava si venissero a profilare due tipologie di scioglimento, ossia una come atto dovuto e l'altra a discrezione del Presidente della Repubblica, quando invece lo scioglimento trova fondamento nel venir meno del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e, quindi, non può comunque rientrare tra i poteri esclusivi del Capo dello Stato.

Dopo che il relatore, senatore [BALBONI](#) (*FdI*), e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 (testo 3), si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario, invita ad una riflessione, sottolineando come in realtà il testo 3 differisca profondamente dal testo 2.

Infatti, espungendo il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere, la maggioranza e il Governo tradiscono la loro effettiva volontà di privare il Presidente della Repubblica di un potere che è, appunto, quello di sciogliere il Parlamento. Peraltro, tale volontà, finora dissimulata, contraddice l'articolo 2 del disegno di legge governativo che non modifica l'articolo 88, primo comma, della Costituzione là dove prevede che il Presidente della Repubblica possa, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento del senatore Pera, apprezzando la codificazione nel dettato costituzionale di prerogative formalmente e sostanzialmente presidenziali, la cui individuazione era finora rimessa alla prassi e all'interpretazione dottrinale.

Si sofferma, in particolare, sulla configurazione del potere di grazia, quale atto privo di connotazione politica.

Per quanto riguarda, infine, l'espunzione che differenzia il testo 3 dal testo 2, dissente dalle critiche del senatore Parrini e ritiene come tale previsione eviti strumentalizzazioni e aperture verso interpretazioni contrarie alla volontà del legislatore costituzionale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, osservando che il testo 3 risulta peggiorativo rispetto alla precedente versione.

Nel ringraziare il senatore Parrini per le riflessioni formulate, ritiene che la proposta in esame avvalori i timori dell'opposizione sul restringimento delle prerogative del Presidente della Repubblica.

A fronte quindi di obiettive divergenze interpretative, sarebbe meglio soprassedere rispetto alla votazione dell'emendamento in oggetto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni del senatore Parrini e della senatrice Maiorino, annuncia il voto contrario per ragioni sia di merito che di metodo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ricorda che già oggi il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 (testo 3) risulta approvato

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [935](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 3)

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024
190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge.

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2000 e 3.0.2000 del Governo.

Esprime altresì parere contrario sui relativi subemendamenti.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore **CATALDI** (M5S) ritiene che l'articolo 3 riveli l'intento manipolatorio del Governo, che lascia credere di voler restituire ai cittadini il potere di scegliere il Capo del Governo, senza precisare che il *Premier* sarà una figura istituzionale diversa da quella attuale. A suo avviso, si potrà definirlo un "dittatore a tempo", in quanto dotato di poteri molto più ampi, dato che - attraverso l'abuso dei decreti-leggi - avrà sottratto in maniera stabile il potere legislativo alle Camere e potrà restare in carica cinque anni, non essendo più consentito, nei fatti, al Parlamento di sfiduciarlo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a sopprimere l'articolo a suo avviso più pericoloso, perché prevede l'elezione diretta e a suffragio universale del *Premier* per cinque anni, causando una trasformazione della forma di governo. Per dare ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente il Presidente del Consiglio, sono in realtà sufficienti una legge elettorale equilibrata e alcuni accorgimenti costituzionali, come quelli adottati in Germania, senza alterare il sistema democratico schiacciando il Parlamento e il Presidente della Repubblica sotto il peso dell'Esecutivo. Inoltre, bisognerebbe specificare che non sempre il *Premier* è eletto per cinque anni, essendo prevista l'ipotesi che gli subentri un altro Presidente del Consiglio non eletto.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS), nel condividere le considerazioni dei senatori Cataldi e Parrini, sottolinea di aver presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3, che rappresenta l'elemento più significativo del disegno di legge costituzionale, ritenendo inopportuno il premierato, tanto più se affiancato dalla riforma sull'autonomia differenziata. Sebbene i due progetti siano antitetici tra loro, dato che il primo è ispirato da una logica

accentratrice, mentre la seconda è volta a favorire il decentramento, nel complesso la maggioranza sta in questo modo modificando la forma di Stato e di Governo, svilendo le prerogative parlamentari.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sui subemendamenti da 3.2000/1 a 3.2000/9 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante l'analogia di contenuto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) coglie l'occasione per chiedere rassicurazioni al Presidente e al Ministro sul fatto che l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale sia completato, soprattutto a fronte dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni.

Quanto al merito, si associa alle considerazioni del senatore Parrini sulla possibilità che il *Premier* eletto, nonostante la previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 92 della Costituzione, non resti in carica cinque anni.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole sui subemendamenti in esame, che introducono il principio del rispetto della parità di genere e della presenza equa di entrambi i generi nel Consiglio dei Ministri e delle Ministre, al fine di scardinare l'impostazione autoritaria e paternalistica della riforma e prendere così atto di mutamenti che nella società sono già avvenuti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene avvilente che in Italia non si possa neanche svolgere un dibattito sulla questione del linguaggio di genere, che invece in altri Paesi è stata risolta da anni. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, riflettere sull'evoluzione della società e tenerne conto anche nel modificare le norme costituzionali. Sottolinea che l'elezione diretta del *Premier* è incompatibile con i principi democratici, perché favorisce la polarizzazione, che risulta particolarmente pericolosa nell'attuale contesto sociale così conflittuale.

Annuncia che dovrà assentarsi per partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e di non poter essere sostituito a causa delle sedute concomitanti di altre Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sull'organizzazione dei lavori si era raggiunto un accordo condiviso la scorsa settimana.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) obietta che la Conferenza dei Capigruppo si è convocata solo successivamente. In ogni caso, si sarebbe potuto sospendere brevemente i lavori.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/1 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/3 e 3.2000/2 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/4 e 3.2000/5 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/6, 3.2000/7, 3.2000/8 e 3.2000/9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, ricorda di aver proposto alle opposizioni di ritirare gli emendamenti ostruzionistici e aprire un dibattito su un centinaio di proposte qualificanti, in modo da esaminare le questioni nel merito. In ogni caso, esprime l'auspicio che l'esame in sede referente si concluda con il conferimento del mandato al relatore, sebbene la decisione sull'organizzazione dei lavori sia di competenza della Conferenza dei Capigruppo. Solo nel prosieguo del dibattito sarà possibile comprendere come si procederà. Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/10.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame è una delle più qualificanti tra quelle presentate dal Partito democratico, in quanto prefigura un progetto di riforma alternativo, con l'introduzione della sfiducia costruttiva e il potere del Presidente del Consiglio di proporre la nomina e la revoca dei Ministri, al fine di risolvere il problema della stabilità dei Governi.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) osserva che anche nell'emendamento 3.2000 è prevista la facoltà del *Premier* di nominare e revocare i Ministri.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) replica al senatore Pera, sostenendo che tale previsione si inserisce comunque in un progetto di riforma complessivamente alternativo.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/10 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) fa proprio il subemendamento 3.2000/13 e annuncia un voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la parola "insieme", che il subemendamento in esame intende sopprimere, è già presente nel testo vigente dell'articolo 92 della Costituzione.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che la parola "insieme" non è stata considerata pletorica nemmeno quando la Costituzione fu rivista, sotto il profilo linguistico, da Concetto Marchesi.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che la Costituzione fu rivista dal punto di vista stilistico da una commissione di linguisti e letterati.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che la revisione linguistica della Costituzione fu inizialmente affidata a Piero Pancrazi, accademico della Crusca, mentre Concetto Marchesi si occupò della revisione del testo finale.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/13 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/14, 3.2000/15 e 3.2000/16 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno tre distinte votazioni.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) auspica che sia possibile una riflessione sulla proposta in esame, che è volta a evitare la concentrazione di un potere eccessivo in un'unica figura istituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'elezione diretta, soprattutto se abbinata a un'elezione contestuale del Parlamento, con effetto trascinarsi, e al conferimento di un premio di maggioranza. Paventa il rischio che il silenzio della maggioranza e del Governo sulla legge elettorale prefiguri il mantenimento dell'attuale meccanismo, con le liste bloccate. In tal caso, a suo avviso, i rischi per la tenuta del sistema democratico sarebbero gravissimi.

All'esito di distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/14, 3.2000/15 e 3.2000/16 risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/17 e 3.2000/18, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/19 e 3.2000/20 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante l'analogia di contenuto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce che l'obiettivo di assicurare una maggiore stabilità agli Esecutivi potrebbe essere raggiunto con altri accorgimenti, senza introdurre una forma di governo che non ha precedenti in altri Paesi. Segnala che, nei sistemi parlamentari in cui vi è la designazione del Capo del Governo, sono previste convenzioni e prassi costituzionali che garantiscono il collegamento con la volontà popolare. Solitamente, infatti, l'incarico di formare il Governo è comunque assegnato al capo della coalizione che ha ricevuto più voti. Gli emendamenti del Partito democratico si ispirano appunto al sistema tedesco che, oltre alla sfiducia costruttiva e al potere del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i Ministri, prevede anche il potere di scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato, che però viene meno nel caso che sia eletto un nuovo Cancelliere. Auspica che la maggioranza e il Governo prendano in considerazione l'ipotesi di rinunciare all'elezione diretta e di importare *in toto* la forma di governo parlamentare tedesca.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/17 e 3.2000/18 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/19 e 3.2000/20, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/21 e 3.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/27 e 3.2000/30 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte di modifica in esame mirano a riportare il progetto di riforma nell'ambito della forma di governo parlamentare, prevedendo che il Presidente del Consiglio sia nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni e delle consultazioni dei Gruppi parlamentari. Il Partito democratico, infatti, ritiene che la forma di governo parlamentare, sebbene stia vivendo una crisi della rappresentanza, presenti aspetti positivi cui è preferibile non rinunciare. Il Parlamento, infatti, è espressione del pluralismo sociale, politico e culturale, mentre - secondo il modello proposto dal Governo - è solo il riflesso della scelta dei cittadini di investire una determinata persona del ruolo di Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur facendo parte di una forza politica che non ha mai espresso il sostegno a un Governo tecnico o di larghe intese, ritiene inopportuno stabilire in una norma che non vi si debba fare ricorso, piuttosto che per scelta politico-culturale.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/21 e 3.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/27 e 3.2000/30, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/23 e 3.2000/24, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/25 e 3.2000/26 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si richiama alle considerazioni dei colleghi Parrini e Giorgis, precisando che l'aspetto centrale della proposta alternativa del Partito democratico è restituire centralità al Parlamento e tutelare le prerogative e la funzione del Presidente della Repubblica di riequilibrio istituzionale e di alta rappresentanza delle istituzioni democratiche.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) si dichiara convinto che i senatori Parrini e Giorgis e la senatrice Valente, nel dibattito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema, non si sarebbero espressi contro il premierato e gli effetti delle elezioni per trascinarsi, nonché per l'obbligo del Presidente della Repubblica di assegnare l'incarico di formare l'Esecutivo al capo della coalizione vincente. Alla presenza dell'onorevole D'Alema e del relatore Salvi, infatti, sarebbe stato difficile per loro esprimere un orientamento in contrasto con quello del *leader* del loro partito.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) obietta che il dibattito all'interno della cosiddetta Bicamerale D'Alema sul semipresidenzialismo risale a circa ventisette anni fa, quando il contesto sociale e politico era totalmente diverso: i partiti conservavano la loro solidità e la partecipazione al voto era alta. Da allora, si è affermato una sorta di "pensiero unico" sulla necessità di assicurare stabilità ai Governi, che ha portato all'introduzione di premi di maggioranza, soglie di sbarramento e torsioni maggioritarie che hanno causato l'allontanamento dei cittadini dalla vita politica, oltre alla crisi dei corpi intermedi. Pur essendo contrario al sistema maggioritario, ritiene legittimo che gli esponenti del Partito democratico possano nel frattempo aver cambiato opinione, sulla base della valutazione concreta della realtà sociale e politica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/23 e 3.2000/24 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/25 e 3.2000/26, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/28 e 3.2000/29, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/31 e 3.2000/32 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che vi sono due modi per rendere più difficile e aspro il confronto: sottrarsi al dibattito oppure limitarsi a delegittimare l'interlocutore, accusandolo di aver cambiato orientamento, ma senza entrare nel merito delle questioni sollevate. In ogni caso, sottolinea che non vi sono precedenti del sistema di elezione delle Camere a trascinarsi di quella del Presidente del Consiglio, trattandosi di un *unicum* che non trova confronti nella comparazione attuale né in quella storica. Sarebbe opportuno che, invece, la maggioranza spiegasse quali sono i contrappesi che impediscono la concentrazione del potere e la mortificazione del pluralismo. Tra l'altro, non si comprende come alcune forze politiche della coalizione di governo, da sempre di cultura liberale, possano sostenere la visione organicistica del capo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/28 e 3.2000/29 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/31 e 3.2000/32, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/33 e 3.2000/49, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/34 e 3.2000/50 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che, secondo la visione organicistica della società, del potere e delle istituzioni, che trova sostegno nella destra e in una certa parte della sinistra, il concetto di unità preesiste in natura, per cui si tratta solo di scegliere la persona adatta che la rappresenti a livello istituzionale. A tale impostazione, si contrappone il pensiero liberale, secondo cui la libertà individuale è essenziale e, per vivere pacificamente, occorre realizzare

l'unità attraverso un'architettura istituzionale e la ricerca di un dialogo, di un processo di mediazione che parte dal basso, per trovare una faticosa sintesi.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/33 e 3.2000/49 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/34 e 3.2000/50, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/35 e 3.2000/51, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/36 e 3.2000/52 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) si dichiara convinta della necessità di difendere la centralità del Parlamento, pur nel contesto attuale caratterizzato dalla crisi dei partiti, per la sua capacità di rappresentare la pluralità delle opinioni. I cittadini potranno comunque scegliere il Presidente del Consiglio, sia pure indirettamente, attraverso il Parlamento.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/35 e 3.2000/51 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/36 e 3.2000/52, che sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

191ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/38 e 3.2000/53 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame si differenziano dalle successive, poiché vanno nella direzione di accrescere i poteri del Presidente del Consiglio, attribuendogli anche la facoltà di revocare i Ministri, oltre che di nominarli. In ogni caso, anche a disciplina vigente, il Presidente del Consiglio non è un vero *primus inter pares*, avendo nel tempo acquisito poteri significativi, per esempio con il ricorso sempre più significativo ai dPCm quale atto normativo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che le opposizioni non sono contrarie in modo pregiudiziale all'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di revocare i Ministri, a dimostrazione del fatto che, con gli emendamenti presentati, si intende sollecitare una riflessione per l'individuazione di una sintesi e non alimentare uno sterile ostruzionismo. Pertanto, ritiene possibile valutare il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio, rimanendo però nell'ambito della forma di governo parlamentare, eventualmente prendendo spunto dal modello tedesco.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che la riforma costituzionale in esame, con la riduzione delle prerogative del Presidente della Repubblica e del Parlamento, rischi di sottrarre ai cittadini conquiste di civiltà, come quella di vivere in un sistema democratico, nel quale vi è un bilanciato equilibrio tra poteri. Inoltre, si delegittima la funzione di rappresentanza del Parlamento, ma al contempo si propone un sistema maggioritario basato su coalizioni costruite solo attraverso accordi sui contenuti, senza un vero dialogo democratico. Ribadisce quindi che sarebbe preferibile rafforzare il Parlamento e non l'Esecutivo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/38 e 3.2000/53 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/37 e 3.2000/54 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che, a differenza dei subemendamenti appena respinti, le proposte in esame si inseriscono in un contesto alternativo alla riforma costituzionale proposta dal Governo, in quanto prevedono che il Presidente del Consiglio sia nominato anche sulla base delle consultazioni dei Presidenti delle Camere, positivizzando in sostanza la procedura vigente.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/37 e 3.2000/54 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/39 e 3.2000/57, che risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/40 e 3.2000/58 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/41, 3.2000/45 e 3.2000/42, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/43, 3.2000/47, 3.2000/46 e 3.2000/48 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la portata innovativa dei subemendamenti in esame è trascurabile, rispetto alla norma vigente, ma il loro intento è ribadire che i cittadini attualmente non sono del tutto esclusi dalla determinazione dell'indirizzo politico e dalla individuazione del Presidente del Consiglio, dal momento che il Presidente della Repubblica, nell'assegnare l'incarico di formare il Governo, non può che tenere conto dei risultati delle elezioni.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/43, 3.2000/47, 3.2000/46 e 3.2000/48 sono respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/44 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/55 e 3.2000/56 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che le proposte in esame, nel sottolineare che il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ribadiscono il sostegno alla forma di governo parlamentare.

Tuttavia, sarebbe preferibile razionalizzarla, per risolvere le criticità già evidenziate, piuttosto che sostituirla con un modello presidenzialista del tutto nuovo, mai sperimentato altrove.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/55 e 3.2000/56 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.2000/59.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024
192ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/60 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), 3.2000/61, 3.2000/62 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), e 3.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante il carattere sostanzialmente identico delle proposte.

Le predette proposte, in quanto sostanzialmente identiche, saranno altresì poste ai voti contestualmente.

La Commissione prende atto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime l'auspicio, soprattutto con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n.935, che ridefinisce profondamente la forma di governo, a che le forze politiche di maggioranza abbandonino il loro atteggiamento di chiusura, in favore di un dibattito costruttivo con le opposizioni, al fine di individuare e superare le gravi difficoltà che, ad oggi, attanagliano le istituzioni.

Tale confronto, infatti, aiuterebbe a superare il vero problema, ossia la scarsa partecipazione del cittadino alla determinazione degli indirizzi politici. Tale problema si pone non solo dal punto di vista quantitativo (le consultazioni elettorali sono infatti connotate da un elevato astensionismo), ma anche e soprattutto qualitativo.

La problematica, peraltro, è di particolare importanza: la scarsa partecipazione popolare alla vita democratica costituisce infatti un ostacolo al perseguimento dell'interesse generale, minando la legittimità rappresentativa e il concetto stesso di democrazia come strumento di partecipazione.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 3.2000/60 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine), 3.2000/61, 3.2000/62 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine) e 3.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/64 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), 3.2000/65, 3.2000/76 (con esclusione delle parole "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), e 3.2000/66 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante il carattere sostanzialmente identico delle proposte, che saranno quindi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), richiamando le osservazioni precedentemente svolte, osserva che il problema di legittimazione del metodo democratico trascende il diritto soggettivo dei singoli, in quanto il reale perseguimento dell'interesse generale postula la necessità di garantire, attraverso un'effettiva partecipazione del cittadino, l'assunzione di decisioni nell'interesse di tutti.

Un chiaro esempio di ciò è dato dal problema dell'elevato debito pubblico italiano, che potrebbe (come sottolineato da molti studi sulla materia), essere efficacemente risolto attraverso un efficace contrasto all'evasione fiscale. Per contrastare l'evasione, tuttavia, è necessario che il cittadino abbia una chiara percezione del problema sostanziale, percezione che può essere garantita solo tramite una partecipazione critica e riflessiva al processo democratico: in assenza di ciò, infatti, il decisore politico non potrà che orientarsi, istintivamente, verso proposte elettorali di stampo demagogico.

Stante quanto precede, le forze politiche di maggioranza dovrebbero riflettere attentamente sulla reale efficacia della forma di governo proposta dal disegno di legge costituzionale all'esame della Commissione, che potrebbe addirittura risultare incoerente con i principi di democraticità della Repubblica e di eguaglianza sanciti dai primi tre articoli della Costituzione. Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, sono in realtà coscienti della grave crisi attraversata dalle istituzioni democratiche, attestata dalla scarsa partecipazione alle consultazioni elettorali. Il problema, tra l'altro, è manifesto da circa 40 anni e non riguarda soltanto l'Italia.

Le divergenze, però, riguardano il metodo. L'attuale maggioranza, infatti, punta su un testo che possiede sì una certa efficacia comunicativa, ma che, allo stesso tempo, rappresenta un'evidente scorciatoia: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio viene infatti implementata senza prevedere i necessari contrappesi per garantire l'equilibrio democratico.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che i subemendamenti in questione mirano a superare un impianto riformatore inefficiente e incomprensibile, fondato su motivazioni di natura propagandistica che non tengono conto delle peculiarità del sistema politico italiano.

Sarebbe pertanto assai utile, a suo avviso, riflettere sul problema dell'efficacia dello stato di diritto e del bilanciamento dei poteri, tenendo altresì conto delle determinazioni costantemente assunte, negli ultimi anni, dall'Unione europea (che ha stigmatizzato l'eccessivo ricorso, in Italia, allo strumento della decretazione d'urgenza).

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 3.2000/64 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine), 3.2000/65, 3.2000/76 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine) e 3.2000/66 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/67 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili) e 3.2000/68, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante la sostanziale identità di contenuto.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, osserva che i subemendamenti in questione attribuiscono un ruolo centrale al Presidente della Repubblica e al Parlamento in seduta comune: qualora approvati, essi darebbero quindi luogo a un rafforzamento della forma di governo parlamentare.

Per contro, l'impianto riformatore sostenuto dal Governo e dalla maggioranza opera un'eccessiva concentrazione di poteri in capo al Presidente del Consiglio, sminuendo la funzione delle Camere quali organi rappresentativi della volontà degli elettori. L'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e dei due rami del Parlamento, inoltre, configurerebbe un rapporto di fiducia puramente formale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce che la riforma costituzionale varata dal governo non colmerà il grave *deficit* di partecipazione democratica che connota l'attuale crisi della politica.

La scelta di concentrare i poteri nella figura del Presidente del Consiglio (minata, tra l'altro, dalla recente approvazione della riforma sull'autonomia differenziata), contribuirà infatti ad

acuire la scarsa partecipazione del cittadino alla vita pubblica (come peraltro attestato dalla scarsa affluenza al voto per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni).

I subemendamenti proposti dalle forze politiche di opposizione, invece, configurano un modello apparentemente più complesso ma che, allo stesso tempo, evita soluzioni di stampo demagogico e populista come quelle perseguite a partire dagli anni '90 del secolo scorso, prodottesi, sulla scia del consolidarsi di un "pensiero unico" contro la democrazia parlamentare, in interventi riformatori inefficaci e fallimentari.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 3.2000/67 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili) e 3.2000/68 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/69 (per la parte ammissibile), 3.2000/71 (per la parte ammissibile), 3.2000/70 e 3.2000/72 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, stante la sostanziale identità di contenuto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rileva che, con le proposte in esame, si intende rafforzare la scelta del Governo da parte degli elettori, senza introdurre un sistema presidenzialista. Si potrebbe prendere spunto, a tale riguardo, dal modello tedesco, già ampiamente sperimentato. Tuttavia, per superare l'anomalia italiana del voto di fiducia da parte di entrambe le Camere, si propone che tale votazione sia espressa dal Parlamento in seduta comune.

Coglie l'occasione per replicare alle accuse di incoerenza rivolte ieri dal senatore Pera ai parlamentari del PD, ricordando che il disegno di legge costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali del 1997 non prevedeva né l'elezione diretta del Presidente del Consiglio né l'effetto trascinamento sul Parlamento, in quanto veniva previsto un collegamento dei candidati dei collegi uninominali al candidato Premier, quindi con una logica inversa rispetto a quella in esame.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) precisa che il Gruppo M5S, pur non avendo presentato emendamenti simili a quelli in esame, ne condivide la finalità, cioè respingere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e quella "a strascico" del Parlamento. Dopo aver precisato che la nuova architettura istituzionale discende da un compromesso tra le diverse forze politiche della maggioranza, e non è quindi la soluzione migliore per le criticità del sistema democratico attuale, sottolinea con rammarico che, purtroppo, il Parlamento ha già perso autorevolezza, finendo per essere diviso in tifoserie e non più capace di legiferare neanche sulle questioni importanti per la collettività, come quelle segnalate recentemente, nella sua Relazione annuale, dal presidente della Corte costituzionale.

Rivendica quindi la validità della proposta alternativa prefigurata dalle opposizioni, che prevede un rafforzamento delle funzioni del Parlamento ed eventualmente anche del Presidente del Consiglio, attraverso l'istituto della sfiducia costruttiva e l'elezione da parte del Parlamento in seduta comune.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/69 (per la parte ammissibile), 3.2000/71 (per la parte ammissibile), 3.2000/70 e 3.2000/72 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/73 e 3.2000/75, dichiarati parzialmente inammissibili limitatamente alle parole da: "Conseguentemente" fino alla fine, nonché 3.2000/74 e 3.2000/77 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ribadisce che l'elezione del Presidente del Consiglio da parte del Parlamento in seduta comune è un tentativo di razionalizzare il sistema parlamentare vigente, rimanendo nell'alveo della democrazia parlamentare. In questo modo, si evita che le maggioranze a sostegno dei Governi si scompongano e riformino al di fuori delle Aule parlamentari.

Si potrebbe peraltro ampliare l'elenco dei casi in cui le Camere si esprimono congiuntamente anche per risolvere alcuni dei problemi derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari, come la sovrapposizione delle sedute delle Commissioni e orari di lavoro particolarmente prolungati, tanto da non consentire un'adeguata riflessione.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/73 (limitatamente alla parte ammissibile), 3.2000/75 (limitatamente alla parte ammissibile), 3.2000/74 e 3.2000/77 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/78 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile) e 3.2000/79, sostanzialmente identici, che la Commissione respinge.

Si passa quindi alla votazione congiunta dei subemendamenti 3.2000/80 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/81 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/85 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/86 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/97 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/98 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/101 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/103 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/82, 3.2000/83, 3.2000/84, 3.2000/87, 3.2000/88, 3.2000/99, 3.2000/100 e 3.2000/104, sostanzialmente identici.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GIORGIS (PD-IDP), il quale pone in evidenza la finalità di rendere compatibile la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri con la forma di governo parlamentare. In particolare, viene prevista la possibilità di rafforzare il Presidente del Consiglio nell'ambito del Governo per mezzo dell'elezione da parte delle Camere. A tale riguardo, è auspicabile che le forze di maggioranza definiscano ed esprimano la loro posizione.

Il senatore CATALDI (M5S) ravvisa nella soluzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio la sussistenza di rischi per il pluralismo e la tenuta dell'assetto istituzionale democratico. Alla luce delle esperienze storiche, la scelta sostenuta dalla maggioranza può essere considerata una risposta al bisogno di sicurezza della società. La conseguenza dell'assetto così delineato comporta tuttavia, in primo luogo, lo svuotamento delle potestà parlamentari. Dichiarando quindi il voto favorevole sulle proposte emendative in votazione.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione, in considerazione della sostanziale identità, i subemendamenti 3.2000/89 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/90 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/93 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/95 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/105 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile),

3.2000/106 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/109 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/110 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/91, 3.2000/92, 3.2000/94, 3.2000/96, 3.2000/107, 3.2000/108, 3.2000/111 e 3.2000/112.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che le proposte emendative in votazione prevedono l'espressione della fiducia parlamentare nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della necessità di evitare che vengano a determinarsi gravi squilibri nel sistema istituzionale. L'elezione diretta del capo di Governo è del resto esclusa dalla generalità dei sistemi parlamentari, perché comporterebbe scompensi nella ripartizione dei poteri. La riforma sostenuta dalla maggioranza determinerebbe in particolare un netto indebolimento del Parlamento, peraltro già in atto da tempo, ma anche del Presidente della Repubblica, le cui prerogative costituzionali sono state finora salvaguardate. Preannuncia pertanto il voto favorevole.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/113 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/114 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/117 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/118 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/115, 3.2000/116, 3.2000/119 e 3.2000/120, sostanzialmente identici.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il quale avverte nella scelta dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio un'operazione di manipolazione del linguaggio tesa a rassicurare i cittadini, mentre, nella sostanza, il vertice del Governo disporrà di fatto della potestà legislativa, nonché della potestà di cambiare a suo arbitrio l'indirizzo politico. Ne conseguirebbe un ulteriore abbassamento del livello di partecipazione democratica.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio è inutile ai fini dell'innalzamento della partecipazione alla vita democratica, che richiede piuttosto il rafforzamento del sistema parlamentare. Lo strumento dell'elezione diretta preoccupa ulteriormente in ragione della mancanza di un adeguato sistema di contrappesi, contemplato da numerosi sistemi democratici, anche di stampo presidenziale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) rileva che la votazione sulla fiducia a maggioranza assoluta di ciascun ramo del Parlamento con votazioni separate rappresenta un correttivo agli squilibri che la proposta del Governo comporta. L'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Parlamento e del Presidente del Consiglio dei ministri renderebbe infatti, per quest'ultimo, superflua la dialettica con le Camere, con conseguente detrimento della qualità democratica del sistema. Dichiarò quindi intenzione di voto favorevole.

Poste infine in votazione, le summenzionate proposte emendative risultano respinte.

Si passa alla votazione congiunta dei subemendamenti, sostanzialmente identici, 3.2000/121 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/122 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/102 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/125 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/126 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/143 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/144 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/145, 3.2000/146, 3.2000/147, 3.2000/123, 3.2000/124, 3.2000/127, 3.2000/128, 3.2000/129 e 3.2000/130.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che, come fatto presente nel corso delle audizioni, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, oltre a determinare l'abbandono della forma di governo parlamentare è incompatibile con il modello di democrazia delineato nella prima parte della Costituzione, particolarmente dagli articoli 1, 2 e 3. Questi pongono infatti le istituzioni al servizio dei diritti dei cittadini e configurano un modello istituzionale e sociale basato sul pluralismo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole, coglie nella prospettata riforma costituzionale, indipendentemente dall'effettiva volontà dei proponenti, il rischio dell'instaurarsi di un sistema plebiscitario, specialmente in una fase di crisi generale delle democrazie occidentali.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta, in quanto sostanzialmente identici, i subemendamenti 3.2000/131 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/132 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/135 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/137 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/133, 3.2000/134, 3.2000/136, 3.2000/138, 3.2000/148 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/149 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/152 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/153 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/150, 3.2000/151, 3.2000/154 e 3.2000/155.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole, pone in evidenza il carattere fuorviante della rappresentazione della riforma costituzionale offerta dalla maggioranza. L'elezione popolare del Presidente del Consiglio si inserisce in un contesto normativo che prevede la possibilità della nomina di soggetti non eletti direttamente, anche in conseguenza di un voto di sfiducia e della formazione di una maggioranza parlamentare alternativa, frutto di operazioni trasformistiche.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), che rileva a sua volta la possibilità che il Presidente del Consiglio assuma la carica in assenza di mandato popolare e in conseguenza di un cambiamento della maggioranza parlamentare. Ne deriva l'inadeguatezza della riforma proposta in ordine alla dichiarata finalità di evitare la formazione di futuri governi tecnici, non legittimati dal voto dell'elettorato. Nel rivendicare poi di non aver mai votato la fiducia a governi tecnici, reputa assurdo proibirne la formazione attraverso una riforma costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) rimarca l'anomalia costituita dai governi tecnici, non formati sulla base delle indicazioni fornite dal suffragio popolare. Il ricorso reiterato di formazioni ministeriali di questa natura ha tra l'altro avuto la conseguenza di ridurre la partecipazione al voto, sia dopo l'esperienza del governo Monti che dopo quella del governo Draghi.

Posti infine in votazione, i summenzionati subemendamenti risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta i subemendamenti 3.2000/139 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/140 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/141, 3.2000/142, 3.2000/156 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/157 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/158 e 3.2000/159, sostanzialmente identici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), facendo riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 935, anche nella versione modificata dall'emendamento 4.2000 del Governo, constata la possibilità della nomina di un Presidente del Consiglio non eletto direttamente, in conseguenza di un voto di sfiducia al precedente Esecutivo, nonché della formazione di una maggioranza diversa. Pertanto, la riforma prospettata non fornisce adeguate garanzie in ordine alla stabilità governativa. Preannuncia pertanto l'espressione del voto favorevole.

Le proposte emendative poste in votazione sono quindi respinte dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara l'inammissibilità del subemendamento 3.2000/160, in ragione della mancanza di una reale portata modificativa, conformemente all'articolo 100, comma 8, del Regolamento, e del contrasto con l'articolo 60 della Costituzione sulla durata quinquennale della legislatura.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i successivi interventi in dichiarazione di voto potranno svolgersi su entrambi i subemendamenti 3.2000/161 e 3.2000/162, di contenuto affine, che saranno comunque oggetto di votazioni distinte.

Preannuncia il voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), il quale richiama l'infondatezza della motivazione, impiegata a giustificazione del sostegno alla riforma costituzionale, relativa alla necessità di evitare la formazione di nuovi governi tecnici, sostenuti da larghe maggioranze parlamentari.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che il rilevato sentire popolare, negativo nei confronti dei governi di larghe intese, dovrebbe comportare un ritorno alla centralità della politica professionale e della centralità dei partiti, per mezzo del recupero dei necessari presidi istituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) osserva che i rilievi formulati corroborano piuttosto l'orientamento a favore dell'elezione simultanea del Parlamento e del Presidente del Consiglio. La possibilità di un avvicendamento alla guida del Governo postula inoltre la competenza, in capo al

Presidente del Consiglio eletto, di verificare la garanzia di continuità, rispetto alle iniziali linee programmatiche, del Presidente del Consiglio subentrante.

È quindi posto in votazione il subemendamento 3.2000/161, che risulta respinto.

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 3.2000/162.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 20,30.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

194ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria
Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.2000/163 a 3.2000/165 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione prende atto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il ruolo del Parlamento è certamente il punto centrale di riflessione per interpretare la riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Le prerogative del Parlamento e delle forze politiche di opposizione appaiono, infatti, profondamente menomate già al giorno d'oggi, in quanto il Governo e la maggioranza stanno già adottando una linea politica coerente con lo spirito della riforma. Emblematica è, sul punto, la vicenda del disegno di legge costituzionale n. 744 (recante modifiche al Titolo V della Costituzione): i suoi contenuti di merito erano stati sostanzialmente condivisi dallo stesso ministro Calderoli, eppure le forze politiche di maggioranza preferirono dare priorità ad un disegno di legge ordinario del Governo sull'autonomia differenziata il cui testo presentava - secondo quanto emerso nelle audizioni - numerose criticità. Il disegno di legge 744, successivamente, veniva abbinato ad un disegno di legge di iniziativa popolare (A.S. 764), nel frattempo pervenuto al Senato, ma anche in questo caso l'opzione prescelta dalla maggioranza fu quella di disgiungere l'esame dei due testi al fine di far proseguire solo l'iter di quello ad iniziativa popolare (poi respinto dall'Assemblea). Infine, nella seduta notturna di ieri, in soli dieci minuti, il disegno di legge n. 744 è stato esaminato e irrimediabilmente caducato a seguito dell'approvazione di due emendamenti interamente soppressivi dei suoi due articoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'associarsi a quanto rilevato dal senatore Giorgis, osserva che sarebbe stato più corretto, dal punto di vista istituzionale, consentire che il disegno di legge n. 744 potesse essere esaminato dall'Assemblea ed eventualmente respinto in quella sede, senza pertanto procedere, nel corso dell'esame in Commissione, all'approvazione degli emendamenti soppressivi.

La vicenda evocata dal senatore Giorgis non può inoltre che confermare le preoccupazioni, più volte rimarcate dalle forze politiche di opposizione, sulla grave diminuzione delle prerogative del Parlamento, che sarebbe ulteriormente accentuata in caso di approvazione della riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (M5S), il disegno di legge n. 935 non farà altro che aggravare il problema democratico italiano, già oggi connotato da un potere esecutivo che abusa profondamente dello strumento della decretazione d'urgenza e che riduce l'iniziativa parlamentare in uno spazio quasi inesistente.

Il confinamento dell'iniziativa parlamentare in spazi ristretti, peraltro, potrebbe risultare dannoso anche per lo stesso Governo, che si priverebbe di un importante contributo conoscitivo in relazione alle concrete situazioni dei territori (con i quali, per contro, il singolo parlamentare ha un costante rapporto, recependo continuamente le istanze delle singole comunità) e che si porrebbe, conseguentemente, in una posizione ancora più lontana dal cittadino.

Risponde agli intervenuti il ministro ALBERTI CASELLATI, precisando che la crisi del modello parlamentare dura da almeno 20 anni e che, nonostante questo, la centralità del Parlamento resta sempre attenzionata dalla politica del Governo e dalla maggioranza. Sotto tale aspetto, richiama altresì la propria esperienza quale Presidente del Senato nella scorsa legislatura, ricordando di essersi sempre adoperata per garantire le prerogative parlamentari e di aver stigmatizzato l'abuso decretazione d'urgenza.

Il Governo, altresì, ha sempre prestato attenzione alle istanze e alle esigenze del cittadino, come attestato dai numerosi provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle realtà imprenditoriali.

Da ultimo, spicca l'ampia legittimazione internazionale ottenuta dall'Esecutivo in carica, attestata, ad esempio, dal fatto che l'Italia risulta, ad oggi, l'unico Paese dell'Unione europea ad aver già fatto richiesta per la concessione della quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/163, 3.2000/164 e 3.2000/165.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/185 a 3.2000/193 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa che i subemendamenti in questione mirano a far sì il Presidente del Consiglio eletto goda di un consenso effettivamente maggioritario.

Il disegno di legge n. 935 presenta infatti una grave lacuna, non essendo prevista alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio (come, ad esempio, la fissazione di una soglia minima di voti da ottenere e regole certe per un eventuale ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, qualora la predetta soglia non sia raggiunta). Tali disposizioni, considerata la particolare importanza della carica, non potrebbero inoltre essere contenute in una legge ordinaria, stante il loro valore costituzionale.

Qualora il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni sul punto, l'Italia diventerebbe pertanto l'unica democrazia europea dove il Presidente del Consiglio verrebbe eletto senza ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, sulla scia del discutibile modello argentino.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) condivide le osservazioni del senatore Parrini, osservando altresì che non appare possibile valutare nel merito gli effetti della riforma senza conoscere preventivamente il sistema di elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento.

Sotto questo aspetto, sarebbe pertanto assai opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/185, 3.2000/186, 3.2000/187, 3.2000/188, 3.2000/189, 3.2000/190, 3.2000/191, 3.2000/192 e 3.2000/193.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/194 a 3.2000/209 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, si pone problematicamente sulle osservazioni poc'anzi formulate dal ministro Alberti

Casellati. Le dichiarazioni secondo cui anche le forze politiche di maggioranza avrebbero a cuore la centralità dell'istituzione parlamentare non appaiono infatti suffragate dalle disposizioni del disegno di legge n. 935, che configurano un Parlamento mortificato e subalterno al Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, osserva che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere una posizione definita sul punto, affinché il cittadino possa avere una chiara percezione delle varie tesi sostenute nel dibattito politico (al fine di poter esercitare responsabilmente il proprio voto nel successivo *referendum* costituzionale).

Il disegno di legge all'esame della Commissione, infatti, non tutela affatto le prerogative parlamentari, puntando, per contro, a un accentramento di poteri in capo al Presidente del Consiglio, al fine di garantire una maggiore governabilità.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/194, 3.2000/195, 3.2000/196, 3.2000/197, 3.2000/198, 3.2000/199, 3.2000/200, 3.2000/201, 3.2000/202, 3.2000/203, 3.2000/204, 3.2000/205, 3.2000/206, 3.2000/207, 3.2000/208 e 3.2000/209.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/210 a 3.2000/225 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), pur non contestando la legittimità di avviare processi riformatori in linea con il programma politico presentato ai propri elettori, osserva che l'atteggiamento dei partiti di maggioranza potrebbe comunque essere più costruttivo e orientato al dialogo.

Inoltre, le ragioni portate a sostegno della riforma costituzionale all'esame della Commissione cozzano contro un articolato che, in concreto, esalta eccessivamente la figura del Presidente del Consiglio a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica (ridotti ad organi puramente ancillari al primo), con grave compromissione dell'equilibrio democratico tra i poteri dello Stato. Non si vede infatti per quale ragione, nel quadro delineato dalla riforma, il Presidente del Consiglio debba sentire l'esigenza di rapportarsi con le Camere su base paritaria. L'equilibrio democratico, inoltre, risulta ulteriormente vulnerato dalla possibilità di eleggere un Presidente del Consiglio che non rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti, bensì una sparuta minoranza.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), richiamando alcune osservazioni precedentemente svolte dal senatore Parrini, osserva che, anche nel modello argentino, sono comunque presenti dei contrappesi volti a limitare la preminenza del potere esecutivo, come attestato dal recente voto negativo espresso dal Senato di quel Paese su un importante provvedimento economico presentato dal governo.

Il disegno di legge n. 935, per contro, configura un Parlamento eletto per trascinarsi e tramite un premio di maggioranza, ossia strutturalmente incapace di esercitare le proprie prerogative.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) la grave carenza del disegno di legge n. 935 risiede proprio nell'assenza di efficaci contrappesi alla somma di poteri cumulata in capo al Presidente del Consiglio, configurando - nei fatti - una sorta di "dittatura" a tempo determinato.

La strategia comunicativa del Governo e della maggioranza insiste nel tacere queste problematiche, fornendo al cittadino una visione distorta dei fatti, attraverso un uso manipolativo delle parole.

Questo atteggiamento, però, è particolarmente grave. Infatti, a fronte di una crisi democratica che dura da almeno un trentennio, si dovrebbe, per contro, operare nello spirito dell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che richiama, per l'appunto, i principi dello stato di diritto), dando più spazio e rilevanza all'iniziativa parlamentare.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/210, 3.2000/211, 3.2000/212, 3.2000/213, 3.2000/214, 3.2000/215, 3.2000/216, 3.2000/217, 3.2000/218, 3.2000/219, 3.2000/220, 3.2000/221, 3.2000/222, 3.2000/223, 3.2000/224 e 3.2000/225.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/226 a 3.2000/241 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di conoscere le modalità di elezione del Presidente del Consiglio: appare infatti contraddittorio che, nella Costituzione, non venga disposto nulla al riguardo, in palese contrasto con quanto previsto nella totalità degli ordinamenti occidentali.

Un altro elemento critico, strettamente connesso a quello poc'anzi descritto, si rinviene nel testo dell'emendamento 4.2000 che, nel caso di revoca della fiducia all'Esecutivo, prevede l'immediato scioglimento delle Camere configurando - di fatto - una forma di governo presidenziale. Anche questo dato, peraltro, smentisce clamorosamente le dichiarazioni poc'anzi rese dal ministro Alberti Casellati.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni rese dal ministro Alberti Casellati non sembrano smentite.

Dissente il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il disegno di legge n. 935 introduce un modello, definibile come "neo-parlamentare", che resta comunque incentrato sul rapporto di fiducia intercorrente tra il Presidente del Consiglio eletto e le due Camere.

Dissentono i senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [VALENTE](#) (PD-IDP), osservando che la previsione dello scioglimento delle Camere a seguito del voto di sfiducia inibisce, di fatto, ogni loro prerogativa.

Replica a sua volta il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che la suddetta previsione non inibisce i poteri del Parlamento, ma garantisce invece che il ricorso all'istituto della sfiducia sia esercitato in maniera più responsabile, senza avere riguardo a fattori politici contingenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il disegno di legge n. 935 configura, nei fatti, una sistema di tipo presidenziale privo peraltro dei necessari contrappesi.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il nuovo assetto costituzionale non appare assimilabile ad una repubblica presidenziale, bensì a diverse forme di parlamentarismo, come ad esempio quella britannica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente profondamente dalle osservazioni formulate dalla rappresentante del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che, stando a quanto riportato oggi stesso dagli organi di stampa, il ministro Calderoli avrebbe dichiarato che il disegno di legge costituzionale verrà direttamente calendarizzato in Assemblea senza che la Commissione abbia potuto terminare i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore.

Ciò darebbe luogo, a suo avviso, ad una crisi politico-istituzionale assai grave.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le dichiarazioni rese dal ministro Calderoli sono puramente personali e quindi non assimilabili alla formulazione di un indirizzo politico.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) auspica che il Governo e la maggioranza smentiscano puntualmente quanto dichiarato dal ministro Calderoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che sarebbe necessario, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, chiarire il punto fugando ogni dubbio. In caso contrario, l'intento sarebbe fin troppo chiaro, ossia terminare rapidamente l'esame in prima lettura, in chiave di propaganda elettorale per le prossime elezioni europee. L'attuale legislatura, infatti, è appena agli inizi e non sussistono ragioni valide per imprimere all'*iter* accelerazioni improvvisate.

Peraltro, per la prima volta nella storia della Repubblica, un disegno di legge costituzionale verrebbe esaminato in prima lettura senza il conferimento del mandato al relatore in Commissione: ciò concretizzerebbe una forzatura clamorosa e una grave mortificazione delle prerogative parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) (FdI), intervenendo anche in qualità di relatore sul provvedimento, assicura che è sua ferma intenzione adoperarsi in ogni modo possibile affinché il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno concluda normalmente il proprio *iter* presso la Commissione.

I lavori sono infatti improntati ad un andamento costruttivo, ordinato e fondato sul rispetto reciproco tra le forze politiche e non sussiste, al momento, alcuna ragione materiale tale da impedire alla Commissione di concludere l'esame in tempi ragionevoli.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/226, 3.2000/227, 3.2000/228, 3.2000/229, 3.2000/230, 3.2000/231, 3.2000/232, 3.2000/233, 3.2000/234, 3.2000/235, 3.2000/236, 3.2000/237, 3.2000/238, 3.2000/239, 3.2000/240 e 3.2000/241.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/242 a 3.2000/257 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime innanzitutto apprezzamento per quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente in ordine alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Calderoli.

Osserva inoltre che, nella XVII legislatura, la riforma costituzionale del 2016 giunse sì all'esame dell'Assemblea senza il mandato al relatore, ma non si trattava di un esame in prima lettura. Sul corretto svolgimento dell'*iter* incise inoltre l'abnorme numero di emendamenti (nell'ordine dei milioni), presentati dall'opposizione *pro tempore*.

Dissente infine dalle osservazioni formulate dal ministro Alberti Casellati, rilevando che la riforma opera un totale ribaltamento degli equilibri costituzionali e stringerà il Parlamento nella morsa di un ricatto politico: il voto di sfiducia contro un Presidente del Consiglio munito di legittimazione popolare, infatti, costituirebbe di per sé un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori, dando luogo a un'evidente contraddizione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge costituzionale iscritto all'ordine del giorno configura il rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento in maniera eccessivamente rigida. La disposizione che impone lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al Governo non tiene conto, infatti, delle possibilità di sopravvenuta indegnità del *premier* o di impedimento dello stesso per le quali andrebbe definito uno specifico regime di eccezione.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che la normativa in vigore per la Regione Sicilia prevede espressamente lo scioglimento automatico dell'Assemblea regionale in caso di sfiducia alla giunta e che ciò, in concreto, non ha mai dato luogo ad una lesione delle prerogative del potere legislativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce il proprio avviso contrario sulle osservazioni e le precisazioni rese dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta, formulate altresì con toni a tratti populistici.

Replica il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che le proprie dichiarazioni sono sempre state aderenti al dibattito e mai offensive nei confronti degli intervenuti né improntate a toni populistici.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 3.2000/242, 3.2000/243, 3.2000/244, 3.2000/245, 3.2000/246, 3.2000/247, 3.2000/248, 3.2000/249, 3.2000/250, 3.2000/251, 3.2000/252, 3.2000/253, 3.2000/254, 3.2000/255, 3.2000/256 e 3.2000/257.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 10,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

195^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante la sostanziale identità di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/258 e 3.2000/259 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto e un'unica votazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene essenziale inserire un elemento di rigidità, come fanno le proposte in esame, stabilendo che la funzione di Presidente del Consiglio non può essere svolta per più di due mandati. Considerata la concentrazione anomala di potere nelle mani di una carica monocratica eletta direttamente e la situazione di soggezione del Parlamento, eletto con effetto di "trascinamento", appare infatti inopportuno prevedere deroghe che consentano una durata in carica più ampia, come nel testo del Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di porre un limite alla concentrazione del potere politico nelle mani di una sola persona o maggioranza politica, tema che è stato affrontato fin dall'antichità, come risulta dall'"Antigone" di Sofocle, in cui il legittimo potere del re è contestato quando supera i limiti, estendendo la punizione di Polinice oltre la sua morte. Tale limite è positivizzato nella Costituzione italiana. Tuttavia, il problema da risolvere attualmente è proprio l'eccessiva concentrazione di potere nell'Esecutivo, attraverso la decretazione d'urgenza e l'uso dei dPCm come atti normativi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che le motivazioni per limitare a due i mandati dei sindaci dovrebbero valere ancor di più per il Presidente del Consiglio, che avrebbe un vantaggio competitivo in campagna elettorale, sia per la maggiore visibilità sia per la possibilità di utilizzare in modo propagandistico il suo potere.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/258 e 3.2000/259, sostanzialmente identici, sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/260 a 3.2000/275 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo in ogni caso un consenso pari al 60 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), pur confermando l'inopportunità dell'elezione diretta di un vertice delle istituzioni, in quanto la verticalizzazione del potere arreca un *vulnus* alla democrazia, segnala che le proposte in esame consentono che ciò avvenga in casi eccezionali, cioè quando l'affluenza e il consenso ottenuto siano particolarmente alti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur comprendendo le motivazioni alla base dei subemendamenti in esame, annuncia un voto di astensione, ritenendo in ogni caso pericolosa l'elezione diretta. Sottolinea infatti che, per quanto in casi rari, i due elementi richiesti dalle proposte in esame, cioè un alto tasso di partecipazione e di consenso, possono verificarsi, come ha potuto constatare avendo partecipato alla delegazione italiana OSCE per l'osservazione delle elezioni in due Repubbliche presidenziali. Del resto, la democrazia italiana è relativamente giovane e non ha gli anticorpi di fronte ai rischi di torsioni autocratiche del sistema.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 stelle. Pur ritenendo che la previsione di un alto *quorum* per la validità dell'elezione diretta non sia una soluzione soddisfacente per garantire una maggiore legittimazione, si tratta comunque di un modo per attenuare il rischio che il Presidente del Consiglio rappresenti una parte minoritaria della popolazione. A suo avviso, sarebbe preferibile che il Governo si concentrasse su riforme più importanti per il Paese, per esempio per il sostegno alle aree di crisi industriale complessa, come avvenuto in Spagna, sono stati previsti interventi per incentivare la produzione e gli investimenti infrastrutturali e per stabilizzare il lavoro.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/260, 3.2000/261, 3.2000/262, 3.2000/263, 3.2000/264, 3.2000/265, 3.2000/266, 3.2000/267, 3.2000/268, 3.2000/269, 3.2000/270, 3.2000/271, 3.2000/272, 3.2000/273, 3.2000/274 e 3.2000/275 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/276 a 3.2000/291 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 59 per cento dei voti espressi. Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche questo gruppo di subemendamenti prevede un *quorum* significativo per la validità dell'elezione diretta, pur nella consapevolezza che l'affluenza non è un criterio che garantisce la democraticità del sistema. Basti pensare, per esempio, all'alto tasso di partecipazione alla recente rielezione di Putin. Evidenzia che l'idea di democrazia si estrinseca nella partecipazione critica e consapevole, in cui emergono le opinioni differenti e l'articolazione del pensiero, per cui non può di certo essere soddisfatta dall'investitura di una sola persona, che di per sé non può rappresentare il pluralismo a livello istituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che sia fuorviante presentare all'opinione pubblica la riforma del Governo come la possibilità per i cittadini di riappropriarsi della capacità di scelta solo perché potranno eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Si tratta, in realtà, di una investitura plebiscitaria, che si ripeterà mediamente una sola volta ogni cinque anni. Non è questo, a suo avviso, il modo di contrastare la crisi della democrazia, evidenziata dal drastico calo dell'affluenza, che si registra persino alle elezioni regionali, dove i cittadini eleggono direttamente il presidente della Regione. Segnala, tra l'altro, che, con la riforma in esame, non vengono rafforzati i poteri del *Premier*, essendo alcune materie attribuite alla competenza regionale, in modo ancor più incisivo una volta che entrerà in vigore la riforma sull'autonomia differenziata.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce le preoccupazioni già espresse per la concentrazione del potere in una figura carismatica e rassicurante, che promette ai cittadini di risolvere tutti i problemi e garantire protezione. Come ben descritto da Elias Canetti nel saggio "Massa e potere", si tratta di meccanismi che fanno leva sul sentimento della paura e sul senso di fragilità, alimentati dalla crisi economica o dalla prospettiva del pericolo causato da un nemico, reale o immaginario che sia.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/276, 3.2000/277, 3.2000/278, 3.2000/279, 3.2000/280, 3.2000/281, 3.2000/282, 3.2000/283, 3.2000/284, 3.2000/285, 3.2000/286, 3.2000/287, 3.2000/288, 3.2000/289, 3.2000/290 e 3.2000/291 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/292 a 3.2000/307 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 58 per cento dei voti

espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte di modifica in esame intendono sollecitare la riflessione sulla partecipazione politica e sulla necessità di ampliare la base del consenso per attribuire poteri ampi a una sola persona. Ritiene che le informazioni rese dal Governo sul disegno di legge costituzionale non siano rispondenti alla verità: la sovranità popolare non aumenta, ma anzi è ridotta, perché il Parlamento risulta soggiogato rispetto al *Premier*; la sfiducia nei confronti del *Premier* è legata alla prospettiva dello scioglimento delle Camere - elemento che non è presente nel parlamentarismo - e questo determina anche uno sbilanciamento tra poteri; si incide inoltre sulle prerogative del Presidente della Repubblica, che non può più svolgere le funzioni di garante dell'unità nazionale e di "motore di riserva" che riattiva il sistema democratico in caso di difficoltà.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che il potere di scelta che il Governo afferma di attribuire agli elettori è in realtà fittizio, perché consiste nella convocazione alle urne una volta ogni cinque anni, rappresentando quindi una forma di espressione plebiscitaria accompagnata da un meccanismo in cui si elegge il Parlamento "a strascico" rispetto all'elezione del Presidente del Consiglio. Pur riconoscendo che, in una fase di crisi della democrazia, tutti i meccanismi elettorali risultano imperfetti, ritiene comunque preferibile il sistema proporzionale, al netto della criticità rappresentata dalla caratteristica, soprattutto nelle Regioni meridionali, della trasmissione delle preferenze anche per via ereditaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la legge elettorale vigente per il Senato tra il 1994 e il 2001, ossia un sistema maggioritario con recupero dei migliori perdenti, è risultato efficace a suo tempo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, in realtà, maggioranza e opposizioni perseguono il medesimo obiettivo, garantire la stabilità degli Esecutivi e aumentare la partecipazione democratica, ma adottano soluzioni radicalmente diverse. La riforma prospettata dal Governo, infatti, mira a scardinare il sistema attuale, anziché correggerne le imperfezioni, prendendo spunto, ma solo parzialmente, dalla Germania. Infatti, a differenza dell'autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli, che peraltro è calata in un contesto di disparità territoriali, in Germania vi è un sistema federale imperniato su un meccanismo di solidarietà sia orizzontale sia verticale, da parte dello Stato; per quanto riguarda il premierato, invece, il sistema tedesco garantisce il bilanciamento dei poteri anche attraverso la sfiducia costruttiva. Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/292, 3.2000/293, 3.2000/294, 3.2000/295, 3.2000/296, 3.2000/297, 3.2000/298, 3.2000/299, 3.2000/300, 3.2000/301, 3.2000/302, 3.2000/303, 3.2000/304, 3.2000/305, 3.2000/306 e 3.2000/307 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/308 a 3.2000/323 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 57 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame si pongono il problema della qualità della rappresentanza, cercando altresì di evitare l'indeterminatezza del disegno di legge costituzionale governativo, che non prevede soglie di sbarramento e rischia di attribuire a una forza politica minoritaria il premio di maggioranza: data la frammentazione del quadro politico attuale, infatti, sarebbe sufficiente anche solo il 22-23 per cento dei voti per aggiudicarsi la maggioranza dei seggi. A suo avviso, si potrebbe piuttosto garantire una maggiore stabilità ai Governi con altri strumenti, senza mortificare il Parlamento e la qualità della partecipazione degli elettori.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) nota che il premio di maggioranza si rende necessario nel contesto politico italiano, per l'assenza del bipolarismo. È però indispensabile, allora, che sia collegato a una soglia minima di voti per conseguirlo. In ogni caso, resta irrisolto il problema della rappresentanza, poiché manca un effettivo dialogo democratico che tenga conto delle istanze della minoranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che il premio di maggioranza sia inaccettabile, perché negli anni ha determinato una torsione maggioritaria della democrazia. Segnala che persino la legge n. 148 del 1953, la cosiddetta "legge truffa", prevedeva

l'assegnazione del 65 per cento dei seggi, ma soltanto alla coalizione che avesse raggiunto il 50 per cento effettivo dei consensi. Inoltre, l'affluenza alle urne era all'epoca altissima, sfiorando anche l'88 per cento degli aventi diritto. A suo avviso, non è in questo modo che si può rispondere alla crisi della democrazia.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/308, 3.2000/309, 3.2000/310, 3.2000/311, 3.2000/312, 3.2000/313, 3.2000/314, 3.2000/315, 3.2000/316, 3.2000/317, 3.2000/318, 3.2000/319, 3.2000/320, 3.2000/321, 3.2000/322 e 3.2000/323 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/324 a 3.2000/339 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 56 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, in mancanza di una chiara esplicitazione della legge elettorale che dovrebbe accompagnare la riforma costituzionale, si presuppone che la maggioranza non intenda rinunciare all'attuale sistema che prevede le liste bloccate.

Pertanto, i cittadini saranno chiamati a scegliere il Capo del Governo, che neanche se eletto direttamente potrà rappresentare tutto il popolo, mentre il Parlamento, che è espressione del pluralismo sociale, risulterà eletto per trascinarsi e, per di più, con liste bloccate.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), pur ritenendo legittimo l'impegno delle opposizioni a contrastare la riforma costituzionale in esame, considera fuori luogo il riferimento alla disciplina elettorale. Nel dichiararsi favorevole al ripristino delle preferenze, che ritiene più appropriate per il Parlamento italiano piuttosto che per quello europeo, sottolinea che il centrosinistra, negli anni in cui ha governato, non ne ha proposto la reintroduzione.

In ogni caso, se il Partito democratico ritiene che questo aspetto possa rappresentare un punto di incontro, si potrebbe prenderlo in considerazione, ovviamente senza rinunciare al premierato, aprendo uno spazio di confronto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) nota come il tema della legge elettorale e del sistema delle preferenze non sia attinente all'argomento in discussione. Del resto, si tratta di aspetti da regolare con una legge elettorale, come si è sempre fatto negli ultimi vent'anni, nei quali il centrosinistra non ha sollevato il problema delle liste bloccate. Respinge quindi le considerazioni del senatore Parrini, secondo cui il centrodestra sarebbe contrario alle preferenze e la riforma costituzionale presupporrebbe il mantenimento delle liste bloccate.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che la riforma costituzionale prevede, da un lato, il rafforzamento della figura del *Premier* e, dall'altro, l'attribuzione del premio di maggioranza per garantire una maggiore stabilità degli Esecutivi. A suo avviso, tale soluzione è indispensabile per determinare maggioranze politiche omogenee, in grado di attuare il proprio programma in cinque anni. Sottolinea che, negli ultimi trent'anni, l'assenza di un sistema proporzionale ha consentito l'individuazione di una maggioranza e del candidato *Premier* ad essa collegato, cioè, nel caso del centrodestra, il *leader* del partito che ha ottenuto più voti.

Ritiene che, per l'assegnazione del premio di maggioranza, si potrebbe prevedere anche l'ipotesi di un ballottaggio tra le due coalizioni più votate al primo turno. In tal modo, si potrebbe garantire una migliore governabilità. In ogni caso, auspica che, prima che si esaurisca l'*iter* della riforma costituzionale, si possa esaminare anche una nuova legge elettorale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che, dalle considerazioni del senatore Tosato, emerge una differenza di posizioni all'interno della maggioranza, come del resto è accaduto sull'autonomia differenziata. Nel ribadire la propria preferenza per il sistema proporzionale, si dichiara convinto il Governo proporrà un sistema a impianto maggioritario. Infatti, nel corso del dibattito, il Governo e la maggioranza stessa hanno rilevato che, in Israele, il premierato non ha funzionato a causa del sistema proporzionale. Ne consegue l'opzione per un meccanismo maggioritario che accentuerà gli elementi distintivi già presenti.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che si potrebbe anche ricorrere a un sistema proporzionale con un premio di maggioranza, prevedendo preferenze o collegi uninominali su modello di quelli previsti un tempo per le province.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) replica sottolineando che il suo riferimento è al sistema proporzionale puro, tutt'al più con il metodo d'Hondt, che garantisce una distorsione maggioritaria minima.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/324, 3.2000/325, 3.2000/326, 3.2000/327, 3.2000/328, 3.2000/329, 3.2000/330, 3.2000/331, 3.2000/332, 3.2000/333, 3.2000/334, 3.2000/335, 3.2000/336, 3.2000/337, 3.2000/338 e 3.2000/339 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024
196^a Seduta (1^a pomeriggio)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti da 3.2000/340 a 3.2000/346 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 55 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (PD-IDP), nel replicare ai senatori Paroli e Lisei, ricorda che tutti i precedenti tentativi di riforma della forma di governo, con la Commissione Bozzi e la Commissione Iotti-De Mita, nonché le leggi costituzionali approvate nel 2005 con il Governo Berlusconi e nel 2016 con il Governo Renzi, sono stati sempre accompagnati dalla modifica della disciplina elettorale, essendo evidente l'interazione tra i due aspetti. Da questo punto di vista, quindi, concorda con il senatore Tosato sul fatto che sarebbe sufficiente una buona legge elettorale per restituire il potere di scelta ai cittadini.

Contesta, inoltre, le affermazioni per cui il centrosinistra non abbia mai sollevato il problema delle liste bloccate. Infatti, il Partito democratico, quando ha avuto una maggioranza ampia, ha appunto reinserito le preferenze, seppure con i capilista bloccati, nel cosiddetto *Italicum*, sebbene tale legge elettorale non sia mai stata utilizzata, perché dichiarata per alcuni profili incostituzionale. Infine, la cosiddetta "legge Rosato", la n. 135 del 2017, che prevede il listino bloccato, è stata approvata con una maggioranza molto ampia, tranne Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle.

La senatrice MAIORINO (M5S) concorda con le considerazioni espresse dal senatore Parrini circa l'esigenza di conoscere fin d'ora la legge elettorale con cui si eleggerà il nuovo Parlamento. Il Governo, invece, continua a "giocare a carte coperte", limitandosi a prevedere l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle Camere e un premio di maggioranza non meglio definito.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/340, 3.2000/341, 3.2000/342, 3.2000/343, 3.2000/344, 3.2000/345 e 3.2000/346 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che i subemendamenti da 3.2000/347 a 3.2000/357 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque il conseguimento della maggioranza assoluta

dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) nota che la riforma costituzionale presuppone un atteggiamento di sfiducia nei confronti della democrazia rappresentativa, considerato che si prefigura la possibilità che anche una coalizione con il 22 o 23 per cento dei consensi si aggiudichi la maggioranza assoluta dei seggi. Inoltre, il Capo dello Stato sarà tenuto a nominare Primo ministro il *leader* di quella coalizione.

Attualmente, invece, la scelta della persona a cui conferire l'incarico di formare il Governo è rimessa alla prudente valutazione del Presidente della Repubblica, che - nel tenere conto della maggioranza parlamentare - prova a interpretare l'orientamento degli elettori.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/347, 3.2000/348, 3.2000/349, 3.2000/350, 3.2000/351, 3.2000/352, 3.2000/353, 3.2000/354, 3.2000/355, 3.2000/356 e 3.2000/357 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di effettuare un'unica dichiarazione di voto e distinte votazioni anche sui subemendamenti da 3.2000/358 a 3.2000/367, che propongono una determinata quota di consensi per l'elezione diretta, a scalare.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) obietta che questi emendamenti sono differenti da quelli precedenti, quindi riterrebbe preferibile esaminarli singolarmente.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere dichiarazioni di voto distinte sui subemendamenti 3.2000/358 e 3.2000/367, che propongono la percentuale più alta e quella più bassa, e procedere poi a votazioni separate di tutti i subemendamenti in esame.

La Commissione conviene.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.2000/358.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche questa proposta è volta a limitare l'elezione diretta del *Premier* a casi eccezionali. A suo avviso, la discussione sul modello di democrazia che si intende proporre con la riforma costituzionale non può prescindere da una riflessione sull'idea di società umana che ne è alla base, secondo una concezione organicistica oppure individualistica. Ricorda che già Menenio Agrippa parlò di organicismo, paragonando il corpo sociale a quello umano, per convincere la classe dei plebei a rinunciare allo sciopero, in quanto il mancato funzionamento di una sola parte avrebbe portato all'estinzione della società e, quindi, non sarebbe risultato conveniente per nessuno. Di questa corrente di pensiero, che ha avuto un grande seguito, fa parte anche de Maistre, il quale riteneva l'uomo debole e incapace di organizzarsi da solo. Una visione opposta è quella invece illuminista e individualista, proposta già da Pico della Mirandola, che, nell'assegnare agli uomini il loro posto nel mondo, riconosce loro la libertà e la responsabilità di decidere come vivere e organizzarsi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/358 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/367.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riprendere la riflessione sul modello da adottare per la regolazione della convivenza, fa riferimento anche alle teorie organicistiche più moderne, secondo cui le società sono il prodotto della storia ed evolvono secondo dinamiche ispirate all'evoluzionismo di Darwin. A suo avviso, tuttavia, l'uomo è e deve essere considerato responsabile e libero di progettare il modello di convivenza e di distribuzione dei beni e dei ruoli nella società. La Costituzione italiana del dopoguerra, infatti, proponendo una sintesi tra il pensiero liberale, socialista e cattolico, è il risultato di una scelta libera e consapevole, sulla base di un presupposto antropologico condiviso da quasi tutte le forze politiche, per cui la primazia della persona, considerata come una unicità irripetibile, secondo Mounier è attenuata dall'idea che l'essere umano è anche relazione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) condivide le riflessioni del senatore Giorgis, precisando che l'aspetto in comune tra le diverse teorie è l'utilitarismo sociale descritto da Hobbes, che però non può arrivare a giustificare la perdita di libertà. È già accaduto in passato, infatti, che ci si sia affidati all'uomo forte, ritenuto in grado di risolvere tutti i problemi. In considerazione delle distorsioni dell'autoritarismo, ritiene che la democrazia rappresenti il modello di organizzazione sociale preferibile e più rispettoso della pluralità dei cittadini. Pertanto, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, volto a fare in modo che il Presidente del Consiglio non rappresenti una parte minoritaria dei cittadini.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/367 è respinto.

Sono quindi posti distintamente ai voti i subemendamenti 3.2000/359, 3.2000/360, 3.2000/361, 3.2000/362, 3.2000/363, 3.2000/364, 3.2000/365 e 3.2000/366, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/368 a 3.2000/373 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque il conseguimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel considerare che gli esseri umani sono capaci di comportamenti virtuosi e solidali e, al contempo, di porre in atto crimini e violenze, sottolinea la necessità di valorizzare i buoni atteggiamenti, nell'organizzare la convivenza. Tra gli atteggiamenti negativi dell'essere umano, che sarebbero da contenere, a suo avviso, vi è la propensione alla sottomissione, teorizzata da Étienne de La Boétie. Osserva che i grandi raduni dove tutti compiono movimenti ripetitivi e acclamano il *leader*, come in occasione del "sabato fascista", non rappresentano certo un momento di democrazia. La riforma costituzionale in esame ha appunto un retaggio organicista e illiberale, perché il momento fondamentale risulta essere l'elezione del capo, rispetto al quale anche il Parlamento diventa una mera appendice.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Giorgis, contestando la premessa per cui alla base della riforma ci sia una concezione organicistica. A suo avviso, invece, il presupposto è un approccio liberaldemocratico.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di contenere la pulsione dell'essere umano alla sottomissione a un capo carismatico, a un *leader* che si costruisce una maggioranza falsa, attraverso il premio di maggioranza e le coalizioni. A suo avviso, la società deve emanciparsi dal bisogno di protezione e riconoscere la propria fragilità, che però è anche libertà.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che, in tutte le fasi storiche di crisi delle società liberali, si affaccia il plebiscitarismo, che non necessariamente sfocia nell'autoritarismo, ma comunque incide sulla questione della partecipazione democratica. Riconosce che, di per sé, l'elezione diretta dei vertici delle istituzioni non è incompatibile con il sistema democratico, purché sia accompagnata da adeguati contrappesi, che non si riscontrano nel testo predisposto dal Governo, e vi siano i partiti di massa. In caso contrario, ci si presta a torsioni plebiscitarie.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/368, 3.2000/369, 3.2000/370, 3.2000/371, 3.2000/372 e 3.2000/373 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/374.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce che l'elezione contestuale del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene in nessun altro Paese e determina una subordinazione del Parlamento al Governo. Invita nuovamente la maggioranza e il Governo a fornire chiarimenti in ordine al metodo elettorale che si intende applicare, per correttezza istituzionale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che la modifica apportata con l'emendamento 3.2000 al testo originario dell'articolo 3, pur eliminando opportunamente la votazione su un'unica scheda, introduce un elemento di indeterminazione, con la votazione contestuale, del tutto inopportuna in una riforma costituzionale. Anticipa quindi un voto favorevole sulla proposta in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda sulla necessità di conoscere la disciplina elettorale che si prevede di adottare per l'elezione dei parlamentari. Ribadisce, in ogni caso, che il meccanismo dell'elezione del Parlamento per trascinamento rispetto a quella del *Premier* rappresenta un *vulnus* per la democrazia.

Il ministro ALBERTI CASELLATI ricorda che il senatore Cesare Salvi, nella Commissione bicamerale D'Alema in cui era relatore per la forma di Governo, si espresse chiaramente a favore dell'elezione contestuale del Parlamento e del Primo ministro.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/374 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/375, 3.2000/376, 3.2000/381 e 3.2000/382 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) replica al Ministro, sottolineando di non condividere l'affermazione attribuita a Cesare Salvi. Tuttavia, tale proposta risale al 1997, per cui è del tutto legittimo che, nel frattempo, si possa aver cambiato opinione, tenendo conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti, dato che l'affluenza è ormai crollata al cinquanta per cento e i partiti politici hanno perso il loro ruolo. Basti pensare che Fratelli d'Italia ha presentato solo tre anni fa una proposta per l'abolizione delle Regioni e ora è a favore dell'autonomia differenziata.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) respinge l'idea, avanzata dal Ministro la scorsa settimana, che il premierato possa favorire l'economia del Paese. In realtà, più che il premierato, sarebbero necessari interventi di stimolo alle microaree, per esempio nelle zone terremotate, che hanno problemi economici geolocalizzati di cui solo il Parlamento può farsi interprete, mentre il Governo continua a legiferare attraverso la decretazione d'urgenza. Fa l'esempio, a tale proposito, delle misure assunte dall'Irlanda per le aree interne e dalla Spagna per le aree depresse dell'Andalusia e delle Canarie.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) precisa che il relatore Salvi, nella Bicamerale per le riforme istituzionali, presentò due testi, uno per il premierato non elettivo, e uno per il semipresidenzialismo, su cui poi si formò la maggioranza a seguito di un cambio di orientamento della Lega di Umberto di Bossi. Specifica, a proposito del premierato, che quel modello non era assolutamente assimilabile a quello proposto dal Governo: innanzitutto, era il Presidente del Consiglio a essere eletto per trascinamento rispetto al Parlamento, inoltre era prevista la sfiducia costruttiva, per cui il Parlamento poteva sostituire il *Premier* senza che si prefigurasse lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) concorda sull'analisi relativa alla diminuzione dell'affluenza, tuttavia segnala al senatore De Cristofaro che il fenomeno riguarda anche altri Paesi europei. Inoltre, negli ultimi venticinque anni ci sono stati anche eventi positivi da segnalare, per esempio la nascita di Forza Italia, che presentava nuovi elementi di democraticità al suo interno.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la contestualità dell'elezione del Parlamento con quella del Presidente del Consiglio è indispensabile per garantire la stabilità della maggioranza. Si può eventualmente valutare quale sia la soluzione migliore, come il premio di maggioranza da assegnare "a strascico" in base ai consensi del Presidente del Consiglio, mantenendo l'obiettivo di formare maggioranze stabili e omogenee, per portare a compimento il programma di Governo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/375, 3.2000/376, 3.2000/381 e 3.2000/382 sono respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/378 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

197^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 3.2000/383 e 3.2000/384 sono sostanzialmente identici e quindi saranno votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la questione delle schede elettorali si ricolleggi alla necessità di conoscere i contorni della legge elettorale, la quale è prevista come condizione per l'entrata in vigore della riforma costituzionale. Tuttavia, la proposta di legge elettorale sarà resa nota dal Governo solo dopo la prima lettura, impedendo ai senatori di poter valutare con cognizione le norme oggetto del provvedimento e di poter prevedere le possibili contraddizioni o esiti paradossali dei potenziali casi limite, derivanti dalla difficoltà di coordinare le votazioni della Camera, del Senato e del Presidente del Consiglio. Secondo alcuni studiosi, infatti, l'elezione diretta del *Premier* è inconciliabile con la contestuale elezione delle due Camere. Anche il voto degli Italiani all'estero pone poi diverse questioni problematiche.

Posti quindi congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/383 e 3.2000/384 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 3.2000/385 e 3.2000/386 si differenziano solo per la parola "indicazione", rispetto alla parola "proposta", con riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. Pertanto, essendo sostanzialmente identici, saranno votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini e ritiene una gravissima mancanza di riguardo istituzionale nei confronti dei senatori lo svolgimento della prima lettura "al buio". La necessità di avere cognizione dell'assetto della legge elettorale non può essere liquidata come espressione di una diversa opinione. Chiede pertanto al Presidente di rappresentare al Governo l'esigenza di un confronto sincero.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) condivide le considerazioni dei precedenti interventi, rilevando che rendere nota la legge elettorale dopo la prima lettura della riforma costituzionale significa mettere le due Camere in condizioni diverse di esame. Ritiene che la legge elettorale debba valorizzare al massimo la rappresentanza in Parlamento, mentre allo stato delle cose, in considerazione della scarsa affluenza, si rischia che sia una esigua minoranza a eleggere il Presidente del Consiglio.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) lamenta l'assenza del Governo durante la discussione di tematiche di tale importanza e ricorda il disegno di legge n. 830 presentato dal suo Gruppo,

che reca una proposta diversa da quella del Governo, sottolineando che, se si potesse sciogliere il nodo della natura della rappresentanza, si potrebbe raggiungere un consenso più largo a sostegno della riforma. Essendo condivisa l'elezione diretta del *Premier* come soluzione contro i cambi di maggioranza, servirebbe solo evitare la ragnatela in cui rischia di trovarsi il Presidente del Consiglio eletto dai cittadini, in assenza di una riforma del bicameralismo paritario. Per questi motivi, ribadisce l'esigenza di conoscere preventivamente la legge elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Ministro ha partecipato costantemente ai lavori della Commissione e arriverà a breve in seduta, ricordando peraltro che questa momentanea assenza è dovuta esclusivamente ad un concomitante Consiglio dei ministri e all'anticipo della seduta di Commissione rispetto all'orario inizialmente previsto. Ricorda quindi che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non potranno essere previsti premi sproporzionati nella legge elettorale. Inoltre il meccanismo elettorale dovrà garantire un premio per le liste collegate al candidato premier vincente.

Posti quindi congiuntamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/385 e 3.2000/386, sostanzialmente identici, sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 3.2000/387 e 3.2000/388 si differenziano solo nella parola "indicazione", rispetto alla parola "proposta", con riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. Pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), ponendo come ipotesi quella a due schede, avverte che in tal caso il rischio del paradosso è elevatissimo, profilandosi il possibile esito di due *Premier* diversi, eletti con la scheda per il Senato e quella per la Camera.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, con la riforma costituzionale, si devono fissare i principi, in particolare quello della rappresentatività e quello della stabilità, che poi dovranno essere attuati dalla legge elettorale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ribadisce la necessità di disporre di un orientamento circa la legge elettorale.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come, prima di presentare una proposta di riforma elettorale, sia indispensabile disporre di un quadro consolidato della riforma costituzionale, in modo da conoscere i principi a cui la legge elettorale si dovrà conformare.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità di scrivere una legge elettorale conoscendo i criteri a cui ci si dovrà ispirare relativi alla rappresentatività e alla governabilità.

Posti quindi congiuntamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/387 e 3.2000/388, sostanzialmente identici, sono respinti.

Sul subemendamento 3.2000/389, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda i dubbi di costituzionalità emersi chiaramente durante le audizioni, ai quali tuttavia è seguito un silenzio tombale. I dubbi riguardavano, in particolare, l'eccessiva concentrazione dei poteri nel Presidente del Consiglio, che trascina anche la maggioranza parlamentare, con un conseguente squilibrio nella ripartizione costituzionale dei poteri. Riguardavano, inoltre, la difficoltà di tenere insieme i quattro elementi dell'elezione diretta del *Premier*, della maggioranza parlamentare, del bicameralismo e del voto degli Italiani all'estero. Espone quindi le difficoltà concrete di attribuzione di un premio, previsto in Costituzione, nell'incertezza di raggiungere la maggioranza richiesta, con il conseguente rischio di incostituzionalità per un premio che diventa sproporzionato, e l'analoga difficoltà costituzionale di un voto all'estero che conta solo per una quota e non è quindi equivalente al voto dei residenti in Italia. Si tratta di questioni la cui soluzione richiede di conoscere la legge elettorale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa notare che l'analogia con le elezioni regionali e comunali non tiene conto della struttura bicamerale del Parlamento.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) si associa alla richiesta di conoscere la legge elettorale, per comprendere come coniugare la maggioranza richiesta per il premio, con il rispetto del principio di rappresentatività.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 3.2000/389 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 3.2000/390 e 3.2000/391 sono analoghi e quindi si procederà con un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea la problematica derivante dalla contestualità del voto della Camera e del Presidente del Consiglio, aderendo all'osservazione sull'inapplicabilità dell'analogia con le elezioni comunali. Evidenzia che, affinché il sistema della contestualità funzioni, dovranno verificarsi una serie di condizioni aleatorie.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) conviene con la visione del senatore Parrini, chiedendo risposte sui casi in cui tali condizioni non si verifichino.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.2000/390 e 3.2000/391.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che subemendamenti 3.2000/392 e 3.2000/393 non hanno una reale portata modificativa e sono quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento.

Sui simili subemendamenti 3.2000/394 e 3.2000/395, si procederà con una dichiarazione congiunta e poi con distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea come, nella seduta antimeridiana, si era cercato, in sede emendativa, di proporre alternative all'impianto di riforma, mentre ora si tenta di rimediare agli aspetti di illogicità e di contraddizione dei meccanismi prefigurati dal disegno di legge. Rimarca come il metodo di stabilire prima i principi e poi scrivere la legge elettorale non risponde a verità, poiché appare evidente che non vi è alcuna disponibilità da parte della maggioranza a modificare i principi. Con gli emendamenti in esame si tenta quindi di porre rimedio alle implicazioni contraddittorie di una votazione con scheda unica, derivante dal concetto di contestualità.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.2000/394 e 3.2000/395.

Sul subemendamento 3.2000/396 il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva come in nessun Paese del mondo, siano previste votazioni non separate del Capo dello Stato e del Parlamento, ancorché possano essere contestuali, citando gli esempi degli Stati Uniti e della Francia. L'elezione, con un'unica votazione, di una persona, quale il *Premier*, e di una assemblea rappresentativa non si riscontra in alcuna parte del mondo, perché i casi limite possibili rendono il sistema impraticabile. A tale impraticabilità, si aggiunge anche il bicameralismo perfetto, in modo da dirigersi verso l'assurdo, dominati dall'ignoto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) reputa surreale la discussione di una riforma che non risponde ai criteri di fattibilità e praticabilità, ed è per di più mortificante, perché svolta all'oscuro di una parte essenziale quale la legge elettorale, la quale peraltro potrebbe presentare profili di incostituzionalità, che potrebbero essere fugati solo da un vaglio preventivo della Corte costituzionale. Riguardo alle molteplici variabili, ricorda che, almeno nella scorsa legislatura, è stata uniformata l'età dell'elettorato attivo tra Camera e Senato.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) mette in guardia da un sistema che non assicura un'adeguata rappresentatività, ricordando le rivolte, vissute in prima persona, contro la "legge truffa" del 1953. Peraltro, la governabilità è coadiuvata e sostenuta dalla rappresentatività che consente un effettivo sostegno a chi governa.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 3.2000/396 è respinto.

Sul subemendamento 3.2000/398, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime l'auspicio che le parole espresse in questa sede, talvolta anche in modo accorato ma sempre rispettoso, possano produrre un effetto positivo, ipotizzando che forse la maggioranza, cosciente delle evidenti contraddizioni che emergono dalla riforma costituzionale, stia valutando di accantonarla, per concentrarsi solo su una diversa legge elettorale, che preveda un premio di maggioranza.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/398 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame fino al subemendamento 3.2000/402, per poi riprendere con la seduta di domani mattina.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), firmataria del subemendamento 3.2000/400, in considerazione dei pochi emendamenti presentati dal suo Gruppo, chiede di poter disporre di un tempo adeguato per la dichiarazione di voto sulla proposta suddetta.

Si associa la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, accede alla richiesta di proseguire l'esame nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024
198^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'esame degli identici subemendamenti 3.2000/399 e 3.2000/400

La senatrice MAIORINO (M5S) osserva che - come più volte sottolineato dalle opposizioni anche nella seconda seduta pomeridiana di ieri- l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle due Camere risulta gravemente lesiva del principio di democraticità dell'ordinamento.

La costituzionalizzazione del premio di maggioranza aggraverebbe quindi il problema: qualora sorgesse in futuro l'esigenza di una riforma della materia elettorale, sarebbe infatti obbligatorio ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, per sua natura assai gravoso e complesso.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore PARRINI (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino, osserva come, a fronte dell'inopportuna costituzionalizzazione del premio di maggioranza, la riforma proposta dal Governo non prevede, sorprendentemente, alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio.

Le previsioni contenute nell'emendamento 3.2000 potrebbero inoltre rivelarsi controproducenti per la stessa maggioranza: nella successiva definizione della legge elettorale, le opzioni praticabili saranno infatti confinate in spazi ridottissimi (ad esempio, non sarebbe possibile far tornare in vigore - come ipotizzato proprio da alcuni partiti che oggi sostengono il Governo - la legge elettorale n. 276 del 1993).

Nell'auspicare che le forze politiche di maggioranza possano rivedere il proprio orientamento, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) ritiene condivisibili i rilievi formulati dalla senatrice Maiorino e dal senatore Parrini e sottolinea la necessità di non trattare come un *unicum* le elezioni dei due rami del Parlamento e del vertice dell'Esecutivo.

Osserva inoltre che la rilevante concentrazione di poteri in capo al Presidente del Consiglio impone, per evidenti ragioni di salvaguardia della democraticità del sistema, di fissare precisi limiti alla sua rielezione, limitandola a un massimo di due mandati consecutivi.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 3.2000/399 e 3.2000/400 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/401, 3.2000/402 e 3.2000/403 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) osserva che i subemendamenti in questione, qualora approvati, garantiranno la qualità democratica delle Istituzioni, conferendo alla forma di governo un'effettiva rispondenza all'orientamento manifestato dagli elettori.

La necessità di garantire un sistema pluralistico effettivamente rappresentativo impone, infatti, che la legge elettorale non sia frutto degli interessi contingenti della maggioranza *pro tempore*, bensì di un'effettiva condivisione fra tutte le forze politiche: ciò viene assicurato tramite la richiesta di una maggioranza qualificata per la sua approvazione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Si associa il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), osservando che la riforma costituzionale risulta prevalentemente orientata ad assicurare la governabilità a discapito della rappresentanza, ponendosi in linea con un discutibile indirizzo politico solidificatosi da almeno un trentennio. Tale indirizzo ha dato luogo, in concreto, a mediocri interventi di riforma tra cui spicca, tra l'altro, l'introduzione di sbarramenti percentuali inutilmente elevati in relazione alle elezioni europee.

E' quindi necessario, a suo avviso, ripensare il dibattito in termini di maggiore equilibrio, spostandone il baricentro verso la tutela del pluralismo e della rappresentanza (temi che, durante la cosiddetta "prima Repubblica", rimanevano sempre alla costante attenzione dei partiti, anche in presenza di un'alta partecipazione popolare alla vita pubblica).

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (M5S) il legame tra l'elezione delle Camere e quella del Presidente del Consiglio non garantirà alcuna reale stabilità al potere esecutivo. Ciò dovrebbe indurre le forze politiche di maggioranza a considerare nel merito gli interventi di modifica alla Costituzione, non limitandosi a valutazioni squisitamente pregiudiziali.

L'attribuzione con norma costituzionale di un premio di maggioranza alla coalizione vincente alle elezioni impone, inoltre, di definire puntualmente le soglie percentuali per l'attribuzione stessa del premio, nonché di introdurre un sistema di maggioranze qualificate per l'approvazione della legge elettorale, pena il rischio di pronunce di incostituzionalità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/401, 3.2000/402 e 3.2000/403.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/404, 3.2000/405, 3.2000/406, 3.2000/407, 3.2000/412, 3.2000/413, 3.2000/414 e 3.2000/415 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che i subemendamenti spostano, opportunamente, il baricentro del dibattito dalla governabilità alla rappresentatività.

Il problema democratico italiano, connotato da una cronica debolezza della politica e dei partiti, potrebbe infatti trovare soluzione con una riforma in chiave rappresentativa della vigente legge elettorale (basata su liste bloccate), senza intervenire direttamente sulla Costituzione.

Ribadisce infine la necessità di discutere il progetto della nuova legge elettorale contestualmente alla riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che, nel corso dell'*iter* che portò al varo della Costituzione vigente, l'Assemblea costituente aveva ponderatamente studiato la crisi vissuta dal precedente ordinamento liberale. Ciò al fine di elaborare un testo condiviso in grado di prevenire future involuzioni autoritarie.

L'attuale maggioranza, invece, sorvola con agilità sull'attuale crisi democratica, insistendo su un incoerente progetto di riforma che non tiene conto, tra le tante cose, dell'incidenza di un elevato astensionismo sull'effettiva legittimazione del Presidente del Consiglio eletto e della necessità di non intervenire di continuo sulla materia elettorale, al fine di garantire un'autentica stabilità politica.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, conclude osservando che la questione della governabilità dovrebbe essere correttamente inquadrata nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale e non ridotta alla semplice elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/404, 3.2000/405, 3.2000/406, 3.2000/407, 3.2000/412, 3.2000/413, 3.2000/414 e 3.2000/415.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/408, 3.2000/409, 3.2000/410 e 3.2000/411 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), richiamando le considerazioni precedentemente svolte, ribadisce che riforma costituzionale sottoposta all'esame della Commissione è palesemente viziata da un problema di metodo.

Infatti, se le forze politiche che sostengono il Governo avessero compiuto un'attenta analisi della realtà attuale sarebbe subito emersa con chiarezza la necessità di sottrarre la materia elettorale alla piena disponibilità delle maggioranze *pro tempore*, attraverso l'istituzione di opportuni limiti costituzionali.

L'insistere sull'attuale progetto riformatore, nei fatti sostanzialmente inapplicabile, darà invece luogo ad insanabili contraddizioni, nonché a seri problemi di costituzionalità (come peraltro già emerso dalle audizioni effettuate dalla Commissione), con indubbi effetti negativi per la tenuta democratico-istituzionale del Paese.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, esprime l'auspicio a che il dibattito possa orientarsi verso l'elaborazione di un testo ampiamente condiviso.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/408, 3.2000/409, 3.2000/410 e 3.2000/411.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024
199^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta inizia alle ore 12.*

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/417 e 3.2000/418 verranno trattati insieme ai subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/416 e 3.2000/443, stante l'analogia di contenuto.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto favorevole, fa presente che, con le proposte in esame, si punta a dare attuazione al principio di rappresentatività, attraverso il ricorso ad un meccanismo elettorale proporzionale nel rapporto tra voti e seggi. Si persegue, quindi, un indirizzo volto a porre rimedio alla stortura in senso maggioritario che ha caratterizzato l'ultimo trentennio della storia repubblicana, anche con leggi elettorali di impianto soltanto nominalmente proporzionale.

Da ultimo, stigmatizza come la proposta di riforma del Governo sia focalizzata esclusivamente sul tema della stabilità, trascurando quello della rappresentanza.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva come un sistema elettorale puramente ed esclusivamente proporzionale non esista nella realtà giuridica e sia comunque inevitabile una forma di correttivo in senso maggioritario.

Peraltro, la rappresentanza politica deve comunque essere ricondotta ad una visione unitaria e un sistema di matrice proporzionale non mortifica eccessivamente la rappresentanza. Infatti, se la rappresentanza è ridotta al di sotto di una certa soglia minima, vengono depotenziate le istituzioni e, nei fatti, l'efficacia dell'azione di Governo.

È quindi necessario adottare soluzioni tali da garantire che nel Parlamento trovi adeguata rappresentanza il pluralismo sociale. Ciò è reso possibile attraverso l'organizzazione dei cittadini in partiti politici portatori di determinate visioni sociali. D'altra parte, la crisi della rappresentanza deriva proprio dalla debolezza di corpi intermedi attrezzati per fare sintesi delle diverse istanze presenti nella società.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/417 e 3.2000/418 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/416 e 3.2000/443.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti da 3.2000/419 a 3.2000/428, che si differenziano soltanto per variazioni a scalare di cifre percentuali, saranno oggetto di un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di distinte votazioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come la finalità delle proposte consista nel modulare il premio di maggioranza, subordinandone l'attivazione al raggiungimento di soglie minime, in modo da prevenire effetti distorsivi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole, stigmatizza l'inserimento in Costituzione della previsione sul premio di maggioranza, in quanto tale distorsione assurgerebbe a principio di rango costituzionale. Pertanto, qualora si voglia insistere con la previsione costituzionale del premio di maggioranza, risulta necessario perimetrarne attentamente l'ambito applicativo.

Da ultimo, ribadisce l'evidente contraddittorietà tra la proposta di riforma costituzionale sul premierato e il disegno di legge sull'autonomia differenziata attualmente all'esame della Camera dei deputati: infatti, il combinato disposto di tali provvedimenti rischia di rappresentare una sorta di "brutta copia" del modello tedesco.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole, esprime apprezzamento per lo spirito di queste proposte emendative e rimarca come l'inserimento in Costituzione del principio del premio di maggioranza rappresenti un'evidente stonatura, senza considerare poi la necessità di un esame preliminare della nuova legge elettorale.

Pertanto, i subemendamenti in esame puntano a ridurre il danno e inseriscono una soglia minima a cui è subordinata l'attivazione del premio di maggioranza.

Fa poi presente che, nell'emendamento 3.2000 del Governo, il mero richiamo al principio di rappresentatività risulta piuttosto debole e tale da potersi ridurre ad un mero diritto di tribuna.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/419, 3.2000/420, 3.2000/421, 3.2000/422, 3.2000/424, 3.2000/425, 3.2000/426, 3.2000/427 e 3.2000/428.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.2000/433.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come la proposta in oggetto sia finalizzata a prevedere l'elezione delle Camere nel pieno rispetto del principio di rappresentanza, oltre a sopprimere il riferimento all'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Se approvato, tale subemendamento risolverebbe molte delle criticità segnalate più volte nel corso del dibattito.

Altresì, sarebbe necessario focalizzare l'attenzione su una completa attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, al fine di garantire non solo la democraticità del metodo di azione esterna dei partiti, ma anche la democraticità interna, attraverso una regolamentazione delle modalità di selezione delle candidature.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole, evidenzia come il disegno di legge costituzionale del Governo penalizzi fortemente la rappresentanza e, attraverso il principio dell'*aut simul stabunt aut simul cadent* sancito nell'articolo 4 e nell'emendamento 4.2000, colpisca anche il Parlamento, ossia l'istituzione rappresentativa della sovranità popolare.

Ne consegue un inevitabile scadimento della qualità della legislazione e il fatto che il Parlamento sarà costretto a votare la fiducia in nome di una finta e fuorviante concezione della stabilità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/433 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 14.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/440, 3.2000/441 e 3.2000/442, stante l'analogia di contenuto, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione in sede di votazione.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole, evidenzia come le proposte in esame abbiano la finalità di rafforzare il ruolo del Parlamento e il principio della rappresentanza. Infatti, il Parlamento è l'istituzione chiamata a rappresentare le varie componenti presenti nel Paese, contribuendo così a dare efficacia all'azione del Governo.

Con le proposte in esame, si punta quindi a costituzionalizzare i principi dell'adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico, nonché dell'adeguata rappresentanza di entrambi i generi e delle minoranze.

Peraltro, per quanto riguarda la parità di genere, osserva che il vigente articolo 51 della Costituzione non reca uno specifico riferimento al sistema elettorale che, invece, verrebbe recuperato attraverso il subemendamento 3.2000/441.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto favorevole, aggiunge la firma al subemendamento 3.2000/441 e si sofferma sull'evoluzione della normativa elettorale in tema di parità di genere e di doppia preferenza, osservando come i progressi finora compiuti, seppure apprezzabili, non risultino ancora sufficienti e risulti urgente un salto di qualità.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), dopo aver aggiunto la propria sottoscrizione al subemendamento 3.2000/441, fornisce elementi informativi sul *gender gap* e fa presente come, nella legislatura in corso, la percentuale di parlamentari donne abbia registrato un decremento.

Per quanto riguarda poi il meccanismo della doppia preferenza di genere, prospetta l'opportunità di prevedere che, in caso di dimissioni, il soggetto subentrante ad una carica elettiva sia dello stesso sesso di quello sostituito.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la firma al subemendamento 3.2000/441.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce il parere contrario, ritenendo che i principi che informano i subemendamenti in esame siano già presenti nell'ordinamento giuridico.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 3.2000/440, 3.2000/441 e 3.2000/442 risultano respinti.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.2000/444 volto a prevedere l'inserimento nella legge elettorale del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, a rettifica del parere precedentemente reso, si esprime in senso favorevole.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma e rivolge un ringraziamento al relatore e al Ministro per l'attenzione dimostrata verso le minoranze linguistiche, che rappresentano una componente importante del Paese e di diverse realtà regionali, tra cui il Friuli-Venezia Giulia. Le senatrici [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) aggiungono la firma dei senatori del Gruppo Lega e Forza Italia della Commissione.

Aggiungono la propria firma anche le senatrici [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) e [MAIORINO](#) (*M5S*), nonché il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*).

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiara il voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/444 risulta approvato all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti da 3.2000/445 a 3.2000/462 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante il fatto che essi si differenziano soltanto per cifre a scalare, fermo restando il carattere distinto delle votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, osservando che la mancata conoscenza del progetto di legge elettorale obbliga la Commissione a muoversi al buio.

Peraltro, non appare soddisfacente l'idea per cui il progetto di legge elettorale sarà presentato soltanto una volta esaurita la prima lettura della riforma costituzionale.

Si sofferma quindi sulle criticità applicative della riforma elettorale, tra cui ricorda il numero di schede o le conseguenze qualora le liste collegate al candidato *Premier* eletto non raggiungano la soglia minima per l'attivazione del premio di maggioranza.

Peraltro, potrebbe accadere che una coalizione raggiunga tale soglia soltanto in una delle due Camere oppure potrebbe verificarsi il caso di una coalizione vincente in una Camera e una diversa coalizione vincente nell'altra Camera.

Si tratta di tecnicità che comportano difficoltà pratiche notevoli e appare quindi irrispettoso che il Parlamento ne venga tenuto all'oscuro.

La strada maestra sarebbe pertanto quella di un atto di respipiscenza della maggioranza e del Governo, rinunciando alla contestualità dell'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini, ritenendo alquanto discutibile che il tavolo sulla riforma elettorale venga aperto soltanto dopo la prima lettura della riforma costituzionale.

Ribadisce poi come la proposta del Governo si traduca nell'elezione di un capo che accentrerà su di sé grandi poteri, penalizzando il ruolo sia del Presidente della Repubblica che del Parlamento.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le argomentazioni svolte dal senatore Parrini e dalla senatrice Maiorino, ritenendo profondamente sbagliato che si discuta della riforma costituzionale senza conoscere i contenuti della nuova legge elettorale.

Pur mantenendo un'opinione contraria all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, avere conoscenza anche della legge elettorale rappresenterebbe un elemento positivo.

La mancanza di tale elemento conoscitivo fa venire il dubbio che l'ambiguità nasca dall'esigenza di una sorta di marcatura reciproca tra le due principali forze della maggioranza, anche alla luce dell'*iter* del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Al riguardo, ritiene censurabile che lo scambio tra premierato e autonomia differenziata avvenga sulla pelle del Parlamento e, in particolare, delle opposizioni, tenuto conto che il tema della legge elettorale riguarda tutte le forze politiche e anche i cittadini.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nell'annunciare il voto contrario sui subemendamenti in esame, fa presente che sarebbe stato alquanto grave presentare contestualmente il disegno di legge costituzionale e la riforma elettorale in quanto ciò avrebbe rappresentato, nei fatti, una sostanziale blindatura della riforma costituzionale.

D'altra parte, il disegno di legge costituzionale sarà oggetto di una serie di letture in cui potranno essere apportate modifiche significative, come peraltro testimoniato dagli stessi emendamenti del Governo presentati in questa Commissione.

Pertanto, procedere contestualmente avrebbe, nei fatti, annullato i margini di intervento sia della maggioranza che delle opposizioni.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, reputa opportuno fornire alcune precisazioni.

Innanzitutto, ricorda che il ministro Casellati già da tempo, nel corso dell'esame in Commissione, aveva fatto presente come il Governo stesse lavorando alla legge elettorale necessaria in caso di entrata in vigore della riforma costituzionale.

Peraltro, sia sul piano logico che su quello giuridico, non sarebbe ammissibile formalizzare un disegno di legge elettorale sulla base di una riforma costituzionale non ancora approvata ed entrata in vigore.

Ricorda poi che il subemendamento 3.2000/444, appena approvato, reca un principio a cui ci si dovrà adeguare in sede di stesura della legge elettorale.

Altresì, se si fosse presentata contestualmente la riforma elettorale con la riforma costituzionale, si sarebbe previsto un premio di maggioranza pari al 55 per cento dei seggi, che, invece, è stato poi corretto con l'emendamento 3.2000 del Governo.

Fa quindi presente che le linee generali della futura legge elettorale sono deducibili dall'impianto del disegno di legge costituzionale, ferma restando, ovviamente, la necessità di approfondire alcuni elementi come l'eventuale ricorso al ballottaggio, la soglia minima per l'attivazione del premio o il numero delle schede.

Ritiene poi che il meccanismo del premio di maggioranza non risulti incompatibile con un sistema basato su collegi uninominali, ricordando, al riguardo, il sistema vigente per l'elezione delle province, prima della legge n. 56 del 2014.

Infine, nel rispondere al senatore De Cristofaro, rivendica la coesione della maggioranza e la capacità di trovare punti di sintesi.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per far presente come gli elementi richiamati dal Presidente sulla legge elettorale quali aspetti da chiarire rappresentino in realtà il nocciolo del sistema elettorale stesso, a riprova del fatto che si procede senza avere un'idea chiara e definita di come verrà eletto il Parlamento e il Presidente del Consiglio, nell'ipotesi di entrata in vigore della riforma costituzionale.

Posti in votazione, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/445, gli identici 3.2000/446 e 3.2000/447, gli identici 3.2000/448 e 3.2000/449, gli identici 3.2000/450 e 3.2000/451, gli identici 3.2000/452 e 3.2000/453, gli identici 3.2000/454, 3.2000/455 e 3.2000/456, i sub 3.2000/457, 3.2000/458, gli identici 3.2000/459 e 3.2000/460, nonché i subemendamenti 3.2000/461 e 3.2000/462.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/463 a 3.2000/473 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti alle elezioni per il Parlamento e per il

Presidente del Consiglio, per l'assegnazione del premio di maggioranza. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che l'introduzione in Costituzione dei principi ispiratori della nuova legge elettorale ne determinano la trasformazione da legge costituzionalmente necessaria in legge a contenuto costituzionalmente vincolato, secondo la distinzione elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, in questo modo la Costituzione finirebbe per orientare il contenuto della legge elettorale. Tra l'altro, prevedendo un rinvio circolare inedito tra la riforma costituzionale e la legge elettorale, dato che una presuppone l'altra e viceversa, sarebbe opportuno esaminarle contestualmente.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che tutte le proposte di modifica sono volte a mitigare gli effetti dannosi della riforma costituzionale per lo Stato di diritto e la democrazia, sebbene non ve ne sia la percezione presso l'opinione pubblica grazie all'abilità comunicativa del Governo, la cui rappresentazione però non è conforme alla realtà. Per esempio, il ministro Ciriani ha affermato che il premierato serve a garantire la stabilità dei Governi e consente ai cittadini di scegliere "chi comanda", confermando l'archetipo dell'uomo forte tipico dell'immaginario del centrodestra. Il ministro Casellati, in un'intervista al quotidiano "Il Tempo", sostiene che la riforma conferisce una maggiore sovranità al popolo e non determina uno sbilanciamento dei poteri, tralasciando di spiegare che il meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*" condiziona i parlamentari nel votare la sfiducia al Governo.

Riguardo alla legge elettorale, con l'emendamento del Governo 3.2000 il premio di maggioranza resta indefinito, pertanto potrebbe accadere che sia perfino più alto del 55 per cento, precedentemente previsto, magari arrivando al 66 per cento sull'esempio della legge Acerbo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che non vi è alcuna intenzione di fissare un premio di maggioranza superiore al 55 per cento. Ritiene inoltre che le affermazioni del ministro Ciriani siano state riportate dall'agenzia di stampa in modo non conforme, magari per un eccesso di sintesi. Stenta a credere infatti che il Ministro, che è persona moderata ed equilibrata, possa avere usato espressioni, come quelle riportate, sull'uomo al comando.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che le forze politiche di maggioranza, a cui riconosce la capacità di trovare una sintesi superando le forti differenze di posizioni al loro interno, dovrebbero confrontarsi con tutte le altre parti politiche rappresentate in Parlamento quanto meno quando si tratta di stabilire l'architettura istituzionale e le regole per competere alle elezioni.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/463, 3.2000/464, 3.2000/465, 3.2000/466, 3.2000/467, 3.2000/468, 3.2000/469, 3.2000/470, 3.2000/471, 3.2000/472 e 3.2000/473 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/474 a 3.2000/484 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti alle elezioni per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio, presupponendo comunque che le liste abbiano ottenuto il consenso della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge costituzionale non accresce la sovranità popolare, poiché rafforza la Presidenza del Consiglio, che è un organo monocratico, piuttosto che il Parlamento, che invece rappresenta il pluralismo, essendo un organo collegiale. I subemendamenti in esame sono volti a garantire che il premio di maggioranza sia attribuito a una coalizione che riceva effettivamente un consenso maggioritario, per evitare l'ipotesi di un *Premier* di minoranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel ribadire le critiche già espresse in merito all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ritiene che l'attribuzione del premio a un *Premier* che non rappresenta neanche la maggioranza assoluta degli elettori costituisca un ulteriore *vulnus* alla democrazia.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/474, 3.2000/475, 3.2000/476, 3.2000/477, 3.2000/478, 3.2000/479, 3.2000/480, 3.2000/481, 3.2000/482, 3.2000/483 e 3.2000/484 sono respinti.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,20.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 3.2000/485, 3.2000/486 e 3.2000/487 si differenziano soltanto in relazione al differenziale tra seggi assegnati e voti validi espressi a cui dovrebbe essere rapportato il premio di maggioranza. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che i subemendamenti propongono che il premio di maggioranza quanto meno non sia sproporzionato, poiché altrimenti si sovvertirebbe l'equilibrio democratico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) segnala che il premio di maggioranza, oltre a non dover risultare eccessivamente distorsivo, è difficilmente gestibile in presenza del bicameralismo perfetto. In passato, infatti, le leggi elettorali hanno prodotto risultati conformi tra Camera e Senato solo in assenza di un premio di maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/485, 3.2000/486 e 3.2000/487 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 3.2000/488 e 3.2000/489.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che le proposte di modifica in esame sono volte a rimuovere l'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di aggravare la crisi della democrazia rappresentativa e non riduce l'astensionismo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sul fatto che, qualora entrasse in vigore la riforma costituzionale, al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni, non sarà ancora noto in quale Camera sarà eletto il *Premier*. Bisognerà trovare quindi una formulazione per tenere conto dell'eventuale seggio aggiuntivo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, in un sondaggio svolto su un sito di approfondimento giuridico, dove la riforma costituzionale è stata illustrata in modo dettagliato e preciso, la comunità di giuristi si è espressa negativamente con una percentuale dell'84 per cento.

Ciò rafforza il convincimento che il testo è percepito positivamente dall'opinione pubblica solo grazie all'abilità comunicativa del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/488 e 3.2000/489 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/495.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene inopportuno attribuire ulteriori poteri a un Presidente del Consiglio eletto direttamente. Per evitare sbilanciamenti, sarebbe preferibile confermare al Presidente della Repubblica il potere di nominare i Ministri.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/495 è respinto.

Posti separatamente ai voti, preve dichiarazioni di voto favorevoli del senatore De Cristofaro, i subemendamenti 3.2000/507 e 3.2000/508 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i Gruppi di opposizione hanno chiesto di rinviare alla prossima settimana la votazione dell'emendamento 3.2000 del Governo, per consentire un dibattito approfondito. Fa poi presente che il senatore Pera ha chiesto di anticipare ad oggi la propria valutazione sull'emendamento in oggetto, in quanto la prossima settimana non potrà prendere parte ai lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), nell'anticipare il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che appare sicuramente migliorativo del testo originario, ringrazia il Ministro per aver voluto accogliere alcune obiezioni emerse nel dibattito e si sofferma su alcuni aspetti critici, auspicando che siano tenuti in considerazione.

Innanzitutto, l'istituto dell'incarico al Presidente del Consiglio eletto finisce per indebolire la legittimazione popolare del *Premier*, oltre ad essere contraddittorio con l'elezione diretta: in questo modo, infatti, il Presidente, che risulta eletto subito dopo la conclusione delle elezioni, retrocede allo *status* di "incaricato", finché non riceve la fiducia e viene quindi eletto definitivamente dal Parlamento. Si configurerebbero quindi due elezioni, una del corpo elettorale e una del Parlamento, con due legittimazioni diverse.

In secondo luogo, la legge elettorale rischia di assumere un peso eccessivo, perché disciplina l'elezione del Parlamento e al tempo stesso del Presidente del Consiglio. Peraltro, una buona Costituzione dovrebbe essere invariante rispetto al sistema elettorale. Sarebbero necessarie

quindi due previsioni diverse, una per il *Premier*, da definire compiutamente in Costituzione, e una per il Parlamento, con il richiamo costituzionale ai soli principi di rappresentatività e di stabilità. Infatti, la previsione di un premio di maggioranza potrebbe indurre all'esclusione, tra i possibili sistemi elettorali, di leggi incompatibili con il meccanismo premiale, il che potrebbe rappresentare un vincolo eccessivo per il legislatore che, in futuro, volesse cambiare la legge elettorale. In sintesi, la previsione di un premio sembrerebbe implicare il ricorso soltanto ad un sistema di tipo proporzionale.

Ritiene poi che la legge elettorale non possa "garantire" in alcun modo una maggioranza dei seggi, sia per ragioni strutturali, quali l'esistenza di due Camere e la possibilità del voto disgiunto, sia per il dato contingente legato alla trasformazione del sistema politico. In presenza infatti di tre poli politici, per l'elezione a *Premier* potrebbe essere sufficiente il 30 per cento dei voti e quindi il premio di maggioranza sarebbe sproporzionato. Bisognerebbe allora fissare in Costituzione una soglia minima per il conseguimento del premio e chiarire se si debba procedere al ballottaggio o addirittura a nuove elezioni, in caso di mancato raggiungimento della soglia.

Infine, la previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto attribuisce un peso eccessivo al voto degli Italiani residenti all'estero, in quanto sproporzionato rispetto ai seggi loro spettanti.

Conclude ribadendo la propria condivisione delle finalità della riforma. Accoglie pertanto, pur senza entusiasmo, il principio dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, perché, in presenza di un multipartitismo cronico ed esasperato, tale sistema potrebbe avere un effetto tale da agevolare la formazione di un assetto compiutamente bipolare. Esprime quindi un voto favorevole "con mugugno e speranza", per ribadire, da un lato, i rilievi critici evidenziati, auspicando, dall'altro, che questi siano superati nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale.

Al riguardo, esprime grande fiducia nella capacità di *leadership* intelligente e pragmatica della Presidente del Consiglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.